



Regione Emilia-Romagna

Assemblea Legislativa

Direzione generale

Servizio legislativo e qualità della legislazione

**Monitoraggio sull'applicazione
della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16**

(Articolo 22)

Gli Speciali

dicembre 2010

***Monitoraggio sull'applicazione della
legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (articolo 22)***

A cura della
**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna –
Servizio legislativo e qualità della legislazione**

INDICE

➤ Presentazione

- LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16: “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale” Pag. 3
- *BURER n. 131 del 28/07/2008* -

Raccolta degli atti regionali adottati in attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16:

- RISOLUZIONE della I Commissione approvata il 16 ottobre 2008 – Partecipazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna al test di sussidiarietà sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (COM (2008) 414 def.) “ 13
(Oggetto 4080)

- RISOLUZIONE dell’Assemblea proposta dalla I Commissione nella seduta del 23 giugno 2009: “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario (Sessione comunitaria 2009)”- “ 23
(Oggetto n. 4630/1)
- *BURER n. 142 del 12/08/2009* -

- RISOLUZIONE della I Commissione approvata nella seduta del 17 novembre 2009: “Partecipazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla Consultazione del Comitato delle Regioni sul “Libro Bianco sulla Governance Multilivello” “ 27
(Oggetto n. 5128)
- *BURER n. 214 del 16/12/2009* -

- RISOLUZIONE della I Commissione approvata nella seduta del 14 dicembre 2009: “Partecipazione dell’Assemblea Legislativa alla consultazione del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni sulle due Relazioni della Commissione europea: Relazione sull’applicazione e l’efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) - COM (2009) 378 def. e la Relazione sull’applicazione e l’efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) - COM (2009) 469 def.”
(Oggetto n. 5219)
- BURER n. 2 del 20/01/2010 - “ 31
- RISOLUZIONE della I Commissione approvata nella seduta del 14 dicembre 2009: “Partecipazione dell’Assemblea Legislativa alla consultazione del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni sul Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana della Commissione europea – COM (2009) 490 def.”
(Oggetto n. 5220)
- BURER n. 2 del 20/01/2010 - “ 41
- RISOLUZIONE della I Commissione approvata nella seduta del 12 gennaio 2010: “Partecipazione dell’Assemblea legislativa alla consultazione avviata dalla Commissione europea con il Libro Verde “Diritto di iniziativa dei cittadini europei”. COM (2009) 622 def.”
(Oggetto n. 5285)
- BURER n. 12 del 03/02/2010 “ 49
- LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4: “Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010”
- BURER n. 20 del 12/02/2010 - “ 57

- DELIBERA Ufficio di Presidenza n. 56 del 2 marzo 2010: “Intesa tra l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale per la definizione delle modalità attuative dell’articolo 4 (Rapporti Giunta – Assemblea legislativa) e dell’articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)” “ 83
- DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA n. 225 del 22 aprile 2009: “Ratifica dell’Intesa di collaborazione tra la RER e la provincia di Buenos Aires (Repubblica Argentina) in merito ai settori della collaborazione istituzionale, promozione economica e dell’università, scuola, formazione professionale” (Oggetto n. 5220) “ 87
- BURER n. 84 del 06/05/2009 -
- DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA n. 256 del 6 Ottobre 2009: “Ratifica dell’Intesa di collaborazione tra la RER e la Prefettura di Nova Iguacu (Repubblica Federativa del Brasile) in materia di collaborazione istituzionale, promozione economica, cooperativismo, economia solidale, università, scuola, formazione professionale” (Oggetto n. 4901) “ 91
- BURER n. 178 del 21/10/2009 -
- DELIBERA GIUNTA REGIONALE del 29 Dicembre 2008: “Approvazione dei criteri per la realizzazione dei progetti a livello internazionale con enti territoriali interni ad altro Stato, con gli Enti locali della Regione e con le Università presenti in Regione” (Oggetto n. 2395) “ 97
- BURER n. 19 del 11/02/2009 -

- DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA n. 210 “ 103
del 25 Febbraio 2009: “Piano triennale delle attività di
rilievo internazionale della Regione Emilia – Romagna
2009 – 2011”
(Oggetto n. 4343)
- *BURER n. 45 del 20/03/2009* -
- DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA n. 278 “ 135
del 4 Febbraio 2010: “Ratifica, ai sensi dell'art. 13,
comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra
la Regione Emilia-Romagna e il Governo dello Stato
del Paranà (Repubblica Federativa del Brasile) in
materia di collaborazione istituzionale, sostegno dello
sviluppo del settore agroalimentare, promozione
economica, università, scuola, formazione
professionale”
(Oggetto n. 5206)
- *BURER n. 38 del 03/03/2010* -
- DELIBERAZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA n. “ 141
10 del 20 luglio 2010: “Ratifica, ai sensi dell'art. 13,
comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione
interregionale tra la Regione Emilia - Romagna e la
Regione Aquitania (Repubblica Francese) nelle
seguenti materie: istruzione e formazione
professionale; i giovani; economia e cooperazione tra
le imprese; innovazione, ricerca e sviluppo
tecnologico; cultura; sport e turismo; protezione
dell'ambiente”
(Oggetto n. 112)
- *BURER n. 101 del 04/08/2010* -
- LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5: “ 145
“Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42
Riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica”
(Articolo 4 - Ratifica intesa con la Regione Marche)
- *BURER n. 21 del 12 febbraio 2010* -

Presentazione

La legge regionale n. 28 luglio 2008, n. 16: *“Norme sulla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”* prevede che, a due anni dalla sua entrata in vigore, la Giunta e la Commissione assembleare competente presentino all'Assemblea legislativa, per le parti di rispettiva competenza, una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste (articolo 22).

Per la parte spettante all'Assemblea legislativa, la relazione è stata presentata all'Aula dalla I Commissione assembleare il giorno 26 ottobre 2010. Essa si riferisce al periodo 28 luglio 2008–28 luglio 2010, indicando le tappe dell'applicazione della legge regionale e quelle relative alla sua attuazione, gli spazi non ancora occupati e gli atti di attuazione che restano da adottare.

La presente pubblicazione raccoglie gli atti adottati in applicazione della legge, cui si fa riferimento nella relazione di monitoraggio della I Commissione.

Matteo Richetti
Presidente dell'Assemblea legislativa

**LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16
NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE
ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI
RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E
25 DELLO STATUTO REGIONALE**

Bollettino Ufficiale n. 131 del 28 luglio 2008

INDICE

**TITOLO I - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E ALLE
ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE**

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Cooperazione interistituzionale

**CAPO II - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
formazione e attuazione del diritto comunitario**

Art. 4 - Rapporti Giunta - Assemblea legislativa

Art. 5 - Sessione comunitaria

*Art. 6 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente
del diritto comunitario*

Art. 7 - Sussidiarietà

*Art. 8 - Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*

Art. 9 - Contenuto della legge comunitaria regionale

Art. 10 - Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE

Art. 11 - Impugnazione di atti normativi comunitari

*Art. 12 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e
programmi promossi dall'Unione europea*

Art. 13 - Norme organizzative

CAPO III - Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 14 - Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 15 - Rapporti Assemblea legislativa - Giunta

*Art. 16 - Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo
Stato*

Art. 17 - Intese con enti territoriali interni ad altro Stato

Art. 18 - Accordi della Regione con Stati esteri

Art. 19 - Indirizzi in materia di rapporti internazionali

Art. 20 - Sessione sulle relazioni internazionali

**TITOLO II - RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE**

Art. 21 - Intese con altre Regioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Monitoraggio

Art. 23 - Norma finanziaria

Art. 24 - Abrogazioni

TITOLO I
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E ALLE
ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 2
Principi generali

1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.

2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.

Art. 3
Cooperazione interistituzionale

1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

CAPO II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e
attuazione del diritto comunitario

Art. 4
Rapporti Giunta - Assemblea legislativa

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

- b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
- c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;
- d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;
- e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;
- f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

Art. 5

Sessione comunitaria

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.

2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.

Art. 6

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario

1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.

2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto

dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione.

4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

*Art. 7
Sussidiarietà*

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.

2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa.

3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

*Art. 8
Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea*

1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.

2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.

3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.

*Art. 9
Contenuto della legge comunitaria regionale*

1. La legge comunitaria regionale:

- a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;
- b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
- c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
- d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
- e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
- g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Art. 10

Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE

1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.
2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.

Art. 11

Impugnazione di atti normativi comunitari

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 12

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

Art. 13

Norme organizzative

1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.
2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

CAPO III

Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 14

Attività di rilievo internazionale della Regione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:
 - a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
 - b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
 - c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

Art. 15

Rapporti Assemblea legislativa - Giunta

1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.
2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:

- a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
- b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
- c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
- e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003;
- g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

Art. 16

Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.
2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

Art. 17

Intese con enti territoriali interni ad altro Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.
3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).
4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.

5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.

Art. 18

Accordi della Regione con Stati esteri

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.
2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonché le misure che intende adottare al riguardo.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.

Art. 19

Indirizzi in materia di rapporti internazionali

1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.
2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.

Art. 20

Sessione sulle relazioni internazionali

1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.
2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.
3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.

TITOLO II

RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 21

Intese con altre Regioni

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione

di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.

3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.

5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.

6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.

8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.

9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Monitoraggio

1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.

Art. 23

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 24

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

**Risoluzione approvata dalla Commissione
nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 2008**

PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL TEST DI SUSSIDIARIETÀ SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA (COM (2008) 414 DEF.)

OGGETTO 4080

RISOLUZIONE: "Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna al Test Sussidiarietà sulla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera"

**LA I[^] COMMISSIONE ASSEMBLEARE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"**

Considerato che il Comitato delle Regioni (Organo consultivo della Comunità europea) ha istituito un Network tra Regioni, Enti locali, Associazioni di Enti locali finalizzato al monitoraggio della corretta applicazione del Principio di Sussidiarietà, contemplato dal Trattato CE e dall'apposito Protocollo allegato;

considerato che il Network è finalizzato a facilitare e a favorire l'informazione verso le istituzioni regionali e locali sulle iniziative politiche e legislative della Commissione europea ed è volto, altresì, nell'ambito della funzione consultiva del Comitato delle Regioni, nel controllo del corretto esercizio dell'iniziativa legislativa comunitaria nei settori di più stretta pertinenza degli interessi locali e regionali;

considerato che l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna dal 2005 prende parte al Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni, cui partecipano attualmente anche altre Assemblee legislative regionali italiane (Marche, Toscana, Sardegna);

considerato che il Test riguarda e si inserisce nella cosiddetta "fase ascendente" del diritto comunitario, in cui gli atti comunitari sono ancora a livello di proposta e che è finalizzato a verificare che l'iniziativa legislativa europea rispetti il riparto delle competenze tra il livello europeo e quello degli Stati membri, così come stabilito dal Trattato CE;

considerato che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, la cosiddetta "fase ascendente", così come previsto dall'art. 117, 5° comma della Costituzione;

considerato che il controllo del rispetto del principio di Sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari da parte dell'Assemblea legislativa è espressamente previsto dalla legge regionale n. 16 del 2008 che al suo art. 7 richiama anche i contesti di cooperazione interistituzionale in ambito europeo qual è, ad esempio, il Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni;

considerato altresì che la proposta di Direttiva in esame – Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera COM (2008) 414 def. – ha ad oggetto una materia che incide sulle competenze legislative regionali concorrenti;

vista la lettera inviata dalla Presidente dell'Assemblea legislativa con nota prot. n. 20615 del 18 settembre 2008 alla IV Commissione per l'espressione del parere di merito e alla I Commissione ai fini dell'approvazione della Risoluzione di competenza;

visto l'art. 38 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché l'art. 7, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale);

visto il parere espresso dalla IV Commissione di cui alla nota prot. n. 23274 del 15 ottobre 2008, che contiene la scheda di analisi sulla Sussidiarietà eseguita sulla proposta di Direttiva;

vista la scheda di analisi sulla Sussidiarietà eseguita sulla proposta di Direttiva indicata dal Comitato delle Regioni, parte integrante e sostanziale del presente atto;

approva la scheda di analisi sulla Sussidiarietà in ordine alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM (2008) 414 def.), parte integrante e sostanziale del presente atto;

dispone la trasmissione della scheda di analisi sulla Sussidiarietà allegata al presente atto, nella versione italiana e nella traduzione in lingua inglese, all'Unità Sussidiarietà del Comitato delle Regioni entro il 17 Ottobre 2008;

dispone altresì la trasmissione alla Giunta della presente Risoluzione e la scheda di analisi sulla Sussidiarietà allegata;

impegna la Giunta a riferire circa le decisioni raggiunte in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'art. 46, comma 4, dello Statuto.

Approvata a maggioranza nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 2008.

Direzione Lavori consultivi

UNIONE EUROPEA



Comitato delle regioni

Unità 3 – Reti e sussidiarietà

Griglia di valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità

Denominazione dell'ente:	Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna
Referente principale:	Anna Voltan
Titolo del documento:	Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
Riferimento: (es. COM(2005) 112)	COM (2008) 414

<p>1. Base giuridica e tipo di competenza</p> <p>a) Obiettivo/i del documento</p> <p>b) Su quale/i articolo/i del Trattato si basa il documento? Qualora non considerate adeguata la base giuridica, si prega di fornire una motivazione.</p> <p>c) L'azione proposta rientra nella sfera di competenza della Comunità europea? Si tratta di una competenza esclusiva o di una competenza ripartita tra la Comunità e gli Stati membri?</p>	<p>a) L'obiettivo principale della proposta di direttiva è assicurare un quadro giuridico in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, allo scopo di facilitare l'esercizio dei diritti al rimborso spettante ai pazienti e la libera circolazione dei servizi sanitari, assicurando al contempo un elevato grado di protezione della salute.</p> <p>b) La base giuridica della proposta è individuata nell'art. 95 del Trattato CE, che ha ad oggetto le misure per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.</p> <p>c) L'azione proposta rientra in linea teorica nell'ambito della competenza ripartita tra la Comunità e gli Stati. In concreto essa rischia di incidere sulla responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi</p>
--	---

1 Ai settori di competenza esclusiva non si applica il principio di sussidiarietà: in tal caso si prega di passare direttamente alla parte del questionario riguardante il principio di proporzionalità.

	<p>sanitari. Tra gli obiettivi della proposta vi è anche quello di favorire la libera circolazione dei servizi sanitari e di assicurare al contempo un livello elevato di protezione della salute. Pertanto la proposta presenta importanti aspetti di collegamento con quanto stabilito all'art. 152 del Trattato CE in materia di Sanità pubblica, materia anche questa rientrante nell'ambito delle competenze ripartite, rischiando anche per questo aspetto di incidere sulla competenza esclusiva degli Stati per quanto attiene all'organizzazione dei sistemi sanitari.</p>
--	---

<p>2. Principio di sussidiarietà Un'azione a livello comunitario è giustificata dal fatto che (a) si tratta di un'azione necessaria, nella misura in cui gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (né a livello nazionale, né a livello regionale e locale)</p> <p>e che (b) tale azione, a motivo della sua dimensione o dei suoi effetti, produrrebbe evidenti vantaggi? Si prega di motivare la risposta tenendo conto degli aspetti seguenti: i) se il problema in esame presenti aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri e/o dei rispettivi enti locali e regionali; ii) se le azioni dei soli Stati membri sarebbero in conflitto con le prescrizioni del Trattato o</p>	<p>a) L'oggetto dell'intervento presenta chiaramente una rilevanza transnazionale. E' evidente infatti che gli Stati membri, né a livello nazionale né a livello regionale, potrebbero da soli provvedere a istituire un quadro generale applicabile a livello europeo volto, tra l'altro, a codificare la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia.</p> <p>Anche per quanto riguarda la cooperazione, lo scambio di informazioni e le "reti" europee, è evidente che un'azione a livello dei singoli Stati membri non sarebbe utile per il raggiungimento degli obiettivi.</p> <p>b) I vantaggi dell'iniziativa in oggetto si possono individuare nella possibilità di favorire l'accesso ai servizi sanitari per i cittadini europei. Ciò, d'altra parte, potrebbe costituire un vantaggio solamente teorico, non essendo possibile, al momento, verificare in concreto la tenuta dei sistemi sanitari nazionali e, per quanto ci riguarda, del Sistema Sanitario Regionale dell'Emilia – Romagna a seguito dell'applicazione delle norme proposte.</p>
--	---

comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi degli Stati membri, iii) se le misure comunitarie esistenti o un'assistenza mirata fornita in tale quadro sarebbero sufficienti a conseguire gli obiettivi perseguiti.	
--	--

<p>3. Principio di proporzionalità</p> <p>a) Le misure proposte vanno al di là di quanto necessario per raggiungere in maniera soddisfacente gli obiettivi del Trattato? Si prega di motivare la risposta tenendo conto degli elementi seguenti:</p> <p>i) se la forma d'azione proposta sia effettivamente la più semplice possibile (ad esempio, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate);</p> <p>ii) se l'azione proposta lasci il maggior spazio possibile alle decisioni nazionali;</p> <p>iii) se le misure proposte tengano conto delle disposizioni nazionali consolidate e delle specifiche condizioni del vostro Stato membro o regione d'appartenenza (ad esempio l'organizzazione e il funzionamento del sistema giuridico).</p> <p>b) Se ritenete che le misure proposte vadano effettivamente oltre il necessario, quale soluzione alternativa, meno vincolante, potreste proporre per realizzare gli obiettivi perseguiti?</p>	<p>a) In termini di scelta giuridica dello strumento legislativo, la soluzione di proporre una direttiva quadro appare in linea di principio idonea a soddisfare l'esigenza di lasciare spazio agli Stati per l'adozione di misure di attuazione che tengano conto il più possibile dei rispettivi sistemi sanitari e delle scelte organizzative e programmatiche effettuate nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di organizzazione e funzionamento della sanità.</p> <p>Peraltro molti punti della direttiva trattengono a livello europeo, tramite la procedura dei comitati, la fase di attuazione relativa ad aspetti che possono avere un impatto significativo e problematico sui sistemi sanitari ai diversi livelli (nazionale e regionale).</p>
---	--

<p>4. Oneri finanziari e/o amministrativi</p> <p>a) Si prega di indicare se gli oneri finanziari e/o amministrativi che ricadono sulla Comunità, sui governi nazionali, sugli enti locali e regionali, sugli operatori economici e sui cittadini, siano commisurati agli obiettivi delle proposte e siano stati limitati al minimo necessario.</p> <p>b) Se disponete dei relativi dati, si</p>	<p>a) Al momento non disponiamo degli elementi necessari per valutare esattamente gli oneri finanziari o amministrativi che ricadranno sul livello regionale dell'Emilia – Romagna. Pertanto non possiamo fornire una precisa valutazione sulla loro proporzionalità in relazione agli obiettivi.</p>
--	---

<p>prega di fornire una stima degli oneri finanziari e/o amministrativi che comporterebbe l'attuazione della proposta in esame per l'amministrazione e/o nel territorio di competenza del vostro ente locale o regionale.</p>	
---	--

Miglioramento normativo e preparazione della proposta

<p>5. Presa in considerazione dei fattori locali e regionali nella valutazione d'impatto e nella consultazione</p> <p>a) È stata presentata una valutazione d'impatto che tiene conto degli aspetti locali e regionali della proposta?</p> <p>b) Gli enti locali e regionali sono stati adeguatamente consultati prima dell'adozione della proposta? Nel caso abbiate partecipato alla consultazione, si prega di fornire dati concreti su tale partecipazione e una valutazione della vostra esperienza.</p>	<p>a) Sì. È stata presentata una valutazione di impatto (Analisi Impatto della Regolamentazione) resa disponibile in lingua inglese. Nella predisposizione dell'AIR sono stati utilizzati dati a livello locale e regionale (si veda "International comparison of costs: An exploration of within and between country variations for ten healthcare services in nine EU member states", nell'ambito del progetto coordinato da European Health Management Association EHMA). Tuttavia, nonostante l'utilizzo di dati riferiti a contesti locali e regionali, l'analisi delle opzioni viene condotta a livello comunitario non potendo scendere nel dettaglio di ogni singola regione.</p> <p>b) La Commissione ha attivato le procedure di consultazione pubbliche (dal settembre 2006) previste per l'adozione di atti di grande rilievo.</p>
--	--

<p>6. Qualità degli argomenti addotti</p> <p>a) La proposta fornisce in misura sufficiente argomenti chiari e convincenti a riprova del rispetto dei principi sussidiarietà e di proporzionalità?</p>	<p>a) La proposta di direttiva fornisce argomentazioni circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le opzioni regolative sono state infatti individuate nel rispetto di quanto previsto dalla Corte di giustizia europea, proponendosi di</p>
--	--

<p>b) Gli argomenti utilizzati si basano su indicatori sia qualitativi sia quantitativi?</p>	<p>definire uno scenario comune di alta qualità, sicurezza ed efficienza per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. Nella valutazione di impatto (AIR) viene analizzato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, l'analisi delle opzioni regolative descritte nell'AIR è stata condotta tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Ad esempio, già nell'analisi preventiva dell'opzione 4 (opzione scartata che prevedeva l'adozione di regole dettagliate a livello europeo con la definizione di standards comuni) si evidenziava la difficoltà di giustificarne l'adozione rispetto il principio di sussidiarietà.</p> <p>b) Gli argomenti utilizzati nella relazione alla proposta di direttiva fanno riferimento ad indicatori qualitativi. Nell'analisi delle opzioni valutate nell'AIR gli argomenti utilizzati si basano sia su indicatori qualitativi che quantitativi. Il confronto fra le opzioni regolative viene infatti condotto analizzando tanto gli impatti quantitativi (in termini finanziari) che qualitativi (per esempio sulla soddisfazione dei pazienti).</p>
<p>Altre osservazioni Siete invitati a comunicare qualunque vostra altra eventuale osservazione in merito alla qualità generale della proposta, ovvero: chiarezza della formulazione, semplicità dell'attuazione a livello locale e regionale, necessità di un dibattito più completo nel corso dell'iter legislativo per chiarire gli oneri finanziari e/o amministrativi che comporterebbe la proposta, adeguatezza dell'azione prevista alla realizzazione degli obiettivi perseguiti.</p>	<p>Si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla proposta di direttiva potrebbe derivare un problematico impatto economico e finanziario sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni. I principi e le procedure di regolamentazione e di programmazione cui stanno convergendo progressivamente i sistemi sanitari nazionali degli Stati membri potrebbero non trarre beneficio dal rischio dell'assenza di controlli e limiti sulla libertà di scelta nonché della previsione di rimborsi "a piè di lista" delle prestazioni erogate; - a tale problematico impatto, si aggiungono gli oneri di

	<p>organizzazione e regolamentazione che spetterebbero agli Stati membri ed in particolare alle Regioni nel recepire la direttiva, che – per i diversi profili attinenti ai propri sistemi sanitari – dovrebbero essere impegnate a stabilire nuove procedure, nuovi modelli organizzativi ed informativi (artt. 6, 8, 9, 10, 11 della proposta di direttiva).</p> <p>A questo proposito, appare perlomeno evidente la previsione di un termine di recepimento ben più lungo di quello indicato (art. 22 della proposta di direttiva);</p> <ul style="list-style-type: none">- attualmente, in sede di Conferenza delle Regioni, è in via di definizione la posizione da assumere sulla proposta di direttiva delle Regioni italiane. La Regione Emilia – Romagna è attualmente impegnata con le altre Regioni nell'elaborazione di tale decisione e sarebbe pertanto auspicabile che venga assunta al riguardo una posizione unitaria e condivisa;- la proposta di direttiva incide su un quadro che attualmente presenta forti elementi di disomogeneità nei diversi sistemi di organizzazione e fornitura delle prestazioni sanitarie che fanno capo agli Stati membri. Da questo quadro, già ora discende uno squilibrio dell'offerta dei servizi che rischia ulteriormente di aggravarsi, ampliando gli elementi di inequità e di disuguaglianza sulle possibilità di accesso alle prestazioni da parte dei cittadini europei;- un ulteriore punto problematico contenuto nella proposta direttiva è dato dalla necessità di chiarire il principio per cui i pazienti possono beneficiare in ogni stato dell'Unione Europea dell'assistenza di cui avrebbero diritto in patria e godere del relativo rimborso fino alla concorrenza della somma che sarebbe stata erogata se avessero ricevuto il trattamento nel proprio Paese (art. 6 della proposta di direttiva), poiché
--	---

	<p>possono sussistere anche forti differenze nelle modalità di declinazione dei livelli di assistenza garantiti nei singoli Paesi ed in considerazione della non univocità dell'indicazione delle prestazioni e delle modalità di rimborso delle medesime;</p> <p>- dalla proposta di direttiva (artt. 7 e 8 della proposta di direttiva), non emerge chiaramente la possibilità di tener conto di criteri sanitari nell'ambito della previsione e della regolamentazione dei sistemi di autorizzazione preventiva a garanzia dell'appropriatezza delle prestazioni;</p> <p>- appare infine problematico il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per l'utilizzazione di medicinali sul proprio territorio (art. 14 della proposta di direttiva), che rischia di invalidare le politiche nazionali e regionali sull'uso e la rimborsabilità dei farmaci in via di progressiva attuazione.</p>
--	---

Risoluzione - Oggetto n. 4630/1 - Risoluzione proposta dalla I Commissione nella seduta del 23 giugno 2009 "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario (Sessione comunitaria 2009)"

Bollettino 142/2009

pubblicato il 12.08.2009

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visto l'articolo 38, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché l'art. 5 della L.R. n. 16 del 2008;

visti la Relazione approvata dalla I Commissione ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento interno ed i pareri delle Commissioni competenti per materia approvati ai sensi dello stesso articolo 38, comma 1, allegati alla Relazione;

visto il Programma legislativo e di lavoro della Commissione Europea per il 2009 - COM (2008) 712 def. del 5 novembre 2008;

vista la Relazione della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario;

vista la Relazione della Giunta per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa allegata e parte integrante della delibera di Giunta n. 613 del 2009;

considerato che la L.R. n. 16 del 2008 al suo articolo 5 disciplina la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa quale occasione annuale per la riflessione generale sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e alla fase discendente del diritto comunitario nelle materie di competenza regionale;

considerato l'interesse della Regione Emilia-Romagna in riferimento a determinati atti e proposte comunitari preannunciati per il 2009 dalla Commissione Europea, individuati a seguito dell'esame del Programma legislativo e di lavoro della Commissione Europea per il 2009 da parte delle Commissioni assembleari per le parti di rispettiva competenza;

considerato altresì l'interesse della Regione Emilia-Romagna alla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, COM (2008) 414 def., sulla quale la I Commissione assembleare ha approvato la Risoluzione del 16 Ottobre 2008 in applicazione dell'articolo 38 comma 4 del Regolamento interno;

considerata l'attività fin qui svolta dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli obiettivi di qualità della legislazione e l'importanza dello sforzo e del sostegno politico costante a tutti i livelli - europeo, nazionale e regionale - per il raggiungimento degli obiettivi posti a livello europeo, soprattutto in considerazione del ruolo importante della qualità del quadro normativo nell'attuale periodo di crisi economica e finanziaria, come mette in evidenza la stessa Commissione Europea nella Comunicazione "Terzo esame strategico del

Programma per legiferare meglio nell'Unione Europea" - COM (2009) 15 def., presentata il 28 gennaio 2009 nell'ambito del "Pacchetto Legiferare Meglio";

considerata l'opportunità' di adottare la legge comunitaria regionale 2009 come rilevata a seguito dell'esame della Relazione della Giunta sullo stato di conformità' dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario eseguita dalle Commissioni assembleari per le parti di rispettiva competenza;

considerato l'interesse regionale ad avviare l'approfondimento circa l'eventuale recepimento da parte della Regione Emilia-Romagna della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, una volta pervenuta l'adozione finale della proposta di Direttiva stessa e qualora emergano aspetti di competenza regionale;

considerata la necessità' di proseguire nell'attuazione della L.R. n. 16 del 2008, in particolare dell'articolo 4 (Rapporti Giunta - Assemblea legislativa), a cui si aggiunge la necessità' di dare attuazione all'articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) e 19, comma 2, relativi alle attività' di rilievo internazionale della Regione di cui al capo III della stessa legge regionale;

considerati gli esiti positivi del dialogo avviato con il livello parlamentare circa l'attività' di partecipazione alla fase ascendente in occasione dell'esame della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

considerata l'opportunità' di proseguire e di sviluppare l'attività' dell'Assemblea in fase ascendente in raccordo con quella del Parlamento italiano anche in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e del Protocollo sull'applicazione del Principio di Sussidiarietà';

considerato infine il recente rinnovo del Parlamento Europeo e l'opportunità' di creare e mantenere un rapporto costante dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari con i parlamentari eletti in Emilia-Romagna.

a) Invita la Giunta a prendere in esame e a rappresentare la posizione della Regione Emilia-Romagna, valutando al momento della effettiva presentazione l'opportunità' di inviare osservazioni al Governo, per gli aspetti di competenza regionale, in riferimento ai seguenti atti che la Commissione Europea ha preannunciato nel proprio Programma 2009: Comunicazione sul futuro dei trasporti; Proposta di strumento giuridico volta a sostenere lo sviluppo del Sistema comune di informazioni ambientali; Proposta di iniziativa della Commissione Europea sul morbo di Alzheimer; Azione contro il cancro: piattaforma europea; Raccomandazione del Consiglio sugli aspetti transfrontalieri della vaccinazione dei bambini; Comunicazione sulla lotta all'HIV/AIDS nell'UE e nei Paesi vicini - strategia e secondo piano d'azione; Misure di esecuzione della procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi; Solidarietà' tra sistemi sanitari: riduzione delle disuguaglianze a livello sanitario in Europa; Libro Verde sulla promozione della mobilità' transfrontaliera dei giovani; Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. A queste, si aggiunge l'interesse regionale nei confronti delle seguenti iniziative, già' presentate nel corso del 2009: Comunicazione sul dialogo università' - imprese; Pacchetto "Legiferare Meglio";

b) si riserva di valutare l'eventuale invio di osservazioni al Governo, per gli aspetti di competenza regionale, in riferimento alla Comunicazione Solidarieta' tra sistemi sanitari: riduzione delle disuguaglianze a livello sanitario in Europa e, in raccordo con la Giunta, laddove i tempi di presentazione e i contenuti ne confermino l'opportunita', la partecipazione alla consultazione di cui al Libro Verde sulla promozione della mobilita' transfrontaliera dei giovani;

c) auspica di proseguire nella partecipazione al processo legislativo comunitario relativo alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, COM (2008) 414 def., in particolare riservandosi l'Assemblea di esprimere osservazioni al Governo sull'eventuale proposta modificata laddove tempi e contenuti ne confermino l'opportunita', rammentando al contempo l'impegno della Giunta a riferire alle Commissioni assembleari competenti, circa le decisioni raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 46, comma 4, dello Statuto, come previsto nella Risoluzione approvata dalla I Commissione assembleare il 16 ottobre 2008;

d) auspica di proseguire, sia Giunta che Assemblea per le parti di rispettiva competenza, nell'impegno a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualita' della legislazione posti a livello europeo, tenendo conto delle raccomandazioni rivolte agli Stati dalla Commissione Europea in occasione della recente adozione del pacchetto "Legiferare Meglio"; applicando i parametri indicati dalla L.R. n. 16 del 2008, articolo 2, in riferimento ai suddetti obiettivi nell'attivita' di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario; proseguendo nell'attivita' di controllo del rispetto del principio di sussidiarieta' quale contributo agli obiettivi di qualita' della legislazione, anche a seguito di sollecitazione proveniente dalle sedi di cooperazione interistituzionale, qual e' il Network Sussidiarieta' del Comitato delle Regioni; proseguendo nell'attivita' di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, gia' avviata dalla Regione Emilia-Romagna;

e) invita la Giunta alla presentazione del progetto di legge comunitaria regionale 2009 ai sensi della L.R. n. 16 del 2008, articoli 8 e 9, per provvedere al recepimento della Direttiva 2006/123/CE, cd. "Direttiva Servizi"; per provvedere alla modifica della L.R. n. 42 del 1993 in materia "maestro di sci" al fine di rimediare alla procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana; per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle cd. "reti europee" con altre istituzioni regionali o locali dell'Unione Europea; infine, individua come riferimento per l'adozione della legge comunitaria regionale 2009 il termine di recepimento della Direttiva 2006/123/CE;

f) invita altresì la Giunta ad avviare l'approfondimento circa l'eventuale recepimento da parte della Regione Emilia-Romagna, con legge comunitaria regionale, della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, a seguito dell'adozione finale della proposta di Direttiva stessa e qualora emergano profili di competenza regionale, ritenendo altresì che l'approfondimento dovrebbe essere avviato già nella fase di formazione della Direttiva, in modo da intervenire tempestivamente nella successiva fase di attuazione;

g) impegna la Giunta e l'Assemblea, per le parti di rispettiva competenza, ad adottare indicativamente entro l'anno 2009, gli atti di attuazione della L.R. n. 16 del 2008, in particolare dell'articolo 4 (Rapporti Giunta - Assemblea legislativa), oltre che degli articoli 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) e 19, comma 2, in riferimento all'attuazione del Capo III (attività di rilievo internazionale della Regione) della stessa legge regionale;

h) si impegna ad inviare gli eventuali atti approvati in esito all'attività di european scrutiny svolta ai sensi della L.R. n. 16 del 2008 presso l'Assemblea legislativa, alle competenti Commissioni parlamentari, assicurando altresì la propria disponibilità a contribuire alla riflessione generale sulle possibili modalità di attivazione della cooperazione con il Parlamento nazionale prefigurata dal Trattato di Lisbona, di cui può rappresentare un possibile modello proprio l'esperienza della collaborazione realizzatasi in occasione dell'esame della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

i) si impegna a creare e mantenere un rapporto costante tra l'Assemblea legislativa, le Commissioni assembleari e i parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna, per attivare un costante raccordo e scambio di informazioni sulle rispettive attività in fase ascendente, oltre che per rendere noti il sistema e le procedure che consentono all'Assemblea legislativa di intervenire precocemente nel processo decisionale comunitario;

j) si impegna ad inviare alla Camera, al Senato, al Parlamento Europeo, la presente Risoluzione.

Approvata all'unanimità' dei presenti nella seduta antimeridiana del 21 luglio 2009.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

OGG. 5128

I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Risoluzione approvata dalla Commissione
nella seduta pomeridiana del 17 novembre 2009

**PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA ALLA CONSULTAZIONE DEL COMITATO DELLE
REGIONI SUL "LIBRO BIANCO SULLA GOVERNANCE MULTILIVELLO"
LA I^ COMMISSIONE ASSEMBLEARE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"**

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché l'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 *"Norme sulla partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13, 25 dello Statuto regionale"*;

Visto il *Libro Bianco del Comitato delle Regioni sulla Governance Multilivello* adottato nella sessione plenaria del 17 e 18 Giugno 2009;

Valutata l'opportunità di prendere parte alla consultazione generale avviata dal Comitato delle Regioni al fine di esprimere allo stesso Comitato le *osservazioni sul modo migliore per mettere in atto la Governance Multilivello in Europa*;

Valutata altresì l'opportunità, in questo contesto, di segnalare e di mettere a disposizione gli strumenti fin qui sviluppati dall'Assemblea legislativa, che si ritiene possano concorrere agli obiettivi della Governance Multilivello;

Considerata a tal fine la più recente attività avviata dall'Assemblea legislativa in applicazione della legge regionale n. 16 del 2008, in particolare la prima sessione comunitaria e l'esame del programma legislativo 2009 della Commissione europea; l'applicazione della procedura prevista dalla legge regionale n. 16 del 2008 per il controllo della sussidiarietà e per l'esame delle proposte comunitarie, a cui si è accompagnato, di fatto, il primo caso italiano di cooperazione di un'Assemblea legislativa regionale con il Parlamento nazionale (Camera dei Deputati) in fase ascendente - esame della *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera* - COM (2008) 414;

Considerata altresì la più recente attività e gli strumenti sviluppati dall'Assemblea e dalla Giunta regionale sui temi della Qualità della legislazione (il rapporto annuale sulla legislazione, l'analisi di fattibilità delle leggi, il controllo sull'attuazione, l'azione volta alla riduzione degli oneri amministrativi, le consultazioni, le udienze conoscitive, le audizioni e, non ultimo, il controllo della sussidiarietà e l'esame degli atti e delle proposte comunitarie); sui diritti umani (Portale *Pace e diritti Umani*, Bando *R. Cassin*, kit didattico *Diritti si nasce*); sulla promozione della democrazia partecipativa (in particolare i

progetti *Partecipa.net AL* e *Partecipa.rete*); oltre al ruolo attivo della stessa Regione per la costituzione e la partecipazione a reti locali (*Europass*, per il dialogo degli enti locali dell'Emilia – Romagna e dell'insieme del territorio regionale con *EFSA*) e a reti europee (tra cui *Lisbon Regions*, *Erlai*, *Wateregio*, *Errin*, *Ery*), e la partecipazione alla rete *Europe Direct*;

Considerata, con riferimento specifico alle regioni europee a potestà legislativa, l'importanza del ruolo che queste rivestono nell'ambito del processo decisionale comunitario, sul presupposto che la governance multilivello, come modello di buon governo, si fonda sulla responsabilità, sulla partecipazione e sulla cooperazione interistituzionale;

Considerato che le regioni e le province autonome in Italia, sulla base dell'articolo 117 della Costituzione e delle leggi statali n. 131 del 2003 e n. 11 del 2005, possono concorrere al processo decisionale europeo, fin dal suo avvio, concorrendo alla formazione della posizione italiana sulle proposte di atti comunitari nelle materie di loro competenza, ricevendo gli atti, le proposte e le informazioni relative all'attività dell'Unione europea, partecipando ai comitati e ai gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione europea nell'ambito delle delegazioni del governo, dando attuazione alle norme Ue e recependo direttamente le direttive;

Dato atto, che la Giunta regionale dell'Emilia – Romagna (DG Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Internazionali) presenterà un proprio contributo al *Libro bianco sulla Governance Multilivello*, con particolare attenzione al tema del nuovo ruolo della Regione quale facilitatore e promotore di nuovi modelli di governance e di integrazione della programmazione, nonché ai percorsi di sperimentazione di strumenti giuridici di negoziazione quali i patti territoriali ed i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

Invita il Comitato delle Regioni:

1) a rivolgere le proprie raccomandazioni, oltre che agli Stati, direttamente alle Regioni europee a potestà legislativa, affinché queste:

- a. utilizzino pienamente le sedi e gli strumenti messi a disposizione dai rispettivi ordinamenti, per concorrere ad una elaborazione delle politiche che tenga conto il più possibile delle esigenze territoriali e, successivamente, ad una loro attuazione coerente ed efficace,
- b. curino in modo costante un rapporto sempre più stretto con i membri del CdR provenienti dai rispettivi territori regionali e con i parlamentari europei;

2) a rivolgersi alla Commissione europea, facendosi sostenitore dell'invio diretto delle proposte legislative, oltre che ai Parlamenti Nazionali, anche alle Assemblee legislative regionali, al fine di sollecitare l'esame degli atti a livello regionale, sia sotto il profilo del rispetto della sussidiarietà che per gli aspetti di merito;

3) a sollecitare l'esame del Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea a livello regionale e a tener conto degli esiti anche ai fini dell'individuazione delle proprie priorità politiche, raccomandando la tempestività dell'esame a livello regionale e sollecitando l'invio dell'atto politico finale anche al Parlamento Nazionale;

4) a promuovere le relazioni tra gli enti regionali e gli organismi dell'Unione europea che agiscono per il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo – in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali - al fine di instaurare un meccanismo virtuoso e stabile di scambio di buone prassi e per evidenziare le peculiarità territoriali nella tutela dei diritti fondamentali;

5) a promuovere assieme agli altri organi e istituzioni dell'Unione europea e con il supporto delle Assemblee regionali, una campagna di comunicazione e informazione sull'*iniziativa europea dei cittadini*, introdotta dal Trattato di Lisbona, per la richiesta che i cittadini potranno avanzare alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa europea; a farsi promotore e sostenitore dello scambio di conoscenze sugli strumenti già esistenti a livello regionale per la partecipazione dei cittadini e a sostenere assieme agli altri organi e istituzioni dell'Unione europea l'avvio di sperimentazioni, in particolare tra le Assemblee legislative, finalizzate a contribuire alla riflessione sulle modalità di sviluppo dello strumento dell'*iniziativa europea dei cittadini*, e sulle potenzialità di utilizzo e di condivisione, a tal fine, degli strumenti per la partecipazione attualmente disponibili;

6) a promuovere, attraverso i propri membri, incontri pubblici nelle regioni europee con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nelle attività sia del CdR sia delle diverse reti e associazioni europee che con esso collaborano;

7) a proseguire nel sollecitare la Commissione e gli Stati membri affinché le regioni e gli enti locali siano associati in modo adeguato ai principali dibattiti attivi a livello Europeo sul futuro dell'Unione e delle sue principali politiche.
In particolare:

- ad operare affinché le regioni e gli enti locali siano opportunamente informati e coinvolti sia nella fase di revisione e programmazione che di successiva implementazione della Strategia di Lisbona post-2010;
- ad operare affinché le regioni e gli enti locali possano partecipare in modo adeguato agli attuali dibattiti e alle attività dei gruppi di lavoro della Commissione Europea e del Consiglio in materia di revisione di bilancio e riforma della politica di coesione post-2013;

8) a favorire la diffusione delle buone pratiche e la circolazione dell'informazione circa gli strumenti predisposti a livello regionale per la qualità della legislazione, in raccordo con il livello nazionale ed europeo o per facilitare e sostenere tale coordinamento multilivello.

Approvata a maggioranza nella seduta pomeridiana del 17 novembre 2009.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

OGG.5219

I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Risoluzione approvata dalla Commissione
nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 2009

**PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA ALLA
CONSULTAZIONE DEL NETWORK SUSSIDIARIETÀ DEL COMITATO DELLE
REGIONI SULLE DUE RELAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL
CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI: RELAZIONE
SULL'APPLICAZIONE E L'EFFICACIA DELLA DIRETTIVA VIA (DIRETTIVA
85/337/CEE, MODIFICATA DALLE DIRETTIVE 97/11/CE E 2003/35/CE
- COM (2009) 378 DEF. E RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE E
L'EFFICACIA DELLA DIRETTIVA SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (DIRETTIVA 2001/42/CE) – COM (2009) 469 DEF.**

**LA I^ COMMISSIONE ASSEMBLEARE
"BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"**

Considerato che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna è partner del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni fin dal suo avvio sperimentale nel 2005 e che prosegue, tuttora, nella propria partecipazione all'attività del Network, istituito per favorire la circolazione delle informazioni tra gli enti locali e l'Unione europea sui documenti strategici e sulle proposte della Commissione europea che avranno o potranno avere un impatto sulle politiche di cui sono responsabili gli enti locali e regionali;

Considerato che l'Assemblea legislativa partecipa al Network Sussidiarietà prendendo parte, in particolare, alle consultazioni relative agli atti o proposte dell'Unione europea per i quali esiste uno specifico interesse regionale, al fine di contribuire all'esame della sussidiarietà, della proporzionalità, o di altri aspetti di interesse regionale sui quali viene attivata una consultazione del Network nella fase preparatoria del parere del Comitato delle Regioni;

Considerato che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 comporta il rafforzamento del ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea e, per quanto riguarda le Assemblee legislative regionali, introduce il loro coinvolgimento nel controllo della Sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system";

Considerato che la collaborazione con il Comitato delle Regioni nell'ambito del Network si distingue dalla summenzionata collaborazione con il Parlamento Nazionale essendo finalizzata a contribuire allo svolgimento della funzione consultiva attribuita allo stesso Comitato delle Regioni dai Trattati e configurandosi, per l'Assemblea, quale sede di collaborazione interistituzionale che risponde agli obiettivi della governance multilivello e della qualità della legislazione;

Considerato che la Regione Emilia - Romagna partecipa al processo decisionale dell'Unione europea in riferimento agli atti che hanno ad oggetto materie di competenza regionale, come previsto dall'art. 117, 5° comma della Costituzione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;

Considerato che la legge regionale n. 16 del 2008 disciplina la partecipazione della Regione Emilia – Romagna al processo decisionale dell'Unione europea, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto e nel quadro delle norme di procedura statali, esprimendo favore, al suo articolo 3, per la più ampia partecipazione della Regione alle sedi di collaborazione e cooperazione interistituzionale qual è, ad esempio, il Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni, anche ai fini della qualità della legislazione;

Considerato altresì che l'articolo 38, comma 4, del regolamento interno dell'Assemblea individua la procedura applicabile all'esame degli atti e dei progetti dell'Unione europea in riferimento al controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e ad ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale;

Considerato che la Commissione europea ha adottato la *Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE)* - COM (2009) 378 def. e la *Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE)* - COM (2009) 469 def. con le quali, in applicazione dell'obbligo stabilito dalle stesse direttive, riferisce circa l'applicazione e l'efficacia delle direttive VIA e VAS, individuando benefici e difficoltà incontrati dagli Stati membri e prefigurando i possibili miglioramenti da apportare in sede di eventuale revisione, soprattutto con riferimento alla direttiva VIA la cui applicazione si trova in una fase più avanzata;

Considerato che le procedure di VIA e VAS riguardano materie di competenza legislativa anche regionale, su cui la Regione Emilia – Romagna è intervenuta con la legge regionale n. 9 del 1999 (come modificata dalle leggi regionali n. 35 del 2000 e n. 6 del 2009) e con la legge regionale n. 9 del 2008;

Vista la lettera inviata dalla Presidente dell'Assemblea legislativa con nota Prot. n. 33955 del 30 novembre 2009 al Presidente della I Commissione assembleare e al Presidente della III Commissione assembleare;

Visti la *Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE)* - COM (2009) 378 def., la *Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE)* - COM (2009) 469 def. ed il questionario fornito dall'Unità Sussidiarietà del Comitato delle Regioni per l'esame degli atti;

Viste le risposte al suddetto questionario, come predisposte nell'ambito del *Gruppo di lavoro interdirezionale sulla fase ascendente Giunta – Assemblea* con il supporto tecnico della *Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

Visto il parere espresso dalla III Commissione di cui alla nota Prot. n. 35407 del 14 dicembre 2009;

Vista inoltre la Risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa il 21 Luglio 2009 "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario (Sessione comunitaria 2009)";

a) **approva** le risposte al questionario del Comitato delle Regioni sulla Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) - COM (2009) 378 def. e sulla Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) - COM (2009) 469 def., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) **dispone** la trasmissione della presente Risoluzione e delle risposte al questionario all'Unità Sussidiarietà del Comitato delle Regioni entro l'8 gennaio 2010;

c) **dispone** altresì la trasmissione alla Giunta regionale della presente Risoluzione e delle risposte al questionario;

d) **impegna** la Giunta, nell'ambito delle procedure stabilite dalle norme statali e regionali, a prendere parte fin dall'inizio all'eventuale processo decisionale "ascendente" volto alla revisione delle direttive in oggetto cui fanno riferimento le Relazioni della Commissione europea, e ad informare altresì le Commissioni assembleari competenti circa le modalità ed i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia – Romagna al processo decisionale;

e) **dispone** infine la trasmissione della presente Risoluzione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati ai fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari.

Approvata a maggioranza nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 2009.

COMITATO DELLE REGIONI - DIREZIONE LAVORI CONSULTIVI
Commissione DEVE e Unità Reti e sussidiarietà

UNIONE EUROPEA



Comitato delle regioni

QUESTIONARIO SULL'APPLICAZIONE E L'EFFICACIA DELLE DIRETTIVE
VIA E VAS
COM(2009) 378 def. e COM(2009) 469 def.

Presentato per consultazione alla Rete di controllo della sussidiarietà
da José Macário Correia (PT/PPE)

Si prega di compilare e restituire il questionario entro **enerdì 8 gennaio 2010**. Per restituire i questionari una volta compilati, è possibile caricarli direttamente sulla pagina web della Rete di controllo della sussidiarietà (<http://subsidiarity.cor.europa.eu> - dopo aver eseguito il log in), oppure inviarli per e-mail all'indirizzo subsidiarity@cor.europa.eu.

Nome dell'ente da lei rappresentato:	Assemblea legislativa Regione Emilia – Romagna
Persona da contattare:	Anna VOLTAN
Recapito (telefono, e-mail):	tel.: +39 0515275351 e-mail: avoltan@regione.emilia-romagna.it

INTRODUZIONE

Valutazione dell'impatto ambientale (VIA)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (di seguito: "direttiva VIA" o "direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale") è stata introdotta nel 1985 e modificata una prima volta nel 1997¹.

La procedura di valutazione dell'impatto ambientale garantisce che le ripercussioni sull'ambiente dei progetti interessati siano individuate e valutate prima della concessione della rispettiva autorizzazione. Anche il pubblico può intervenire nella valutazione e la procedura di autorizzazione del progetto tiene conto di tutti i dati raccolti. Inoltre il pubblico viene successivamente informato della decisione.

La direttiva VIA illustra le categorie di progetti da sottoporre a valutazione, le procedure che verranno seguite e il contenuto della valutazione.

In seguito alla firma, il 25 giugno 1998, della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico e sull'accesso alla

¹ Direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.

giustizia in materia ambientale da parte della Comunità, la direttiva VIA è stata nuovamente modificata nel maggio 2003.

Valutazione ambientale strategica (VAS)

Scopo della direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ("direttiva sulla valutazione ambientale strategica", in seguito: "direttiva VAS")² è assicurare che gli effetti ambientali di determinati piani e programmi siano individuati e valutati sin dalla fase di preparazione, e comunque prima della loro attuazione. Sia il pubblico che le autorità ambientali possono intervenire formulando osservazioni e nella fase di pianificazione tutti i dati raccolti vengono riuniti per poter essere tenuti nel debito conto. Dopo l'adozione del piano o programma, il pubblico viene informato della decisione e del modo in cui questa è stata presa. Nel caso che siano previsti effetti ambientali significativi di tipo transfrontaliero, lo Stato membro su cui tali effetti dovrebbero esercitarsi e i suoi cittadini vengono informati e possono formulare osservazioni di cui si terrà conto anche nel processo decisionale a livello nazionale.

Grazie al fatto di coinvolgere il pubblico e di tenere conto delle eventuali considerazioni di carattere ambientale dei piani e progetti, la direttiva VAS contribuirà ad una maggiore trasparenza nella loro pianificazione nonché alla realizzazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Si prega di rispondere alle domande seguenti:

A. DIRETTIVE VIA E VAS
<i>1. La sua amministrazione (o i membri della sua associazione) è stata coinvolta nell'applicazione delle direttive VIA o VA, e, in caso affermativo, a che titolo?</i>
La Regione Emilia – Romagna è autorità competente per la VA dei piani e programmi della Regione, delle Province e delle Autorità di Bacino, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e della LR 9/08.
La Regione Emilia – Romagna è, inoltre, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, autorità competente per la VIA ed ha emanato la LR 9/99 che ha attribuito la competenza per la VIA e per lo screening anche a Province e Comuni secondo elenchi positivi allegati alla stessa LR 9/99.

B. DIRETTIVA VIA
<i>2. Alla luce della sua esperienza riguardo all'applicazione della direttiva VIA, ritiene necessario che l'UE migliori il processo di valutazione dell'impatto ambientale modificando la direttiva? Si prega di motivare la risposta.</i>
Si.
Sembra necessario prevedere una integrazione e semplificazione delle procedure previste da differenti norme europee, segnatamente: VAS (Dir.

² Direttiva 2001/42/CE.

2001/42/CE), IPPC (2008/1/CE), Valutazione d'incidenza per le aree SIC e ZPS (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE), autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, per gli scarichi idrici, per la gestione dei rifiuti, in materia di "Permit Trading", etc., al fine di conseguire una migliore, più completa ed integrata considerazione degli aspetti ambientale e superare alcune contraddizioni che si evidenziano tra le differenti normazioni europee.

3. Quali sono, a suo avviso, gli aspetti della direttiva VIA che andrebbero radicalmente migliorati in futuro? È possibile dare più risposte.

a. La procedura di verifica della assoggettabilità

b. La qualità delle valutazioni dell'impatto ambientale, in particolare la qualità delle informazioni utilizzate a tale scopo (procedura di definizione dell'ambito di applicazione), la qualità della documentazione e quella del processo VIA medesimo.

c. Le pratiche adottate per la partecipazione del pubblico

d. Le procedure VIA per i progetti che hanno ripercussioni transfrontaliere

e. Il coordinamento tra la direttiva VIA e altre direttive e politiche comunitarie (ad esempio eventuali sinergie tra la direttiva VIA e la direttiva IPPC³, la direttiva VAS, la direttiva Habitat⁴ e la direttiva Uccelli selvatici⁵, i cambiamenti climatici globali e la politica energetica, ecc.)

f. Altri aspetti (specificare).

a) La procedura di verifica della assoggettabilità (screening).

b) Il processo di scoping.

c) La partecipazione del pubblico.

e) Il coordinamento tra Direttive europee.

4. Quali misure concrete proporrebbe per realizzare questi miglioramenti?

a) Per la procedura di verifica della assoggettabilità (screening) appare utile e necessario assicurare forme di partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico al fine di acquisire una più completa informazione sugli aspetti ambientali inerenti il progetto (come già sperimentato in Emilia-Romagna ai sensi della LR 9/99).

b) Per il processo di scoping va considerata la possibilità di rendere tale processo una fase necessaria ed obbligatoria della procedura di VIA al fine di migliorare ed affinare la qualità delle procedure di VIA;

c) Sembra utile prevedere, all'interno delle procedure di informazione e partecipazione, un ampio ventaglio di procedure di consultazione del pubblico: presentazione di osservazioni in forma scritta; svolgimento di assemblee pubbliche di confronto ("public enqueriers");

confronti tra amministrazioni e cittadini; audizioni pubbliche; confronti tra proponente e cittadini o associazioni presentatori di osservazioni; etc. (come

³ Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, direttiva 2008/1/CE.

⁴ Direttiva 92/43/CEE.

⁵ Direttiva 79/409/CEE.

<p>già sperimentato in Emilia-Romagna ai sensi della LR 9/99).</p> <p>e) E' necessario prevedere una integrazione e semplificazione delle procedure previste da differenti norme europee, segnatamente VA (Dir. 2001/42/CE), IPPC (2008/1/CE), Valutazione d'incidenza per le aree SIC e ZPS (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE), autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, per gli scarichi idrici, per la gestione dei rifiuti, in materia di "Permit Trading", etc., al fine di conseguire una migliore, più completa ed integrata considerazione degli aspetti ambientale (come già sperimentato in Emilia-Romagna ai sensi della LR 9/99).</p>
<p><i>5. Ritiene che questi miglioramenti vadano realizzati a livello UE attraverso misure regolamentari intese a modificare la direttiva VIA, oppure reputa che sarebbe sufficiente ricorrere a soluzioni alternative alla legislazione, vale a dire documenti di orientamento della Commissione europea, impegni volontari, autoregolamentazione, ecc.? Si prega di motivare la risposta.</i></p>
<p>Si reputa necessario per quasi tutti gli elementi citati prevedere misure regolamentari, al fine di dare certezza normativa alle integrazioni delle procedure conseguendo omogeneità di comportamenti degli Stati membri.</p> <p>Si ritengono, inoltre, necessari sia documenti di orientamento, sia linee guida, sia soprattutto prevedere forme di confronto e scambio di esperienze tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.</p>
<p><i>6. Ritiene che i possibili benefici ambientali e la maggiore affidabilità della pianificazione realizzati grazie all'attuazione della direttiva VIA siano proporzionati ai costi sostenuti dalla sua amministrazione e dai promotori per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva stessa?</i></p>
<p>Si.</p> <p>I benefici ambientali compensano abbondantemente i costi sostenuti.</p>
<p><i>7. A suo avviso, gli obblighi imposti dalla direttiva VIA costituiscono degli oneri amministrativi ingiustificati per i promotori o per la sua amministrazione?</i></p> <p><i>In caso affermativo, potrebbe indicare dei modi per ridurre tali oneri ottimizzando o semplificando il processo VIA? Si prega di motivare la risposta.</i></p>
<p>No.</p>
<p><i>8. Ritiene che la direttiva VIA abbia contribuito a una migliore informazione del pubblico e a una sua maggiore partecipazione al processo decisionale? Si prega di motivare la risposta.</i></p>
<p>Si.</p> <p>La previsione di procedure formalizzate di partecipazione hanno visto una crescente partecipazione del pubblico ai processi decisionali, a volte solo per esprimere una propria pregiudiziale opinione, ma ogni tanto anche per evidenziare elementi rilevanti dal punto di vista ambientale che hanno contribuito a migliorare dal punto di vista ambientale la qualità della decisione assunta.</p>

9. Fornire, se possibile, esempi di buone pratiche per la definizione di modelli operativi per attuare la direttiva VIA.

Si segnala la regolamentazione delle procedure di VIA prevista dalla LR 9/99 della Regione Emilia-Romagna e ripresa parzialmente dal recente D. Lgs 4/08 a livello nazionale, in particolare per la integrazione delle procedure.

C. DIRETTIVA VAS

10. Alla luce della sua esperienza riguardo alla direttiva VAS, ritiene necessario che l'UE migliori la valutazione ambientale strategica? Si prega di motivare la risposta.

Si.

Sembra necessario prevedere una più completa e decisa integrazione degli aspetti ambientali nei piani e programmi rafforzando in particolare l'interlocuzione e lo scambio di informazioni e di valutazioni tra le Amministrazioni che predispongono il piano o programma e le Amministrazioni con competenze in materia ambientale.

Sembra inoltre utile prevedere una migliore e formalmente assicurata integrazione (con conseguente semplificazione delle loro procedure) con altre direttive e politiche europee, segnatamente: VIA (Dir. 85/337/CEE), IPPC (2008/1/CE), Valutazione d'incidenza per le aree SIC e ZPS (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE), etc., al fine di conseguire una migliore, più completa ed integrata considerazione degli aspetti ambientali.

11. Quali sono, a suo avviso, gli aspetti della direttiva VAS che andrebbero radicalmente migliorati in futuro? È possibile dare più risposte.

- a) L'ambito di applicazione della direttiva
- b) L'ambito e il contenuto del rapporto ambientale
- c) L'individuazione di "alternative ragionevoli" - l'assenza di definizione di questo concetto
- d) Le consultazioni (del pubblico e delle autorità con competenze in ambito ambientale)
- e) Questioni particolari relative alle consultazioni transfrontaliere
- f) Il monitoraggio degli impatti ambientali significativi
- g) Il coordinamento tra la direttiva VAS e altre direttive e politiche comunitarie (ad esempio eventuali sinergie tra la direttiva VAS e la direttiva IPPC⁶, la direttiva VIA, la direttiva Habitat⁷ e la direttiva Uccelli selvatici⁸, i cambiamenti climatici globali e la politica energetica, ecc.)

⁶ Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, direttiva 2008/1/CE.

⁷ Direttiva 92/43/CEE.

⁸ Direttiva 79/409/CEE.

<p>h) <i>Altri aspetti (specificare)</i></p>
<p>a) Ambito di applicazione. c) Individuazione delle "alternative ragionevoli". f) Monitoraggio g) Coordinamento con altre direttive e politiche.</p>
<p><i>12. Quali misure concrete proporrebbe per realizzare questi miglioramenti?</i></p>
<p>a) Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, sembra necessario prevedere l'esclusione dalla VAS e dalla Verifica di assoggettabilità i piani e programmi, o le loro modifiche minori, meramente attuativi di piani e programmi già sottoposti a VAS, al fine di evitare una inutile duplicazione della valutazione e non inflazionare inutilmente la valutazione stessa.</p> <p>c) Sembra utile provare a dettagliare tramite una migliore definizione normativa delle "alternative ragionevoli", nonché predisponendo opportune linee guida che differenzino le indicazioni per i diversi strumenti di pianificazione e programmazione.</p> <p>f) Appare utile procedere ad una migliore definizione del monitoraggio relativa alla VAS di piani e programmi, definendo normativamente l'obbligo di ogni piano e programma sottoposto a VAS di prevedere il proprio "piano di monitoraggio" e sviluppando linee guida che diano indicazioni comuni su indicatori e modalità di monitoraggio con l'obiettivo di costruire un "core set" di indicatori comuni in grado di rendere confrontabili a livello europeo piani, programmi e relative VAS nonché la loro efficacia in termini ambientali.</p> <p>g) Sembra inoltre utile prevedere una migliore e formalmente assicurata integrazione (con conseguente semplificazione delle loro procedure) con altre direttive e politiche europee, segnatamente: VIA (Dir. 85/337/CEE) ad esempio escludendo la considerazione delle alternative di un progetto previsto da un piano o programma sottoposto a VAS; IPPC (2008/1/CE); Valutazione d'incidenza per le aree SIC e ZPS (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE) ad esempio escludendo la effettuazione della valutazione di incidenza di un progetto compiutamente previsto da un piano o programma sottoposto a VAS; etc..</p>
<p><i>13. Ritiene che questi miglioramenti vadano realizzati a livello UE attraverso misure regolamentari intese a modificare la direttiva VAS, oppure reputa che sarebbe sufficiente ricorrere a soluzioni alternative alla legislazione, vale a dire documenti di orientamento della Commissione europea, impegni volontari, autoregolamentazione, ecc.? Si prega di motivare la risposta.</i></p>
<p>I miglioramenti sono conseguibili in parte tramite modifiche normative ed in parte con provvedimenti amministrativi quali "linee guida", come specificato nella risposta al precedente punto 12.</p>
<p><i>14. Ritiene che i possibili benefici ambientali realizzati grazie all'attuazione della direttiva VAS siano proporzionati ai costi previsti dalla sua amministrazione per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva stessa?</i></p>
<p>Si.</p>

I benefici ambientali compensano abbondantemente i costi sostenuti.

15. A suo avviso, gli obblighi imposti dalla direttiva VAS costituiscono degli oneri amministrativi ingiustificati per i promotori o per la sua amministrazione? In caso affermativo, potrebbe indicare dei modi per ridurre tali oneri ottimizzando o semplificando il processo VAS? Si prega di motivare la risposta.

No.

16. In molti Stati membri si sono registrati dei ritardi nel recepimento della direttiva VAS negli ordinamenti nazionali o regionali. Ciò ha pregiudicato il lavoro svolto dalla sua amministrazione per l'attuazione della direttiva?

Si.

17. Potrebbe fornire esempi di buone pratiche per la definizione di modelli operativi per attuare la direttiva VAS?

No.

D. Eventuali consultazioni future sulla valutazione d'impatto

18. Qualora in futuro la Commissione europea dovesse decidere di presentare delle proposte di modifica delle direttive VIA e/o VAS, probabilmente procederebbe anche a una valutazione d'impatto.

Alla luce del ruolo che gli enti locali e regionali svolgono nell'attuazione di queste direttive, lei sarebbe interessato a partecipare a un'eventuale consultazione sulla valutazione d'impatto effettuata dalla Rete di controllo della sussidiarietà del CdR?

Che genere di informazioni sarebbe disposto a mettere a disposizione del Comitato delle regioni e della Commissione europea (ad esempio: esperienze riguardo all'attuazione delle direttive, eventuali migliori pratiche, informazioni quantitative relative alla VIA e alla VAS e, in particolare, alle relative spese, ecc.)?

La Regione Emilia Romagna è molto interessata a partecipare alla consultazione su VAS e VIA.

Le informazioni disponibili sono tratte dall'esperienza svolta dalla Regione Emilia – Romagna ed in particolare riguardano esperienze sull'attuazione delle Direttive, informazioni quantitative e valutazioni sul miglioramento di VAS e VIA.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

OGG. 5220

I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Risoluzione approvata dalla Commissione
nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 2009

**PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA ALLA
CONSULTAZIONE DEL NETWORK SUSSIDIARIETÀ DEL COMITATO DELLE
REGIONI SULLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI: PIANO D'AZIONE SULLA
MOBILITÀ URBANA - COM (2009) 490 DEF.**

**LA I[^] COMMISSIONE ASSEMBLEARE
"BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"**

Considerato che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna è partner del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni fin dal suo avvio sperimentale nel 2005 e che prosegue, tuttora, nella propria partecipazione all'attività del Network, istituito per favorire la circolazione delle informazioni tra gli enti locali e l'Unione europea sui documenti strategici e sulle proposte della Commissione europea che avranno o potranno avere un impatto sulle politiche di cui sono responsabili gli enti locali e regionali;

Considerato che l'Assemblea legislativa partecipa al Network Sussidiarietà prendendo parte, in particolare, alle consultazioni relative agli atti o proposte dell'Unione europea per i quali esiste uno specifico interesse regionale, al fine di contribuire all'esame della sussidiarietà, della proporzionalità, o di altri aspetti di interesse regionale sui quali viene attivata una consultazione del Network nella fase preparatoria del parere del Comitato delle Regioni;

Considerato che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 comporta il rafforzamento del ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea e, per quanto riguarda le Assemblee legislative regionali, introduce il loro coinvolgimento nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system";

Considerato che la collaborazione con il Comitato delle Regioni nell'ambito del Network si distingue dalla summenzionata collaborazione con il Parlamento Nazionale, essendo finalizzata a contribuire allo svolgimento della funzione consultiva attribuita allo stesso Comitato delle Regioni dai Trattati e configurandosi, per l'Assemblea, quale sede di collaborazione interistituzionale che risponde agli obiettivi della governance multilivello e della qualità della legislazione;

Considerato che la Regione Emilia - Romagna partecipa al processo decisionale dell'Unione europea in riferimento agli atti che hanno ad oggetto materie di competenza regionale, come previsto dall'art. 117, 5° comma della Costituzione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;

Considerato che la legge regionale n. 16 del 2008 disciplina la partecipazione della Regione Emilia – Romagna al processo decisionale dell'Unione europea in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto e nel quadro delle norme di procedura statali, esprimendo favore, al suo articolo 3, per la più ampia partecipazione della Regione alle sedi di collaborazione e cooperazione interistituzionale qual è, ad esempio, il Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni, anche ai fini della qualità della legislazione;

Considerato altresì che l'articolo 38, comma 4, del regolamento interno dell'Assemblea individua la procedura applicabile all'esame degli atti e dei progetti dell'Unione europea in riferimento al controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e ad ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale;

Considerato che il 30 settembre 2009 la Commissione europea ha adottato il Piano d'Azione sulla Mobilità Urbana – COM (2009) 490 def. – che prevede azioni concrete a medio e breve termine volte ad affrontare questioni specifiche connesse alla mobilità urbana in modo integrato, tenendo conto che la responsabilità in materia di mobilità urbana ricade in primo luogo sulle autorità locali, regionali e nazionali e che la collaborazione può offrire molti vantaggi per sostenere l'azione a livello locale, regionale e nazionale e fornire un approccio basato sul partenariato;

Considerato altresì che le azioni previste dal suddetto Piano d'Azione sulla Mobilità urbana riguardano diversi ambiti di interesse per la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali, alla luce dei più recenti strumenti di pianificazione regionale e locale, sia generali che settoriali;

Vista la lettera inviata dalla Presidente dell'Assemblea legislativa con nota Prot. n. 33958 del 30 novembre 2009 al Presidente della I Commissione assembleare e al Presidente della III Commissione assembleare;

Visto il Piano d'Azione della Commissione europea sulla Mobilità Urbana – COM (2009) 490 def. ed il questionario fornito dall'Unità Sussidiarietà del Comitato delle Regioni per l'esame dell'atto;

Viste le risposte al suddetto questionario, come predisposte nell'ambito del *Gruppo di lavoro interdirezionale sulla fase ascendente Giunta – Assemblea* con il supporto tecnico della *Direzione Generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

Visto il parere espresso dalla III Commissione di cui alla nota Prot. n. 35406 del 14 dicembre 2009;

Vista inoltre la Risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa il 21 luglio 2009 "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario (Sessione comunitaria 2009)";

a) **approva** le risposte al questionario del Comitato delle Regioni sul Piano d'Azione della Commissione europea sulla Mobilità Urbana - COM (2009) 490 def., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) **dispone** la trasmissione della presente Risoluzione e delle risposte al questionario all'Unità Sussidiarietà del Comitato delle Regioni entro l'8 gennaio 2010;

c) **dispone** altresì la trasmissione alla Giunta regionale della presente Risoluzione e delle risposte al questionario;

d) **impegna** la Giunta a seguire attivamente l'attuazione del suddetto Piano d'Azione da parte della Commissione europea, al fine di perseguire la coerenza nelle politiche, favorire le opportune sinergie a livello regionale e locale e utilizzare, laddove opportuno, gli strumenti messi a disposizione dal Piano;

e) **dispone** infine la trasmissione della presente Risoluzione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati ai fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari.

Approvata all'unanimità nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 2009.

COMITATO DELLE REGIONI - DIREZIONE LAVORI CONSULTIVI
Commissione COTER e unità Reti e sussidiarietà

UNIONE EUROPEA



Comitato delle regioni

QUESTIONARIO IN MERITO AL PIANO D'AZIONE SULLA MOBILITÀ
URBANA
COM(2009) 490 def.

Presentato per consultazione alla Rete di controllo della sussidiarietà
da Sir Albert BORE (UK/PSE)

Si prega di compilare e restituire entro **venerdì 8 gennaio 2010**. È possibile caricare direttamente i questionari compilati sulla pagina web della Rete di controllo della sussidiarietà (<http://subsidiarity.cor.europa.eu> - è necessario eseguire il log in). In alternativa, è possibile inviarli per e-mail all'indirizzo subsidiarity@cor.europa.eu.

Nome dell'ente:	Assemblea legislativa Regione Emilia - Romagna
Persona da contattare:	Anna VOLTAN
Recapito (telefono, e-mail):	tel.: +39 0515275351 e-mail: avoltan@regione.emilia-romagna.it

INTRODUZIONE

Il piano d'azione sulla mobilità urbana consiste in un vasto pacchetto di misure di sostegno volto a fornire alle autorità locali, regionali e nazionali incentivi, strumenti e un sostegno per sviluppare all'interno dell'UE una cultura della mobilità urbana sostenibile che favorisca la competitività, rispetti l'ambiente e promuova una società inclusiva e coesa. La mobilità urbana non va considerata in maniera a sé stante, bensì affrontata tenendo presenti gli obiettivi di altre politiche comunitarie (coesione, ambiente, crescita e occupazione).

Il piano d'azione comprende soluzioni pratiche a breve e medio termine sotto forma di 20 azioni suddivise in sei aree tematiche⁹. Le azioni dovranno essere avviate entro il 2012 e si fonderanno su un partenariato con le autorità locali, regionali e nazionali e sul loro impegno volontario, in cooperazione con la Commissione europea in determinati settori. Esse verranno attuate tramite i programmi e gli strumenti comunitari esistenti. La Commissione europea sottolinea che le autorità locali, regionali e nazionali saranno libere di servirsi del sostegno e degli strumenti offerti dal piano e che tutte le azioni verranno realizzate nel quadro dei programmi e degli strumenti già esistenti.

⁹ Promozione delle politiche integrate, diritti dei cittadini, trasporti urbani non inquinanti, finanziamenti, condivisione delle esperienze e delle conoscenze, ottimizzazione della mobilità urbana.

Si prega di rispondere alle domande seguenti:

A. Sussidiarietà e proporzionalità
<p><i>1. Date le competenze degli enti locali e regionali nel vostro paese, quale dovrebbe essere secondo voi il ruolo dell'UE nella realizzazione di una mobilità urbana sostenibile?</i></p> <p><i>Motivare, se possibile, la risposta.</i></p>
<p>Parallelamente al basilare supporto finanziario che rafforzi le politiche integrate e gli Accordi Regioni-Enti locali nei vari Stati europei, è necessario che l'Unione europea continui a sostenere e promuovere gli indirizzi e le strategie individuate nel Libro verde: "Verso una nuova cultura della mobilità urbana" (COM 2007-551), nella Risoluzione del Parlamento Europeo sui piani d'azione della mobilità urbana (2008/2217-INI) e nell'ultima Comunicazione sul Piano d'azione sulla mobilità urbana" (COM 2009-490). E' necessario che i finanziamenti europei siano legati strettamente a queste politiche comunitarie e vadano a supportare dei piani di azione integrati sia a livello territoriale sia settoriale. In questo quadro è essenziale anche la collaborazione e condivisione, oltre che delle municipalità e degli altri enti locali, degli Stati e delle Regioni europee, nonché dei cittadini e imprese europee.</p>
<p><i>2. Ritenete che le azioni proposte siano idonee a conseguire in modo soddisfacente l'obiettivo di una mobilità urbana sostenibile nell'Unione europea?</i></p> <p><i>Motivare, se possibile, la risposta.</i></p>
<p>Le azioni di mobilità urbana tracciate per il 2009-2012 sono sicuramente mirate alla sostenibilità, però occorre inquadrarle in politiche strategiche multisettoriali che vadano a coinvolgere e integrino molteplici misure relative al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile, ma anche politiche ambientali e delle attività produttive e edilizie, sull'esempio dei regionali Accordi di Qualità dell'Aria (Vd. punto 10 del questionario).</p> <p>In tale contesto, è probabilmente necessario, per amplificarne la portata e i risultati, che i sei temi proposti siano pianificati e accorpati in grandi macroaree con azioni che devono anche coinvolgere aziende e operatori di settore e i cittadini stessi, come ad esempio: raccordo tra le pianificazioni di settore ai vari livelli territoriali, piani di rinnovo del parco veicoli, piani di infomobilità sul trasporto pubblico e privato, mobilità ciclo-pedonale e accessibilità ai centri urbani, interscambio modale, attrattività e riqualificazione del trasporto pubblico ecc. ecc.</p>
B. Collegamento con le altre politiche dell'UE:
<p><i>3. Pensate che le azioni proposte possano contribuire a una maggiore coesione economica, sociale e territoriale nei centri urbani e periurbani?</i></p>
<p>Sicuramente tali azioni devono essere associate a una integrazione e ad un controllo pianificato del territorio, che prevede ad. es. per il settore mobilità la</p>

previsione di insediamenti, laddove siano presenti o programmate adeguate infrastrutture di urbanizzazione, per contrastare lo sprawl urbano.

4. Ritenete che le azioni proposte possano favorire la realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia e cambiamenti climatici?

Si e con maggiore forza se focalizzate come sopradescritto nei punti precedenti.

5. Sareste favorevoli all'introduzione di una dimensione relativa alla mobilità urbana nei piani d'azione per l'energia sostenibile che dovranno essere predisposti dalle città nel contesto del Patto dei sindaci?

E' importante che il Piano di azione per la Mobilità Sostenibile previsto dal "Patto dei Sindaci" raccordi le diverse tematiche e i diversi piani e che prepari ad es. anche un inventario base delle emissioni in linea con le pianificazioni (esistenti e in prospettiva) dei vari settori (urbanistica, edilizia, trasporti, ambiente, attività produttive...) per arrivare a una quantificazione chiara e trasparente dei scenari attuali e futuri e dei relativi obiettivi e indicatori di risultato.

C. Azioni aggiuntive necessarie

6. Ritenete che vi siano altre linee d'azione, o linee d'azione aggiuntive, relative alla mobilità urbana che non figurano nel piano d'azione?

I sei temi proposti (promuovere la politica integrata, concentrarsi sui cittadini, trasporti urbani meno inquinanti, rafforzamento dei finanziamenti, condividere l'esperienza e la conoscenza e ottimizzare la mobilità urbana) sono sicuramente esaustivi e sarà importante l'accompagnamento e la conduzione della Commissione europea durante la fase attuativa del piano.

7. Sareste favorevoli alla creazione di uno strumento finanziario specifico per incoraggiare le aree urbane e metropolitane a elaborare piani integrati per la mobilità urbana?

Ritenete che l'accesso a tale strumento finanziario dovrebbe essere subordinato a determinate condizioni?

Il finanziamento alla elaborazione dei piani della mobilità sarebbe sicuramente un volano importante per il loro sviluppo, inquadrati in un contesto programmatico generale e in una pianificazione degli interventi da attuarsi e dei risultati attesi.

8. Sareste favorevoli ad ampliare la portata del piano d'azione tramite incentivi finanziari e/o un sistema di premi? Nel suo parere in merito al Libro verde sulla mobilità urbana¹⁰ il CdR suggerisce di istituire un riconoscimento analogo alle "bandiere blu" europee, da assegnare sulla base di indicatori specifici alle aree urbane con bassi livelli di inquinamento e di congestione.

¹⁰ CdR 236/2007 fin.

La raccolta degli indicatori della mobilità urbana e del trasporto pubblico è essenziale per definire degli obiettivi specifici di miglioramenti e in tale quadro potrebbe essere inserito un sistema incentivante.

9. Quali sarebbero per voi le priorità d'azione/attuazione?

Quelle concordate tra i diversi enti territoriali, che ne pianificano l'attuazione ai vari livelli, per perseguire una migliore efficacia di risultati e un impatto minore (sociale ed economico) sul territorio.

D. Buone pratiche ed esperienze:

10. Il vostro comune/città o regione (o i membri della vostra associazione) hanno già attuato misure o iniziative per contribuire a una mobilità urbana sostenibile in linea con il piano d'azione (es. attuazione di piani per la mobilità urbana, diritti dei passeggeri dei trasporti urbani, regole e buone pratiche in materia di accesso alle zone verdi, piattaforme di scambio di informazioni, ecc.)?

Si prega di descrivere sinteticamente le misure o iniziative adottate.

Accordi per la Qualità dell'Aria:

Il 15 settembre 2009 la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con le 9 Province e con i 13 Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti **l'VIII Accordo di programma sulla qualità dell'aria - Aggiornamento 2009-2010**, per la messa in atto di misure dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico. Tale Accordo è stato elaborato in coerenza e in continuità con i precedenti sottoscritti annualmente dal 2002. In tale ambito tutte le nove Province hanno elaborato, a partire dal 2005, i Piani di risanamento della qualità dell'aria, sulla base della delega ricevuta dalla Regione.

L'accordo 2009-10, inoltre, ribadisce sul fronte del traffico le misure degli anni precedenti. E' prevista la limitazione alla circolazione privata nelle aree urbane dal lunedì al venerdì e dalle 8,30 alle 18,30 per i veicoli nel periodo invernale (da ottobre a marzo) per i veicoli più inquinanti. Gli annuali Accordi di programma sulla Qualità dell'aria impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell'ambito della mobilità sostenibile, della logistica regionale, dell'edilizia sostenibile e delle attività produttive. In tale ambito le risorse pubbliche e private investite complessivamente in Emilia-Romagna dal 2001 al 2010 ammontano a 963 Milioni di Euro, di cui 523 Milioni provenienti dalla Regione (oltre 291 Milioni di Euro nel triennio 2007-2010).

Le voci di spesa più significative riguardano il rinnovo del parco autobus regionale (al fine di renderlo meno inquinante), il potenziamento delle piste ciclabili e della mobilità sostenibile delle persone, il rinnovo del materiale rotabile ferroviario sulle linee di competenza regionale e il contenimento dei consumi energetici in campo produttivo e civile.

Oltre ai comuni sottoscrittori vi è stata l'adesione volontaria sempre più massiccia nel tempo, di molti altri comuni del territorio regionale. Infatti l'adesione dei Comuni della nostra Regione agli Accordi di Qualità dell'Aria è andata sempre in crescendo negli ultimi periodi invernali. Infatti, sono oltre 90 i Comuni aderenti all'ultimo Accordo, a dimostrazione dell'elevato grado di coinvolgimento raggiunto di tali Accordi, che rappresentano una popolazione

di oltre 2,7 Mln di abitanti, circa i 2/3 dell'intera popolazione regionale. Di questa esperienza multisettoriale e anche delle tematiche emergenti nel campo europeo e nazionale, tiene conto l'aggiornamento del Piano Integrato dei trasporti della Regione Emilia-Romagna 2010-2020, il cui documento preliminare è stato approvato con la Delibera di Giunta Regionale n.1877 del 23 Novembre 2009.

E. Legiferare meglio

11. Ritenete che la valutazione d'impatto che accompagna il piano d'azione sia completa e tenga conto degli aspetti che riguardano specificamente gli enti locali e regionali?

Sicuramente è un buon punto a supporto delle strategie del Piano che deve essere supportata dall'azione delle autorità locali, regionali e nazionali.

12. Ritenete che l'attuazione del piano d'azione comporterà maggiori costi finanziari o amministrativi per la vostra città, ente locale o regione?

Dovrà favorire la concertazione e quindi anche la convergenza di finanziamenti significativi ("fare massa") su scelte strategiche e operative concordate da Regioni ed Enti locali, per arrivare a risultati più efficaci, focalizzando la necessità di un utilizzo mirato e condiviso delle risorse (ancorché limitate) messe in campo.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

OGG.5285

**I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"
Risoluzione approvata dalla Commissione
nella seduta pomeridiana del 12 gennaio 2010**

**PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA ALLA CONSULTAZIONE AVVIATA DALLA
COMMISSIONE EUROPEA CON IL LIBRO VERDE "DIRITTO DI
INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI" – COM (2009) 622 DEF.**

**LA I^A COMMISSIONE "BILANCIO, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI"
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA**

Considerato che l'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, ha introdotto il nuovo diritto di iniziativa dei cittadini europei, sulla base del quale: *cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei Trattati;*

Considerato che la Commissione europea, con il proprio Libro Verde "Diritto d'iniziativa dei cittadini europei", COM (2009) 622 def. dell'11 novembre 2009, ha avviato una consultazione pubblica volta a *raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate sui principali temi che daranno forma al futuro regolamento*, che il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno su proposta della Commissione europea, per stabilire le procedure e le condizioni necessarie all'esercizio del nuovo diritto di iniziativa dei cittadini europei, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea;

Considerato altresì che nel proprio Libro Verde la Commissione europea afferma che: *l'esperienza ... delle autorità pubbliche in ordine ad un analogo diritto di iniziativa popolare previsto negli Stati membri risulterebbe estremamente interessante nell'ambito di questa consultazione;*

Considerato che la Risoluzione approvata da questa Commissione assembleare il 17 novembre 2009 esprimeva l'interesse dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna in riferimento al nuovo diritto di iniziativa legislativa dei cittadini europei istituito dal Trattato di Lisbona, in quell'occasione formulando un invito al Comitato delle Regioni affinché avvii con gli altri Organi e Istituzioni dell'Unione europea specifiche azioni a favore della conoscenza e dello sviluppo dello strumento dell'iniziativa europea dei cittadini, anche con il sostegno delle Assemblee regionali;

Considerato che partecipando a questa consultazione l'Assemblea legislativa dell'Emilia – Romagna ha l'opportunità di contribuire al dibattito avviato dalla Commissione europea offrendo gli spunti provenienti dalla legislazione

regionale vigente in Emilia – Romagna e dall'esperienza e dagli strumenti fin qui sviluppati anche ai fini della partecipazione dei cittadini;

Vista la lettera inviata dalla Presidente dell'Assemblea legislativa con nota Prot. n. 36423 del 22 dicembre 2009 al Presidente della I Commissione assembleare;

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché gli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13, 25 dello Statuto regionale";

Vista la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 "Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica";

Visto l'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea;

Visto il Libro Verde "Diritto d'iniziativa dei cittadini europei" adottato dalla Commissione europea l'11 novembre 2009 - COM (2009) 622 def.;

Vista inoltre la Risoluzione "Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna alla Consultazione del Comitato delle Regioni sul "Libro Bianco sulla *Governance Multilivello*" approvata da questa Commissione assembleare il 17 novembre 2009;

Vista infine la Risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa il 21 luglio 2009 "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario (Sessione comunitaria 2009)";

delibera

a) **di approvare** le risposte alla consultazione della Commissione europea allegata alla presente Risoluzione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) **di disporre** la trasmissione da parte dell'Assemblea legislativa della presente Risoluzione e dell'allegato:

- alla Commissione europea entro il 31 gennaio 2010;
- alla Giunta regionale;
- al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati anche ai fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
- ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna;
- al Comitato delle Regioni.

Approvata all'unanimità nella seduta pomeridiana del 12 gennaio 2010.

Allegato alla Risoluzione ogg. 5285

**Questionario estratto dal LIBRO VERDE della Commissione europea
"Diritto d'iniziativa dei cittadini europei"
COM (2009) 622 def.**

1. Numero minimo di Stati membri da cui i cittadini devono provenire

Domande

Un terzo del numero complessivo di Stati membri rappresenterebbe un "numero significativo di Stati membri", come richiede il Trattato?

Si, anche perché coincide con quanti sono gli Stati previsti per una cooperazione rafforzata. Naturalmente dovrà essere richiesto un comitato promotore.

In caso contrario, quale soglia sarebbe adeguata e perché?

2. Numero minimo di firme per Stato membro

Domande

Lo 0,2% della popolazione complessiva di ciascuno Stato membro rappresenterebbe una soglia adeguata?

Per quanto riguarda la Regione Emilia – Romagna, si evidenzia che la normativa regionale riconosce l'iniziativa legislativa popolare a 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione (Statuto art. 18 e l.r. 34/99 art. 1), pari allo 0,125% della popolazione regionale.

Data la dimensione europea dell'iniziativa, la percentuale dello 0,2% appare dunque una soglia adeguata.

In caso contrario, quali altre soluzioni garantirebbero che un'iniziativa popolare sia effettivamente rappresentativa di un interesse dell'Unione?

3. Età minima per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei

Domande

L'età minima richiesta per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere legata all'età minima per la partecipazione alle elezioni europee in ciascuno Stato membro?

Si.

Per quanto riguarda la legislazione vigente in Emilia–Romagna, essa riconosce l'iniziativa ad elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Si tratta di soggetti che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni), che consente l'esercizio del diritto di voto alle elezioni regionali.

In caso contrario, quali altre ipotesi sarebbero adeguate e perché?

4. Forma e formulazione di un'iniziativa dei cittadini europei

Domande

Sarebbe sufficiente e opportuno disporre che un'iniziativa enunci chiaramente l'oggetto e le finalità della proposta che esorta la Commissione ad agire?

Si. Il Comitato promotore dovrà assicurare la traduzione nelle lingue degli altri Stati interessati.

Quali altri requisiti bisognerebbe eventualmente definire circa la forma e la formulazione di un'iniziativa popolare?

Occorre considerare che un'iniziativa da proporre in diversi Stati membri, perché abbia successo e sia effettivamente utilizzata, deve necessariamente essere più semplice (anche per ragioni di traduzione) di quelle presentate a livello nazionale e/o locale. Ad oggi, l'esperienza italiana, sia regionale che nazionale, mostra uno scarso utilizzo di questo istituto da parte dei cittadini.

Per quanto riguarda la legislazione della Regione Emilia – Romagna la proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge redatto in articoli, accompagnato da relazione che ne illustri le finalità e il contenuto (art. 2 comma 1, l.r. 34/99). Una recente innovazione contenuta nello Statuto regionale prevede anche la possibilità, per i cittadini, di sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali (articolo 18 dello Statuto regionale e articolo 10-bis l.r. 34/99).

Inoltre, la stessa legge regionale consente ai cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare di chiedere assistenza nella redazione dei testi agli uffici legislativi dell'Assemblea legislativa (articolo 4, l.r. 34/99).

Nel caso dell'iniziativa europea dei cittadini, presso il Parlamento europeo e su richiesta dei comitati promotori, potrebbe essere prevista una analoga assistenza nella redazione dei testi, a cui potrebbe aggiungersi l'assistenza per la traduzione nelle altre lingue. L'assistenza nella redazione dei testi potrebbe comprendere anche un supporto per verificare la competenza dell'Unione nel settore interessato dall'iniziativa popolare.

5. Requisiti in materia di raccolta, verifica e autenticazione delle firme

Domande

A livello dell'Unione, andrebbe fissata una serie comune di requisiti procedurali applicabili per la raccolta, verifica e autenticazione delle firme da parte delle autorità degli Stati membri?

Sarebbe utile. Il Parlamento europeo potrebbe offrire un supporto ai comitati promotori, fornendo assistenza circa le procedure da seguire (oltre che nella redazione dei testi e nelle traduzioni, vedi risposta al punto 4).

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare nella Regione Emilia-Romagna, la disciplina regionale (artt. 7, 8 e 9 della l.r. 34/99) prevede il deposito per la vidimazione – da parte di tre rappresentanti designati dai promotori dell'iniziativa - presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dei fogli destinati alla raccolta delle firme, quindi gli elementi della sottoscrizione (firma, nome e cognome, luogo e data di nascita, Comune nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto) nonché l'autenticazione delle firme, e infine il corrispondente controllo di regolarità oggetto di deliberazione di organo terzo ossia della Consulta di garanzia statutaria.

Si evidenzia che le attività di sopra descritte sono precedute (ex artt. 5 e 6 della l.r. 34/99) dal deposito da parte di tre elettori (c.d. promotori) presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea del testo del progetto di legge con la relazione, su fogli firmati da non meno di 300 e non più di 400 elettori; eseguito, con esito positivo, un controllo di regolarità su almeno 300 firme segue l'esame di ammissibilità della proposta da parte di un organo terzo, la Consulta di garanzia statutaria.

Il deposito del testo del progetto di legge è finalizzato al controllo da parte della Consulta di garanzia statutaria (organo autonomo e indipendente), del rispetto dei limiti all'esercizio dell'iniziativa popolare posti dallo Statuto regionale e dalla legge regionale. Tale controllo avviene dopo il deposito e prima della raccolta di tutte le firme necessarie, in modo tale da evitare che la raccolta si svolga inutilmente per iniziative non ammissibili. Ciò vale a verificare, in primo luogo, il rispetto delle competenze e dei limiti previsti dallo Statuto. L'iniziativa popolare, infatti, non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio (articolo 18 comma 4, dello Statuto). Inoltre, non è ammessa nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa (articolo 18 comma 4, dello Statuto).

In quale misura gli Stati membri dovrebbero poter emanare disposizioni specifiche a livello nazionale?

Appoggiarsi alle legislazioni degli Stati sarà necessario ma sarebbe opportuno creare uno strumento comune che proprio per la sua differenza rispetto a quelli già esistenti negli Stati e nelle regioni nazionali sia chiaramente identificabile dai cittadini come europeo.

Occorrono procedure specifiche per garantire che i cittadini dell'Unione possano sostenere un'iniziativa popolare a prescindere dal paese di residenza?

La domanda non appare formulata chiaramente.

I cittadini dovrebbero poter sostenere un'iniziativa popolare in linea? In caso affermativo, quali criteri di sicurezza e di autenticazione andrebbero previsti?

La possibilità di utilizzare le nuove tecnologie per presentare la proposta on line sarebbe particolarmente utile, data la dimensione europea dell'iniziativa popolare, purchè siano risolte le questioni relative alla sicurezza, per non generare diffidenza nei confronti dello strumento, e sia comunque assicurato l'esercizio del diritto a quei cittadini che non dispongono o non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie.

Per quanto riguarda l'esperienza dell'Emilia-Romagna, si segnala che nel 2005 essa ha coordinato e sviluppato, assieme ad altre 21 amministrazioni locali, il progetto di e - democracy *Partecipa.net* (<http://www.partecipa.net>) nato con l'intento di favorire il dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione in Emilia-Romagna e sperimentare alcuni strumenti di e - democracy all'interno di concreti processi partecipativi. Dal 2005, l'Assemblea legislativa regionale sperimenta il percorso *Partecipa.net-AL* per promuovere il dialogo e l'interazione diretta e online nelle scuole e fra scuole e realtà locali. Grazie alle potenzialità e all'accessibilità degli strumenti di e-Democracy, il percorso è aperto anche all'intera cittadinanza, ovvero a tutti coloro che desiderano attivare percorsi di dialogo con l'Istituzione regionale. Nel complesso, uno strumento siffatto, a maggior ragione se potenziato alla luce delle opportunità di fruizione del sapere e delle informazioni e di interazione sociale offerte dal Web 2.0, risulta adatto ed adattabile a qualsiasi contesto e a qualsiasi politica. Potrebbe pertanto porsi come un valido supporto per creare le procedure e le condizioni necessarie per l'esercizio di un'iniziativa europea dei cittadini. L'idea potrebbe essere di riutilizzare i metodi definiti ed adottati nell'ambito del progetto *Partecipa.net* e, in particolare, di *Partecipa.net-AL* per estendere gli strumenti previsti (opportunamente integrati e sviluppati su piattaforma Plone) in un'ottica di riuso delle soluzioni adottate anche a livello europeo. Gli strumenti proposti potrebbero essere integrati attraverso la creazione di un ambiente web ad hoc, che potrebbe essere messo a disposizione dalla stessa Commissione europea anche ai fini della registrazione delle iniziative, in collegamento con analoghe piattaforme elettroniche esistenti a livello regionale e/o nazionale nei diversi Stati membri che consentano, laddove possibile, la gestione online delle procedure.

6. Termine per la raccolta di firme

Domande

Si dovrebbe fissare un termine per la raccolta delle firme?

Si.

In caso affermativo, il termine di un anno risulterebbe adeguato?

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare nella Regione Emilia-Romagna, sono previsti 180 gg a decorrere dalla vidimazione del foglio vidimato col numero uno (art. 9 della l.r. 34/99).

7. Registrazione delle iniziative proposte

Domande

È da ritenersi necessario un sistema obbligatorio di registrazione delle iniziative proposte?

Si.

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare nella Regione Emilia-Romagna non vi è riscontro diretto a tale quesito se con la registrazione s'intende essenzialmente individuare il termine a decorrere dal quale deve

aver luogo la raccolta delle firme; se, invece, s'intende -attraverso la registrazione - fornire ai promotori riscontro e conferma della iniziativa oltre che garantire la trasparenza dell'iniziativa, è di interesse evidenziare che (l.r. 34/99 art. 5) in esito al deposito (cfr. punto 5) da parte dei promotori del testo del progetto di legge con le firme di non meno di 300 e non più di 400 elettori, il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, verbale che, certifica, tra l'altro, l'avvenuto deposito. Si veda inoltre la risposta al primo quesito del punto 5.

In caso affermativo, è accettabile che tale registrazione possa avvenire utilizzando un apposito sito Internet messo a disposizione dalla Commissione europea?

Si. A questo proposito si veda la risposta all'ultimo quesito del punto 5.

8. Requisiti che devono soddisfare gli organizzatori - Trasparenza e Finanziamento

Domande

Quali condizioni specifiche andrebbero imposte agli organizzatori di un'iniziativa per garantire la trasparenza e un controllo democratico?

Si dovrebbe predisporre un codice di condotta per i comitati promotori: chiara identificazione dei proponenti, chiara identificazione di eventuali sponsor almeno per quel che riguarda le spese pubblicitarie.

È auspicabile che gli organizzatori siano tenuti a fornire informazioni sugli aiuti e sul finanziamento ricevuti per un'iniziativa?

Si, vedi sopra.

9. Esame di un'iniziativa dei cittadini europei da parte della Commissione

Domande

Andrebbe previsto un termine per l'esame di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione?

Si.

In ambito regionale l'iniziativa dei cittadini è presentata direttamente all'organo legislativo. Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, l'art. 18, comma 5, dello Statuto prevede i tempi di esame da parte dell'Assemblea legislativa: trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea legislativa si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.

10. Iniziative riguardanti il medesimo argomento

Domande

È opportuno introdurre norme volte ad evitare che iniziative dei cittadini vengano rispettivamente presentate sul medesimo tema?

Il sistema di registrazione di cui al punto 7, per la trasparenza che sarebbe in grado di assicurare, potrebbe essere già di per sé sufficiente ad evitare la presentazione di una medesima iniziativa. Dovrebbe però essere mantenuta ferma la distinzione tra il caso della presentazione di una medesima iniziativa, sul medesimo tema e di identico contenuto, da quello della presentazione di una iniziativa diversa sul medesimo tema. Vale a dire che dovrebbe essere possibile presentare iniziative che riguardano lo stesso tema ma che propongono discipline differenti.

In caso affermativo, il modo migliore per evitare questo rischio consisterebbe nell'introdurre meccanismi dissuasivi o termini tassativi?

L'introduzione di termini tassativi potrebbe essere prevista soprattutto per evitare la ripresentazione di iniziative identiche già respinte prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo minimo.

**LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA
AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER
L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE
COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 23 luglio 2010 n. 7

INDICE

**TITOLO I - OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Capo I - Norme di carattere generale

Art. 1 - Oggetto e finalità

**Capo II - Norme in materia di sportello unico per le attività produttive
(SUAP)**

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 3 - Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP

TITOLO II - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I - Disposizioni in materia di turismo

Sezione I - Strutture ricettive turistiche

*Art. 4 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004,
previsione della DIA*

*Art. 5 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle
funzioni regionali*

*Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla
definizione delle strutture ricettive*

*Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle
case per ferie*

*Art. 8 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004
concernente gli appartamenti ammobiliati*

*Art. 9 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004
concernente l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione*

*Art. 10 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004
concernente strutture all'aria aperta non aperte al pubblico*

*Art. 11 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004
concernente aree di sosta temporanea*

*Art. 12 - Modifiche alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 16 del
2004*

*Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004,
previsione della DIA per le strutture alberghiere e all'aria aperta*

*Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004
sulla permanenza dell'esercizio*

*Art. 15 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004,
previsione della DIA per le strutture extralberghiere*

*Art. 16 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla
somministrazione*

*Art. 17 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla
rappresentanza*

*Art. 18 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui
requisiti*

- Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione*
- Art. 20 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami*
- Art. 21 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione*
- Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione*
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione*
- Art. 24 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati*
- Art. 25 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni*
- Art. 26 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni*
- Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sull'occasionalità*
- Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei*

Sezione II - Professioni turistiche

- Art. 29 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche*
- Art. 30 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l'esercizio dell'attività*
- Art. 31 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe*
- Art. 32 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento*
- Art. 33 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti*
- Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci*
- Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci*
- Art. 36 - Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard*
- Art. 37 - Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti*
- Art. 38 - Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina*

Sezione III - Attività delle agenzie di viaggi e turismo

- Art. 39 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sull'apertura*
- Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali di agenzia di viaggio e turismo*

Capo II - Disposizioni in materia di commercio

- Art. 41 - Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita*
- Art. 41 bis - Sanzioni*

Capo III - Disposizioni in materia di sanità

- Art. 42 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo*
- Art. 43 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria*
- Art. 44 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria*
- Art. 45 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale*

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE E DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

- Art. 46 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004*
- Art. 47 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004*
- Art. 48 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004*
- Art. 49 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002*
- Art. 50 - Disposizioni in materia di organizzazione regionale*
- Art. 51 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984.
Norma transitoria. Abrogazioni*
- Art. 52 - Intese in materia di aree naturali protette*
- Art. 53 - Modifiche all'articolo 122 della legge regionale n. 3 del 1999*

TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I
Norme di carattere generale

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

- a) in materia di sportello unico per le attività produttive;
- b) di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
- c) per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 concernente la professione di maestro di sci;
- d) in materia di partecipazioni societarie.

2. La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la libertà di stabilimento nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale.

Capo II
Norme in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Art. 2
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

3. Il SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.

4. Il SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento adegua la normativa regionale alle

disposizioni del presente articolo.

Art. 3

Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP

1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.
2. La Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell'ambito delle attività della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabili dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008. A tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell'ambito dell'apposito portale regionale per le imprese della Regione.
3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella rete dei SUAP.
4. Il portale e i relativi servizi sono messi a disposizione dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico anche attraverso l'attività di coordinamento delle amministrazioni provinciali.
5. La Regione promuove e presiede un tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.
6. Il tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici. Al tavolo partecipano, ai fini dell'espressione di un parere consultivo sugli atti da assumere, le associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale.
7. La Regione assicura la realizzazione e l'aggiornamento, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.

**TITOLO II
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE**

**Capo I
Disposizioni in materia di turismo**

**Sezione I
Strutture ricettive turistiche**

Art. 4

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. La dichiarazione di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell'impianto produttivo, sia in riferimento all'espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi."

Art. 5

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "autorizzazione" è sostituita dalla seguente: "gestione".

Art. 6

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista" sono sostituite dalle seguenti: "in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato".

2. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8)" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole)".

Art. 7

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle case per ferie

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti

privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.".

Art. 8

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso l'ultimo periodo.

Art. 9

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti".

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2, nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa dichiarazione di inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26".

Art. 10

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all'aria aperta non aperte al pubblico

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.".

Art. 11

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree

possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività è intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l'area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all'aria aperta."

Art. 12

Modifiche alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 16 del 2004

1. La rubrica del titolo III della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituita con "Esercizio dell'attività ricettiva".

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture alberghiere e all'aria aperta

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta

1. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

2. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o nelle loro dipendenze, è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

3. La dichiarazione di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla dichiarazione di inizio attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all'articolo 29.

4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture."

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dell'esercizio

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione."

Art. 15

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture extralberghiere

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito

dal seguente:

"1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La dichiarazione di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.".

Art. 16

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. La presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La dichiarazione di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.".

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.".

Art. 17

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la dichiarazione di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con funzioni di gestore.".

Art. 18

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:
a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.".

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2. L'esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.".

3. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di dichiarazione di inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.".

4. Al comma 4 dell'articolo 21, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune".

5. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato.".

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive

1. La dichiarazione di inizio attività perde efficacia qualora l'esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della

presentazione.

2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi:

- a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;
- b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all'ufficio del registro delle imprese, ove prescritto;
- c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;
- d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;
- e) qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo.

3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 23 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività si applica l'art. 117 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).".

2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004.

Art. 20

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "denunciati" è sostituita dalla seguente: "dichiarati".

Art. 21

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 dopo la parola "lusso" sono aggiunte le parole "con possibilità di classifiche intermedie definite "superior" ".

Art. 22

Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione

1. L'articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

Dichiarazione di classificazione

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta

è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.".

Art. 23

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "provvede alla revoca dell'autorizzazione o" sono soppresse.

Art. 24

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.".

Art. 25

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.".

2. Il comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.".

3. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

4. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole

"contenuti nell'autorizzazione o" sono soppresse e la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione".

5. Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione".

6. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.".

7. Il comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.".

Art. 26

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni

1. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "di richiesta di autorizzazione o di denuncia" sono sostituite dalle seguenti: "di dichiarazione".

Art. 27

Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sull'occasionalità

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 40

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed istituzionali, operano nel campo sociale, culturale e sportivo possono utilizzare come ostelli per la gioventù occasionalmente, per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il nulla osta si considera rilasciato.".

Art. 28

Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei

1. L'articolo 41 legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 41

Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di

pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata."

Sezione II Professioni turistiche

Art. 29

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è abrogato.

Art. 30

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole: "e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10" e alla lettera c) del medesimo comma sono soppresse le seguenti parole:

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 le parole "commi 3, 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4".

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono sostituiti dai seguenti:

"4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di estensione regionale, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l'esercizio della professione.

5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore

lingua straniera.".

4. I commi 7 e 10 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono abrogati.

Art. 31

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 le parole "previa acquisizione di nulla osta" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito di preventiva comunicazione".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

"3. La comunicazione è presentata al Comune almeno quindici giorni prima dell'esercizio dell'attività di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune almeno dieci giorni prima della data dell'evento può impedire lo svolgimento della prestazione.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

"4 bis. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ai soggetti abilitati nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza allo svolgimento delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale-escursionistica è consentito operare sul territorio regionale, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione.".

Art. 32

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

"2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione i nominativi di coloro che comunicano la disponibilità all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.".

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale può stabilire modalità per il rinnovo del tesserino personale.".

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole "e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata".

Art. 33

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole "e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento".

Art. 34

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci

1. L'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Esercizio della professione in Emilia-Romagna

1. A norma dell'art. 3 della legge n. 81 del 1991, è istituito l'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo, a cura del Consiglio direttivo del Collegio di cui all'articolo 2, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica;
- d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività a effetto immediato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1 del presente articolo."

Art. 35

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati

1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede alla iscrizione all'Albo di cui all'art. 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene.

2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.

3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

4. All'esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Emilia-Romagna

da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell'art. 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l'iscrizione all'Albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 3, comma 1 della presente legge.

6. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative. Ai fini dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3.

7. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto di quanto disposto all'art. 9.

8. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.

9. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità."

Art. 36

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard

1. L'alea del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal: "All'apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard si procede con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto segue:".

2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993.

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

"3. Si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, in particolare per quanto riguarda il potere dell'amministrazione comunale competente di vietare la prosecuzione dell'attività e di rimuoverne gli effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle norme di cui alla presente legge."

4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993.

5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'alinea è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di cui all'art. 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola, corredata da:";
- b) è abrogata la lettera b).

Art. 37

Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

"1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione agli enti locali."

2. All'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti "commi 5 e 6";
- b) al primo periodo del comma 2, le parole "dell'autorizzazione regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione di cui all'articolo 7";
- c) il comma 3 è abrogato.

Art. 38

Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di guida alpina) è aggiunto il seguente:

"2 bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1."

2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritti nell'Albo di un'altra Regione o Provincia autonoma, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna al Collegio regionale delle guide di cui all'art. 13 della legge n. 6 del 1989. Il Collegio procede all'iscrizione previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Le guide alpine - maestri di alpinismo iscritti in Albi di altre Regioni o Province autonome, che svolgono temporaneamente l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo dell'Emilia-Romagna, possono richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo di cui all'art. 3, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.

3. Il Collegio regionale delle guide dispone l'aggregazione temporanea di cui al

comma 2, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 1994 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. All'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma temporanea o stabile, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4 ter. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative.

4 quater. Nei casi di cui ai commi 4 bis e 4 ter, ai fini dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3."

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 19 della legge n. 6 del 1989."

5. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.

6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.

Sezione III Attività delle agenzie di viaggi e turismo

Art. 39

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sull'apertura

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) è inserito il seguente:

"2 bis. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti."

Art. 40

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali di agenzia di viaggio e turismo

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo

1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo è

subordinata alla dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.

2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, senza che sia riscontrata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, la Provincia invia copia della dichiarazione medesima all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.

3. La comunicazione deve indicare espressamente:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;
- b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
- c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
- d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale, precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
- e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione.

4. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 3 deve essere comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi.".

Capo II **Disposizioni in materia di commercio**

Art. 41

Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

- a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
- b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
- c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
- d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Art. 41 bis

Sanzioni

(aggiunto da art. 39 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

1. *Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 1 del*

decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi:

- a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle disposizioni dell'articolo 41;
 - b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990;
 - c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all'articolo 6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).
2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge dello Stato.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.

Capo III Disposizioni in materia di sanità

Art. 42

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è inserito il seguente:

"3 bis. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti."

Art. 43

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3."

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

"3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalità

generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare."

3. Il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la dichiarazione di inizio attività;"

4. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituita dalla seguente:

"c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre."

5. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente: "In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività."

Art. 44

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004, le parole "sono esentati dal possesso dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "sono esentati dalla presentazione della dichiarazione".

Art. 45

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituito dal seguente:

"3. L'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Comune. Tale dichiarazione consente l'immediato inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003."

2. Al comma 5 dell'articolo 5 le parole "autorizzato per cani, gatti e furetti," sono sostituite dalle seguenti: "esercitate per cani, gatti e furetti".

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE E DI
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

Art. 46

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Al comma 4 dell'articolo 6 legge regionale n. 11 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "con il supporto di un comitato scientifico composto" sono aggiunte le seguenti: "da un massimo";

b) le parole "della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tale comitato è organismo della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui al comma 4 bis."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10.

4 ter. A supporto delle attività del comitato permanente di indirizzo è costituito anche un organismo di coordinamento tecnico con le strutture tecniche degli Enti locali. La composizione e l'attività del comitato è disciplinata con una apposita delibera della Giunta regionale sentito il comitato permanente di indirizzo Regione-Enti locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla competente direzione generale della Regione e ne fa parte un rappresentante designato dalla società di cui all'articolo 10."

Art. 47

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004 sono abrogati.

Art. 48

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004, sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata "LEPIDA" s.p.a. ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico.

4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della società stessa."

Art. 49

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) le parole "all'articolo 6, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 4, 5 e 6".

2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, le parole "nel comma 3 dell'art. 6" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 3, 4, 5 e 6".

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:

"7 bis Per l'attuazione di interventi e misure contemplati da programmi regionali o da accordi di programma sottoscritti tra Regione, Università ed enti pubblici di ricerca, è autorizzata la costituzione, anche attraverso scissioni da ASTER, di società a prevalente capitale pubblico ed aventi come scopo la gestione di infrastrutture dedicate alla ricerca e finalizzate alla realizzazione di reti di alta tecnologia denominate "Tecnopoli". Alle società possono partecipare altri enti, fermo restando che in ogni caso la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione. La Regione può altresì partecipare alle società regionali attraverso il conferimento di beni regionali; conferire alle medesime, previa apposita concessione amministrativa, l'uso di beni appartenenti al patrimonio regionale; cedere, anche a titolo gratuito, a favore delle suddette società, diritti reali quali l'uso, l'usufrutto, la superficie. Gli organi delle società sono costituiti secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dal comma 3 del presente articolo."

4. Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le locuzioni "alla società consortile" e "la società potrà" sono sostituite rispettivamente dalle locuzioni "alla società" e "le società di cui al comma 7 bis potranno".

Art. 50

Disposizioni in materia di organizzazione regionale

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 22 bis

Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna

1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o partecipa a società a capitale regionale, conferendo lo svolgimento di compiti di propria competenza, trasferisce, di norma, anche il personale regionale addetto ai compiti conferiti.

2. Il trasferimento del personale avviene nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Regione Emilia-Romagna, a seguito del trasferimento del personale, provvede alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di soppressione della società a cui è stato trasferito, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, purché sia ancora in possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego regionale. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene a domanda dell'interessato, da presentare entro e non oltre trenta giorni dalla data di soppressione della società, nel rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico acquisiti presso la società di provenienza.

4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, alle medesime condizioni e modalità indicate al comma 3, anche in caso di dismissione della partecipazione regionale e di conseguente diversa allocazione delle funzioni conferite.

5. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad ampliare la dotazione organica nei limiti necessari a dare esecuzione a quanto disposto ai commi 3 e 4."

2. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione), dopo le parole " l.r. n. 32/1997" sono aggiunte le seguenti:", oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata presso strutture speciali regionali, chiedono alla Regione di provvedere al rinnovo di incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi del comma 4."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2008 è aggiunto il seguente:

"4 bis. In sede di verifica di cui al comma 4 non sono computati gli incrementi di dotazione organica autorizzati da specifiche disposizioni legislative."

Art. 51

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984. Norma transitoria. Abrogazioni

1. L'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è sostituito dal seguente :

"Art. 5

Autorità competente

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio.

3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta

all'Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorità competente è la Regione.

4. L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione."

2. Ai procedimenti in corso si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'accertamento della violazione.

3. Sono abrogati gli articoli 4, 18 e 23 della legge regionale n. 21 del 1984.

Art. 52

Intese in materia di aree naturali protette

1. La Giunta regionale è autorizzata all'espressione dell'intesa prevista all'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) relativa alla classificazione ed istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali.

Art. 53

Modifiche all'articolo 122 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è aggiunta la seguente:

"b bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);".

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
UFFICIO DI PRESIDENZA**

PROTOCOLLO **7420**
DELIBERA **56**
LEGISLATURA **VIII**

Questo giorno di **MARTEDÌ 2 MARZO 2010** si è riunito nella residenza di viale Aldo Moro n. 50 l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

MONICA DONINI	Presidente
ENRICO AIMI	Consigliere-segretario
MATTEO RICHETTI	Consigliere-segretario
ROBERTO CORRADI	Questore
GIAN LUCA RIVI	Questore

Svolge le funzioni di segretario il Consigliere-segretario Enrico Aimi.

OGGETTO: Intesa tra l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale per la definizione delle modalità attuative dell'articolo 4 (Rapporti Giunta – Assemblea legislativa) e dell'articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Considerato che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, sulla base di quanto previsto all'articolo 117, comma 5°, le Regioni italiane partecipano alla formazione e attuazione del diritto comunitario nelle materie di loro competenza, nel quadro delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato;

Considerato altresì che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, sulla base di quanto previsto all'articolo 117, comma 9°, le Regioni italiane sono state investite di un vero e proprio potere estero;

Considerato che legge n. 11 del 2005, relativamente agli aspetti comunitari, e la legge n. 131 del 2003 hanno provveduto a dettare le norme di procedura nel rispetto delle quali le Regioni partecipano alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le modalità concrete di conclusione degli accordi e delle intese e quelle relative all'attuazione ed esecuzione degli accordi conclusi dallo Stato;

Considerato che lo Statuto della Regione Emilia - Romagna ha dato seguito alla riforma del titolo V, relativamente alla parte *de qua*, con gli articoli 12 (Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto

comunitario) e 13 (Attività di rilievo internazionale della Regione) che rimandano alla legge regionale per la disciplina di diversi aspetti, tra cui quello relativo al diritto dell'Assemblea all'informazione preventiva e successiva;

Considerato che in attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto è stata approvata la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale);

Visti l'articolo 4 (Rapporti Giunta – Assemblea legislativa) e l'articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale);

Visto l'Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, per la partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari, stipulato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 131 del 2003, in sede di Conferenza Unificata il 16 Marzo 2006;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni, le Comunità Montane sulle modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e sulle garanzie di informazione da parte del Governo, siglato in sede di Conferenza Unificata il 24 Gennaio 2008;

Vista l'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli Affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali, sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 18 dicembre 2008;

Tenuto conto che l'applicazione delle procedure previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 non può prescindere dall'adozione degli atti di attuazione dalla stessa previsti relativamente ai rapporti tra la Giunta e l'Assemblea legislativa in materia comunitaria e internazionale, e che gli strumenti per adempiere ai reciproci obblighi di informazione rappresentano il presupposto indispensabile per l'esercizio delle rispettive prerogative;

Vista l'allegata "Intesa tra l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale per la definizione delle modalità attuative dell'articolo 4 (Rapporti Giunta – Assemblea legislativa) e dell'articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)";

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24/07/2007 recante: "Parziali modifiche ed integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni

organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 45/2003”;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale - dr. Luigi Benedetti - in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
A voti unanimi

DELIBERA

a) di approvare, quale parte integrante e costitutiva del presente atto, l'allegata "Intesa tra l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale per la definizione delle modalità attuative dell'articolo 4 (Rapporti Giunta – Assemblea legislativa) e dell'articolo 15 (Rapporti Assemblea legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)”;

b) di rimandare ad un apposito disciplinare tecnico l'individuazione delle caratteristiche specifiche dell'applicativo informatico da realizzarsi quale supporto dell'adempimento degli obblighi informativi di cui alla legge regionale n. 16 del 2008.

Il Consigliere Segretario
Enrico Aimi

La Presidente
Monica Donini

INTESA
tra l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale
per la definizione delle modalità attuative dell'articolo 4 (Rapporti
Giunta – Assemblea legislativa) e dell'articolo 15 (Rapporti Assemblea
legislativa - Giunta) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme
sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e
attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli
12, 13 e 25 dello Statuto regionale).

Articolo 1 – Modalità dell'informazione

1. In attuazione degli articoli 4 e 15 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, le iniziative, gli atti e le informazioni relative alla partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla formazione e attuazione degli atti comunitari nonché all'attività di rilievo internazionale della Regione, sono raccolti in un'apposita banca dati condivisa tra la Giunta e l'Assemblea legislativa e resi disponibili tramite apposito applicativo informatico.
2. La suddetta banca dati è il punto unitario di riferimento per la raccolta e lo scambio di informazioni in materia europea ed internazionale ed è accessibile dal sito *web* della Regione Emilia – Romagna.
3. La reciproca informazione tra la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa è fornita tempestivamente.
4. Le caratteristiche tecniche dell'applicativo informatico di cui al comma 1, ove possibile, devono consentire altresì:
 - a) l'adempimento in via telematica degli obblighi di comunicazione e di trasmissione di atti regionali stabiliti dalle norme statali.
 - b) il dialogo e lo scambio di informazioni con analoghe banche dati esistenti a livello regionale, nazionale, europeo.

Articolo 2 – Diritto di accesso all'informazione

1. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza inerenti a specifici atti e procedimenti, la banca dati di cui al presente atto è resa accessibile ai cittadini anche ai fini della partecipazione.
2. I consiglieri regionali, il Presidente dell'Assemblea, il Presidente della Giunta e gli assessori nonché i funzionari regionali e gli altri soggetti autorizzati, accedono alla banca dati tramite password relativamente agli atti riservati.

Articolo 3 – Realizzazione e messa in opera della banca dati

1. La realizzazione e la messa in opera della banca dati di cui al presente atto è curata dal gruppo di lavoro tecnico Giunta – Assemblea legislativa istituito per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 2008 ed opportunamente integrato, a tal fine, da funzionari del settore informatico.
2. Il suddetto gruppo di lavoro cura la redazione del disciplinare tecnico, individuando le caratteristiche tecniche specifiche dell'applicativo informatico nonché le fasi di messa in opera dello stesso, compresa una fase sperimentale, la relativa durata, la possibilità di modificare o integrare i contenuti della banca dati, la possibile implementazione graduale delle funzioni dell'applicativo informatico.

Progr. n. **225**

**Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
145^ seduta della VIII Legislatura**

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 22 aprile 2009.

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paolo Zanca, indi il vicepresidente Luigi Giuseppe Villani, indi la presidente Monica Donini.

Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti.

* * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 23) MEZZETTI Massimo |
| 2) BARBIERI Marco | 24) MONACO Carlo |
| 3) BARTOLINI Luca | 25) MONARI Marco |
| 4) BERETTA Nino | 26) MONTANARI Roberto |
| 5) BORGHI Gianluca | 27) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 6) BORTOLAZZI Donatella | 28) NANNI Paolo |
| 7) BOSI Mauro | 29) NERVEGNA Antonio |
| 8) CARONNA Salvatore | 30) NOE' Silvia |
| 9) CORRADI Roberto | 31) PARMA Maurizio |
| 10) DELBONO Flavio | 32) PERI Alfredo |
| 11) DONINI Monica | 33) PIRONI Massimo |
| 12) DRAGOTTO Giorgio | 34) PIVA Roberto |
| 13) ERCOLINI Gabriella | 35) RENZI Gioenzo |
| 14) ERRANI Vasco | 36) RICHETTI Matteo |
| 15) FIAMMENGHI Valdimiro | 37) RIVI Gian Luca |
| 16) GARBI Roberto | 38) SALOMONI Ubaldo |
| 17) GUERRA Daniela | 39) SALSÌ Laura |
| 18) LEONI Andrea | 40) TAGLIANI Tiziano |
| 19) LUCCHI Paolo | 41) VARANI Gianni |
| 20) MANFREDINI Mauro | 42) VECCHI Alberto |
| 21) MAZZA Ugo | 43) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 22) MAZZOTTI Mario | 44) ZANCA Paolo |
- 45) ZOFFOLI Damiano

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Delchiappo, Filippi, Lombardi e Masella.
E', inoltre, assente il consigliere Francesconi.

Oggetto n. 4581: Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Buenos Aires (Repubblica Argentina) in merito ai settori della collaborazione istituzionale, della promozione economica, e dell'università, scuola, formazione professionale. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 6 aprile 2009)

Prot. n. 11922

L'Assemblea legislativa

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Preso atto che il Presidente della Regione (con nota protocollata al n. 10250 del 6 aprile 2009) ha trasmesso, al Presidente dell'Assemblea, copia dell'"Intesa di collaborazione con la Provincia di Buenos Aires (Repubblica Argentina)", la cui sottoscrizione è stata autorizzata con nota del Dipartimento Affari Regionali n. 0000926 del 17/2/2009, ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;

Dato atto che:

- il documento è stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa al numero 4581;
- la Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. n. 10945 del 14 aprile 2009);

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- la ratifica, a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Buenos Aires (Repubblica Argentina) in merito ai settori della collaborazione istituzionale, della promozione economica, e dell'università, scuola, formazione professionale, così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

* * * *

Allegato 1

Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna (Repubblica Italiana) e la Provincia di Buenos Aires (Repubblica Argentina)

La Regione Emilia-Romagna (Repubblica Italiana) – rappresentata dal Presidente, Vasco Errani

La Provincia di Buenos Aires della Repubblica Argentina – rappresentata dal Gobernador, Daniel Scioli

di seguito chiamate le Parti,

Preso atto che la presente Intesa costituisce parte del processo di formazione dei rapporti di amicizia tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Argentina;

Ritenuto opportuno consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra le comunità di entrambe le Parti per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;

Nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ambiti di Collaborazione:

Le Parti dichiarano di collaborare e di promuovere lo scambio di esperienze e di informazioni nei seguenti settori:

Collaborazione Istituzionale

Al fine di rafforzare il partenariato tra le istituzioni delle due Parti e di favorire l'avvio di progetti comuni verranno intraprese azioni congiunte per lo scambio reciproco di informazioni sui compiti e le funzioni dei rispettivi organi istituzionali;

Promozione economica

Le Parti svilupperanno attività di scambio e la diffusione di informazioni per favorire la conoscenza delle reciproche realtà territoriali, nei principali settori socio-economici, al fine di realizzare le migliori condizioni a sostegno dello sviluppo dei rapporti tra gli operatori economici e le aziende delle Parti, con particolare riferimento al settore della industria, agricoltura, turismo, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, politiche sociali, commercio e valorizzazione dei beni ambientali;

Università , Scuola , Formazione Professionale

Le Parti incoraggeranno e promuoveranno i rapporti diretti tra le strutture Universitarie dell'istruzione e della Formazione Professionale e Tecnica presenti nei rispettivi territori;

Altri ambiti di collaborazione

Le parti promuoveranno la collaborazione fra i soggetti presenti nel territorio della Provincia di Buenos Aires e della Regione Emilia-Romagna per rafforzare ulteriormente i vincoli fra le due regioni per lo sviluppo economico, culturale, sociale ed umano di entrambe.

Le attività di cui ai precedenti punti saranno sviluppate coinvolgendo la comunità emiliano romagnola in Buenos Aires e quella comunità della Provincia di Buenos Aires in Emilia-Romagna

Nel perseguire le attività di cui ai precedenti punti le parti intendono, in quanto possibile, utilizzare congiuntamente, anche con altre istituzioni anche appartenenti ad altri Stati, le opportunità offerte dall'Unione Europea ed da altre istituzioni internazionali atte a favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze fra istituzioni dell'America Latina e dell'Europa.

Sulla base di questa intesa, le Parti potranno firmare nel rispetto delle competenti normative nazionali di ciascuno, accordi complementari per la messa in opera di programmi in settori specifici di interesse comune.

Articolo 2

Le Parti organizzeranno inoltre, periodicamente, incontri per verificare i risultati della collaborazione concordando la composizione delle delegazioni su base paritetica.

Ognuna delle Parti nomineranno un coordinatore a cui fare riferimento per le direttive comuni al fine di facilitare lo svolgimento di questo accordo di cooperazione.

Articolo 3

Normativa di riferimento

La collaborazione si svolgerà nel rispetto delle procedure vigenti in ambedue i Paesi, nell'ambito delle competenze delle Parti ed in collaborazione con le rispettive rappresentanze diplomatiche che saranno informate delle iniziative svolte.

Articolo 4

Durata dell'Intesa

La presente intesa di collaborazione ha durata triennale e può essere rinnovata per accordo fra le Parti.

La presente Intesa viene redatta in due esemplari identici in lingua italiana e in lingua spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede.

La presente Intesa entra in vigore il giorno in cui è sottoscritta dalle Parti., o della ratifica se e in quanto prevista nell' ordinamento di una o entrambe le parti.

Nella Città de La Plata, 9 marzo 2009

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Presidente

Per la Provincia di Buenos Aires
Il Governatore

**Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
154[^] seduta della VIII Legislatura**

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 6 ottobre 2009.
Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Monica Donini, indi il vicepresidente Paolo Zanca, indi il vicepresidente Luigi Giuseppe Villani.
Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 23) MANFREDINI Mauro |
| 2) ALBERTI Sergio | 24) MASELLA Leonardo |
| 3) BARBIERI Marco | 25) MAZZOTTI Mario |
| 4) BARTOLINI Luca | 26) MEZZETTI Massimo |
| 5) BERETTA Nino | 27) MONARI Marco |
| 6) BORGHI Gianluca | 28) MONTANARI Roberto |
| 7) BORTOLAZZI Donatella | 29) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 8) BOSI Mauro | 30) NANNI Paolo |
| 9) CORRADI Roberto | 31) NERVEGNA Antonio |
| 10) DELCHIAPPO Renato | 32) NOE' Silvia |
| 11) DONINI Monica | 33) PEDULLI Giuliano |
| 12) DRAGOTTO Giorgio | 34) PIVA Roberto |
| 13) ERCOLINI Gabriella | 35) RENZI Gioenzo |
| 14) ERRANI Vasco | 36) RICHETTI Matteo |
| 15) FIAMMENGHI Valdimiro | 37) RIVI Gian Luca |
| 16) FILIPPI Fabio | 38) ROSSI Loreno |
| 17) FOGLIAZZA Luigi | 39) SALOMONI Ubaldo |
| 18) FRANCESCONI Luigi | 40) SALSÌ Laura |
| 19) GARBI Roberto | 41) VARANI Gianni |
| 20) GUERRA Daniela | 42) VECCHI Alberto |
| 21) LEONI Andrea | 43) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 22) MAJANI Anna | 44) ZANCA Paolo |
| | 45) ZOFFOLI Damiano |

E' computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, l'assessore Peri, assente per motivi istituzionali.

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Casadei e Mazza.

Sono, inoltre, assenti i consiglieri Lombardi e Monaco.

Oggetto n. 4901: Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Nova Iguacu (Repubblica Federativa del Brasile) in materia di collaborazione istituzionale, promozione economica, cooperativismo, economia solidale, università, scuola, formazione professionale. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale di cui al numero di protocollo 26159 del 23 settembre 2009)

L'Assemblea legislativa

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" ed, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato";

Preso atto che il Presidente della Regione (con nota protocollata al n. 26159 del 23 settembre 2009) ha trasmesso, al Presidente dell'Assemblea, copia dell'"Intesa di collaborazione con la Prefettura di Nova Iguacu (Repubblica Federativa del Brasile)", la cui sottoscrizione è stata autorizzata con nota del Dipartimento Affari Regionali n. 00008331 del 28/11/2008, ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;

Dato atto che:

- il documento è stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa al numero 4901;
- la Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. n. 26809 del 29 settembre 2009);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- la ratifica, a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, dell'intesa (di seguito allegata) di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Nova Iguacu (Repubblica Federativa del Brasile), così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia Romagna (Repubblica Italiana) e Prefettura di Nova Iguacu (Repubblica Federativa del Brasile)

La Regione Emilia Romagna, (Repubblica Italiana)–rappresentata dal Presidente Vasco Errani,

la Prefettura di Nova Iguacu (Repubblica Federativa del Brasile)–rappresentata dal Prefetto Lindembergh Farias,

di seguito chiamate le Parti,

Preso atto che la presente Intesa rappresenta un proseguimento dei rapporti di collaborazione esistenti da anni tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Nova Iguacu, anche grazie al lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile brasiliana ed emiliano romagnola presenti nell'area, che dal 2000 promuovono progetti per la tutela dei diritti umani, la formazione e inserimento professionale di giovani, promozione del cooperativismo;

Considerato che é stato rinnovato l'Accordo di collaborazione tra le Regioni Italiane Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Liguria con la Presidenza della Repubblica Federativa del Brasile e proseguiranno per i prossimi tre anni;

Considerato che la Baixada Fluminense, ed in Particolare le Prefetture di Nova Iguacu, Mesquita e Japeri, sono state identificate come prioritarie nell'Accordo di collaborazione Brasile-Italia;

Ritenuto opportuno consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra le comunità di entrambe le Parti per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;

Nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi paesi nonché degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all' Unione Europea;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ambiti di Collaborazione:

Le Parti dichiarano di collaborare e di promuovere lo scambio di esperienze e di informazioni nei seguenti settori:

1. Collaborazione Istituzionale:

Al fine di rafforzare il partenariato tra le istituzioni delle due Parti e di favorire l'avvio di progetti comuni verranno intraprese azioni congiunte per lo scambio reciproco di informazioni sui compiti e le funzioni dei rispettivi organi istituzionali.

2. Promozione economica:

Le Parti svilupperanno attività di scambio e la diffusione di informazioni per favorire la conoscenza delle reciproche realtà territoriali, nei principali settori socio-economici, al fine di realizzare le migliori condizioni a sostegno dello

sviluppo dei rapporti tra gli operatori economici e le aziende delle Parti, con particolare riferimento al settore della industria, agricoltura, turismo, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, politiche sociali.

3. Cooperativismo, economia solidale:

favorire attività di economia solidale, rafforzamento di cooperative per favorire alternative di generazione di reddito, e facilitare l'accesso delle produzioni artigianali locali nell'ambito del commercio equo, promozione dell'inserimento lavorativo per giovani in condizione di svantaggio socioeconomico.

4. Università, Scuola, Formazione Professionale:

Le Parti incoraggeranno e promuoveranno i rapporti diretti tra le strutture Universitarie dell'istruzione e della Formazione Professionale presenti nei rispettivi territori.

5. Altri ambiti di collaborazione:

Le parti promuoveranno la collaborazione fra i soggetti presenti nel territorio della Prefettura di Nova Iguacu e della Regione Emilia-Romagna (con particolare riferimento alle organizzazioni della società civile) per rafforzare ulteriormente i vincoli fra le due regioni per lo sviluppo, economico, culturale sociale ed umano di entrambe.

Nel perseguire le attività di cui ai precedenti punti le parti intendono, in quanto possibile, utilizzare congiuntamente, anche con altre istituzioni anche appartenenti ad altri Stati, le opportunità offerte dall'Unione Europea e da altre istituzioni internazionali atte a favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze fra istituzioni dell'America Latina e dell'Europa.

Sulla base di questa intesa, le Parti potranno firmare nel rispetto delle competenti normative nazionali di ciascuno, accordi complementari per la messa in opera di programmi in settori specifici di interesse comune.

Articolo 2

Le Parti organizzeranno inoltre, periodicamente, incontri per verificare i risultati della collaborazione concordando la composizione delle delegazioni su base paritetica.

I costi di soggiorno ed alloggio saranno a carico della Parte invitante, mentre le spese di viaggio saranno a carico di ciascuna delle Parti.

Le Parti nomineranno, un coordinatore a cui fare riferimento per le direttive comuni al fine di facilitare lo svolgimento di questa intesa di collaborazione.

Articolo 3

Normativa di riferimento

La collaborazione si svolgerà nel rispetto delle procedure vigenti in ambedue i Paesi, nell'ambito delle competenze delle Parti. (per parte italiana art 6/2, l 131/2003) ed in collaborazione con le rispettive rappresentanze diplomatiche che saranno tempestivamente informate delle iniziative svolte.

Articolo 4

Durata dell'Intesa

La presente intesa di collaborazione ha durata triennale e può essere rinnovata per accordo fra le Parti.

La presente Intesa viene redatta in due esemplari identici in lingua italiana e in lingua portoghese entrambi i testi facenti ugualmente fede.

La presente Intesa entra in vigore il giorno in cui è sottoscritta dalle Parti, o della ratifica se e in quanto prevista nell'ordinamento di una o entrambe le parti (Per la parte della Regione Emilia Romagna la presente Intesa, una volta sottoscritta tra le parti, ha efficacia dalla data della ratifica dell'Assemblea legislativa, in base all'art. 13, comma 2, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna).

a Bologna il 7 settembre 2009

Per la Regione Emilia-Romagna
Vasco Errani

Per la Prefettura di Nova Iguaçu
Luiz Lindbergh Farias Filho

Oggetto 2395: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A LIVELLO INTERNAZIONALE CON ENTI TERRITORIALI INTERNI AD ALTRO STATO. CON GLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE E CON LE UNIVERSITA' PRESENTI IN REGIONE.

Atto deliberativo di Giunta del 29.12.2008.

Prot. n. (ISC/08/301061)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università" ed in particolare:

- l'art. 5, comma 2 lettere b) e d), in base al quale compete alla Giunta regionale approvare le "modalità organizzative e gli strumenti di supporto per la collaborazione con enti territoriali interni ad altro stato", nonché "gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli Enti Locali e le Università presenti in Regione";
- l'art. 7 comma 2, che dispone l'abrogazione della legge regionale 27 giugno 1997. N. 18 (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti) con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui al citato art. 5, comma 2 lett. d);

Vista la legge regionale 16 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del Diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) ed in particolare l'art. 15, comma 2, lettera f) che impone alla Giunta regionale di assicurare un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa in merito alla "adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004";

Vista, altresì, la deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 settembre 2006, n. 78 "Approvazione del Piano triennale sulle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna"(Proposta della Giunta regionale in data 4/9/2006 n. 1204), in attuazione dell'art. 5 della L.R. del 24 marzo 2004 n. 6;

Valutata la necessità di definire alcuni criteri per la concessione dei contributi per le attività internazionali a partire dal prossimo esercizio 2009.

Considerato che:

- l'art. 5 comma 2 lettere b) e d) della citata legge n.6/2004 stabilisce che la Giunta Regionale approvi una apposita disciplina amministrativa dei criteri e delle modalità organizzative per attuare, promuovere, sostenere e favorire le iniziative di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna, degli Enti Locali e delle Università con sede nel territorio regionale;

- l'obiettivo generale che la Regione intende raggiungere è quello di una sempre più forte promozione e presenza a livello internazionale del Sistema Regione nei suoi aspetti sociali ed economici, mirando allo stesso tempo all'integrazione ed alla valorizzazione delle competenze dei soggetti interni ed esterni della Regione - pubblici e privati - presenti sul territorio e impegnati in attività internazionali in relazione alle priorità regionali. La Regione favorisce inoltre l'attuazione, la promozione e il sostegno alle iniziative tese a supportare il processo di integrazione dell'Unione Europea e a creare un'atmosfera di collaborazione e di comprensione più intensa tra i popoli di tutti i continenti;
- la Regione favorisce il gemellaggio dei Comuni e di altri Enti Locali dell'Emilia-Romagna con quelli dei Paesi membri dell'Unione Europea ed extraeuropei e fornisce, se richiesta, la propria assistenza agli Enti Locali nella ricerca e selezione del partner in ambito europeo nell'ambito di Regioni e territori con i quali la Regione stessa ha sviluppato attività di collaborazione a livello internazionale;

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna sviluppa iniziative in collaborazione con Stati esteri ed altri enti territoriali interni agli stessi. Le attività si realizzano su materie di competenza regionale e vedono coinvolti attori interni ed esterni all'ente regionale sia pubblici che privati. I progetti possono essere proposti sia dalla Regione Emilia-Romagna sia da soggetti del territorio emiliano-romagnolo e possono essere sviluppati congiuntamente con la Regione, oppure autonomamente in accordo con la Regione stessa;
- la Regione promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione degli Enti Locali del territorio regionale con l'obiettivo di incentivare la partecipazione ai programmi comunitari, promuovere la cooperazione transnazionale e la partecipazione a reti europee ed internazionali. Stabilisce inoltre rapporti con le organizzazioni e le associazioni degli Enti Locali ed europeiste, realizzando scambi di informazione, attività di studio congiunte, organizzazione di incontri, conferenze e dibattiti tesi a sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo i giovani, alla realizzazione ed agli obiettivi della costruzione europea.

Ritenuto che:

- le attività di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) della legge regionale 6/2004 possono essere realizzate dalla Regione Emilia-Romagna direttamente oppure, previa stipula di apposita convenzione, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna dotati di esperienza e capacità nel campo delle relazioni internazionali, nonché con le associazioni ed organizzazioni interregionali a cui la Regione aderisce;
- le attività di cui all'art. 5 comma 2 lettera d) della legge regionale 6/2004 possono essere realizzate dalla Regione Emilia-Romagna direttamente oppure, previa stipula di apposita convenzione, in

collaborazione con associazioni ed organismi di coordinamento degli Enti Locali, Università, associazioni ed organismi internazionali o loro rappresentanze regionali presenti sul territorio regionale.

Ritenuto quindi opportuno procedere, sulla base di quanto suindicato, alla definizione delle procedure relative all'art. 5 comma 2 lettera b) e lettera d) della L.R. N.6/2004, secondo quanto stabilito nell'allegato A "Modalità organizzative e strumenti di supporto relativi ai rapporti di collaborazione della Regione con enti territoriali di altri stati e all'incentivazione delle attività internazionali degli Enti Locali e delle università" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto:

del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali, Dott. Enrico Cocchi, ai sensi della deliberazione n. 450/2007 e successive modificazioni;

Su proposta

del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna,

Vasca Errani

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, in attuazione dell'art. 5, comma 2 lett. b) e d) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università", le "Modalità organizzative e gli strumenti di supporto" alle attività previste dal medesimo art. 5 comma 2 lettera b) e lettera d), indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione determina l'abrogazione della legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti), ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 6 del 2004;
- c. di informare tempestivamente l'Assemblea legislativa in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 16 del 2008;
- d. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna

ALLEGATO A

Modalità organizzative e strumenti di supporto relativi ai rapporti di collaborazione della Regione con Enti territoriali di altri Stati e all'incentivazione delle attività internazionali degli Enti Locali e delle Università'.

1) Procedura relativa all'art. 5 comma 2 lettera b, L.R. del 24 marzo 2004 n. 6:

Criteria e modalità per la realizzazione di attività di collaborazione della Regione Emilia-Romagna con Enti territoriali interni ad altro Stato.

- 1) La Regione Emilia Romagna realizzerà annualmente attività di collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;
- 2) Le attività si svolgeranno coerentemente con le priorità previste dal Piano triennale delle Relazioni internazionali di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 settembre 2006, n. 78 e principalmente in relazione alle aree geografiche e tematiche individuate dal Piano per la realizzazione dei programmi d'area;
- 3) Le attività potranno essere svolte in collaborazione, previa stipula di apposita convenzione con Enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro con sede in Emilia-Romagna e dotati di esperienza nel campo delle relazioni internazionali prevedendo il coinvolgimento di analoghi enti aventi sede nelle aree geografiche indicate al punto precedente. Detta convenzione deve prevedere: le attività da svolgere, gli impegni a carico di ciascun soggetto, la durata del rapporto, la quantificazione delle spese - distintamente per singole voci - a carico della Regione e le relative modalità di erogazione;
- 4) Si darà priorità alle iniziative che vedono un concreto e significativo coinvolgimento di un ampio numero di soggetti pubblici e privati presenti in Emilia-Romagna e in generale quelle che favoriscono esperienze e contatti all'estero delle giovani generazioni.

2) Procedure relative all'art. 5 comma 2 lettera d L.R. del 24 marzo 2004 n. 6: :

Criteria e modalità per l'incentivazione delle attività internazionali degli Enti Locali e delle Università'

- 1) La Regione Emilia-Romagna, annualmente, per sostenere le attività internazionali degli Enti Locali della Regione può stipulare un apposita convenzione con un soggetto rappresentativo di Enti Locali della Regione, in possesso di specifica esperienza nella progettazione e realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale fra Enti Locali. Detta convenzione deve prevedere: le attività da svolgere, gli impegni a carico di ciascun soggetto, la durata del rapporto, la quantificazione delle spese - distintamente per singole voci - a carico della Regione e le relative modalità di erogazione;
- 2) Le attività di cui al punto precedente dovranno essere svolte in coerenza con le priorità indicate dal Piano triennale delle Relazioni internazionali, con

particolare alle aree geografiche e tematiche individuate dal Piano per la realizzazione dei programmi d'area. Potranno essere promosse in via sperimentale anche attività fuori da tali priorità geografiche, ma caratterizzate da rilevanti elementi di qualità e innovatività;

- 3) Si darà priorità alle iniziative che vedano un ampio coinvolgimento dei cittadini e in generale quelle che favoriscono esperienze e contatti all'estero delle giovani generazioni, nonché ai progetti che assicurano una maggiore ricaduta sui processi di internazionalizzazione del territorio regionale;
- 4) Per l'individuazione delle iniziative più rilevanti in merito ai progetti di cui ai punti precedenti si potrà costituire un gruppo di lavoro con gli Enti Locali interessati;
- 5) La Regione potrà supportare, tramite apposita convenzione, iniziative di collaborazione tra le Università dell' Emilia Romagna e quelle aventi sede nelle aree geografiche e individuate dal Piano per la realizzazione dei programmi d'area;
- 6) Fra le iniziative di cui al punto precedente sarà data priorità a quelle collegate a programmi intersettoriali d'area promossi dalla Regione in coerenza con le citate priorità geografiche e tematiche individuate dal Piano delle relazioni internazionali per la realizzazione dei programmi d'area;

**Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
142^a seduta della VIII Legislatura**

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 25 febbraio 2009.
Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paolo Zanca, indi il
Vicepresidente Luigi Giuseppe Villani.
Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 23) MAZZA Ugo |
| 2) BARBIERI Marco | 24) MAZZOTTI Mario |
| 3) BARTOLINI Luca | 25) MEZZETTI Massimo |
| 4) BERETTA Nino | 26) MONACO Carlo |
| 5) BORGHI Gianluca | 27) MONARI Marco |
| 6) BORTOLAZZI Donatella | 28) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 7) BOSI Mauro | 29) NANNI Paolo |
| 8) CARONNA Salvatore | 30) NERVEGNA Antonio |
| 9) CORRADI Roberto | 31) NOE' Silvia |
| 10) DELCHIAPPO Renato | 32) PARMA Maurizio |
| 11) DRAGOTTO Giorgio | 33) PERI Alfredo |
| 12) ERCOLINI Gabriella | 34) PIVA Roberto |
| 13) FIAMMENGHI Valdimiro | 35) RENZI Gioenzo |
| 14) FILIPPI Fabio | 36) RICHETTI Matteo |
| 15) FRANCESCONI Luigi | 37) RIVI Gian Luca |
| 16) GARBI Roberto | 38) SALOMONI Ubaldo |
| 17) GUERRA Daniela | 39) SALSÌ Laura |
| 18) LEONI Andrea | 40) TAGLIANI Tiziano |
| 19) LOMBARDI Marco | 41) VARANI Gianni |
| 20) LUCCHI Paolo | 42) VECCHI Alberto |
| 21) MANFREDINI Mauro | 43) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 22) MASELLA Leonardo | 44) ZANCA Paolo |
| | 45) ZOFFOLI Damiano |

E' computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, il presidente della Giunta Errani, assente per motivi istituzionali.

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Montanari, il vicepresidente della Giunta Delbono, la presidente dell'Assemblea legislativa Donini.

E', inoltre, assente il consigliere Pironi.

Oggetto n. 4343: Piano triennale delle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna 2009-2011. (Proposta della Giunta regionale in data 29 dicembre 2008, n. 2455)
Progr. n. 210

L'Assemblea legislativa

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2455 del 29 dicembre 2008, recante in oggetto "Approvazione del piano triennale sulle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna - Proposta all'Assemblea legislativa";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" con nota prot. n. 3851 in data 11 febbraio 2009;

Premesso che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni funzioni in ambito europeo ed internazionale;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 recante "Statuto Regione Emilia-Romagna" ed in particolare:

- l'art. 11 "La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee";

- l'art. 13, comma 1, lett. a) "La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza: a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge";

- l'art. 13, commi 2 e 3, "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato. Per gli accordi internazionali, così come per i rapporti interregionali, la legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea alla formazione delle intese";

- la legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università" ed in particolare l'art. 5 che recita che "Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse";

Vista la legge regionale del 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale";

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del "Piano triennale delle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna 2009-2013", allegato e

parte integrante del presente atto, in attuazione al dettato della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, art. 5, comma 1;

Rilevato che le priorità indicate nel "Piano triennale delle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna 2009-2011" saranno importanti punti di riferimento per l'attuazione delle politiche di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

1) di approvare in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 il "Piano triennale delle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna 2009-2011", allegato parte integrante della presente deliberazione;

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**Piano Triennale delle Attività di Rilievo Internazionale
della Regione Emilia-Romagna 2009-2011**

Indice

Premessa

Capitolo 1. Risultati del precedente piano triennale 2006-2008

- 1.1 Unione Europea
- 1.2 Paesi in pre-adesione
- 1.3 America Latina
- 1.4 Paesi di prossimità e vicinato
- 1.5 Paesi del Mediterraneo
- 1.6 Cina e India
- 1.7 Africa Sub-Sahariana
- 1.8 Comunità di Emiliano-Romagnoli nel mondo

Capitolo 2. Finalità programmatiche

- 2.1 Le normative di riferimento
- 2.2 Gli strumenti programmatori settoriali
- 2.3 Strumenti di finanziamento
- 2.4 Gli approcci e gli orientamenti

Capitolo 3. Il Piano delle attività per il triennio 2009-2013: le macro aree geografiche e tematiche

- 3.1 Unione Europea
- 3.2 Paesi Candidati all'Adesione e Potenziali Candidati
- 3.3 Paesi della Politica Europea di Vicinato
 - 3.3.1 Paesi Vicini dell'Est
 - 3.3.2 Paesi del Mediterraneo/Medio Oriente
- 3.4 Africa Sub-Sahariana
- 3.5 America del Nord
- 3.6 America Latina
- 3.7 Asia

3.8 Programmi integrati d'area

PREMESSA

A tre anni dall'adozione del primo Piano triennale 2006-2008, in osservanza all'articolo 5, comma 1 della legge regionale n. 6 del 24 marzo 2004, la Regione si accinge a varare il secondo piano triennale per le relazioni internazionali a valere sulle annualità 2009-2011.

Il Piano oltre a fornire alcune valutazioni di massima sulle attività fin qui svolte in rapporto anche ai mutamenti esterni intervenuti sia in materia legislativa e programmatica, che di ordine politico a livello europeo ed internazionale, rende conto delle linee di riferimento generale che connoteranno le attività internazionali della Regione. Individua inoltre un quadro degli obiettivi e delle attività che si intendono sviluppare.

Il Piano non vuole essere il repertorio descrittivo di ogni attività programmata o in fase di implementazione dai singoli settori regionali in materia di relazioni internazionali, quanto e piuttosto la ricerca di una sintesi programmatica, frutto dell'integrazione tra diversi ambiti di intervento dell'amministrazione, sui quali far convergere condivisione e integrazioni dei diversi componenti il Sistema Regionale.

Le finalità programmatiche vengono enucleate partendo dagli aspetti normativi generali per poi individuare gli strumenti operativi e gli elementi riconducibili alle attività internazionali di ciascun settore.

Gli obiettivi generali del nuovo Piano triennale nonché le linee strategiche e gli orientamenti per la sua attuazione vengono illustrati riconducendoli prioritariamente alla concentrazione delle risorse su aree paese e tematiche prioritarie. Vengono inoltre considerate le integrazioni tra soggetti e tematiche, il coinvolgimento degli *attori rilevanti*, la *governance* multilivello, la reciprocità e la capitalizzazione dei risultati e delle relazioni già avviate. Infine per ogni macro-area geografica, vengono identificati gli ambiti di intervento settoriali.

Capitolo 1. Risultati del precedente piano triennale 2006-2008

Il "**Piano triennale sulle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna – 2006-2008**" ha rappresentato il primo quadro programmatico per la formulazione degli orientamenti strategici in materia di relazioni internazionali e ha contribuito ad una più puntuale individuazione delle aree e dei temi intorno ai quali sviluppare le specifiche attività sia in termini di relazioni di partenariato che di attività di cooperazione internazionale.

In termini generali, si può affermare che l'adozione di tale piano con i relativi strumenti di coordinamento e pianificazione delle attività abbiano rafforzato l'azione di internazionalizzazione del sistema regionale favorendo una maggiore concentrazione delle attività in determinate aree geografiche o tematiche specifiche, il consolidamento delle relazioni esistenti e la creazione di sinergie pluri-settoriali.

Più specificatamente ciò è stato possibile grazie all'attivazione di una serie di **strumenti e metodologie operative** tra cui:

la costituzione del **gruppo di lavoro interdirezionale per le relazioni internazionali** che ha consentito di rafforzare le sinergie e le integrazioni progettuali tra i vari settori dell'amministrazione interessati ai processi di internazionalizzazione quali ad esempio attività produttive, agricoltura, ambiente, politiche sociali e sanità, politiche culturali, politiche formative e

giovani, cooperazione decentrata, politiche per gli emiliano-romagnoli all'estero, ed il sostegno alle attività internazionali degli enti locali;

una più incisiva collaborazione con il territorio regionale nelle sue diverse espressioni (enti locali, organizzazioni non-governative, associazioni imprenditoriali e di categoria, società civile e loro diverse rappresentanze e aggregazioni) che ha portato al rafforzamento ed alla diffusione sul territorio regionale delle opportunità derivanti dai rapporti di collaborazione sviluppati dall'amministrazione regionale;

il rafforzamento della collaborazione con altre regioni italiane e europee, anche attraverso l'attiva partecipazione a reti, che ha permesso di programmare e gestire, in modo integrato e complementare le attività afferenti Paesi di comune interesse, con il coinvolgimento dei vari servizi regionali nei settori di competenza (es. Paesi UE, Balcani, Asia, America Latina);

il maggior ricorso a finanziamenti nazionali, comunitari ed internazionali e allo sviluppo delle relazioni con le relative istituzioni, che ha dato la possibilità di sostenere le iniziative intraprese con nuove progettualità e soprattutto con il supporto di finanziamenti che hanno consentito uno sviluppo temporale e sostanziale di maggior respiro delle iniziative intraprese.

In termini di **tematiche prioritarie**, la Regione ha puntato specificatamente sugli elementi che meglio esprimono le proprie eccellenze, ovvero, le politiche di **welfare, l'economia solidale e cooperativistica, lo sviluppo sostenibile del territorio**. Inoltre **le attività di institution e capacity building** sono apparse tematiche trasversali ai vari settori, oltre che rispondere a specifiche richieste da parte dei partner esteri. Ciò è valso soprattutto in quelle regioni/paesi in fase di pre-adesione all'Unione Europea e coinvolte in processi di decentramento amministrativo.

In termini di **aree geografiche** prioritarie gli interventi si sono focalizzati su:

1.1 Unione Europea

Nell'ambito dei **Paesi Ue a 27** la Regione ha rafforzato la collaborazione con le regioni partner europee (Land Hessen, Wielkopolska, Bassa Slesia, Pays de la Loire, Aquitaine, Generalitat Valenciana) nonché con altre Regioni con cui si sono rafforzate attività di cooperazione già in atto (Västra Götaland, Aragón, Wales, Regione di Bratislava, Generalitat de Catalunya, Freistaat Bayern, Wallonie e Bassa Sassonia e lo stato di Malta) nei diversi settori di competenza regionale dimostrando la capacità della Regione di "fare sistema" e di creare i presupposti per lo sviluppo di relazioni stabili e reciprocamente vantaggiose. Inoltre è stata rafforzata la collaborazione con altre Regioni nell'ambito delle politiche europee finalizzata all'identificazione di aspetti di comune interesse all'interno dei diversi settori ed alla preparazione di posizioni comuni che potessero far risaltare, con maggiore forza, il punto di vista della Regione Emilia-Romagna circa l'evoluzione delle stesse politiche.

La partecipazione della Regione a **reti formali ed informali** in diverse aree tematiche ha consolidato il ruolo politico ed istituzionale della Regione nello scenario europeo ed internazionale. In particolare attraverso la partecipazione alle reti di regioni europee la Regione ha contribuito alla fase ascendente delle politiche europee e alla promozione della progettazione comunitaria del territorio.

In particolare la Regione Emilia-Romagna ha svolto un ruolo determinante nell'ambito della **Lisbon Region Network**. La rete creata nel 2004 e composta da 15 membri ha l'obiettivo di rafforzare la dimensione regionale della Strategia di Lisbona e di creare una piattaforma per lo scambio di esperienze al fine di

promuovere processi di *benchmarking* e *benchlearning*, sviluppando metodologie innovative e scambi di esperienze sull'implementazione della Strategia di Lisbona nei territori europei. La Regione ha ottenuto la Presidenza della Lisbon Region Network nel giugno 2008. Nel luglio dello stesso anno si è svolta a Bologna la Conferenza Annuale della Rete delle Regioni di Lisbona durante la quale si è discusso sul ruolo cruciale delle politiche regionali nella creazione dei posti di lavoro a livello europeo.

Il 26 marzo 2007 la Regione Emilia-Romagna ha firmato il **Protocollo di cooperazione internazionale sulle politiche giovanili ERY** (European Regions for Youth) assieme ad altre 9 regioni europee (Aquitaine, Aragón, Dolnoslaskie, Land Hessen, Pays de la Loire, Generalitat Valenciana, Västra Götaland, Wales, Wielkopolska) con l'obiettivo di potenziare la cooperazione transnazionale tra regioni europee nell'ambito delle politiche giovanili, anche attraverso attività concrete rivolte ai giovani e con il coinvolgimento di enti locali, ong, associazioni, società civile ecc. In tale ambito di rete interregionale è stata conclusa recentemente una collaborazione in materia di ambiente.

Nel settore **ambientale**, la Regione ha svolto, inoltre, un ruolo di rappresentanza a nome di tutte le regioni italiane presso l'organizzazione **EuroGeoSurveys**¹¹ che riunisce tutti i sevizi geologici europei. La costante partecipazione ai gruppi di lavoro come supporto ai processi di approvazione di direttive europee ha consentito di fornire un fattivo contributo allo sviluppo di visioni comuni.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha partecipato attivamente alla rete ENCORE (Environmental Conference of the European Regions) che comprende 96 regioni europee impegnate nella promozione di azioni comuni per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Dal 26 al 27 giugno 2008, la Regione ha partecipato ai lavori dell'ottava Conferenza sull'ambiente che si è conclusa con la Carta di Saragozza, firmata da 50 ministri e assessori regionali. Con la Carta di Saragozza le Regioni si sono impegnate a promuovere un uso sostenibile delle risorse idriche per soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza mettere a rischio quelle future, e a collaborare strettamente tra di loro per lo scambio di informazioni e lo sviluppo di progetti interregionali. Sempre in tema di risorse idriche, è stato siglato un Memorandum di Intesa che sancisce l'impegno congiunto dell'Emilia-Romagna con le regioni Assia e Aragona per l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione della scarsità di acqua e dei fenomeni di siccità.

La Regione Emilia-Romagna ha inoltre partecipato con specifici contributi alla rete europea Wateregio¹² (piattaforma internazionale di scambio sui temi delle risorse idriche) ed alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa (CRPM), che annovera 160 regioni europee, collaborando in particolare con il gruppo di lavoro sulla Politica Marittima della Commissione Intermediterranea. Nell'ambito delle politiche **migratorie** la Regione Emilia-Romagna ha contribuito al rafforzamento delle attività della rete **ERLAI**¹³ attraverso la realizzazione di due progetti: il Progetto ERLAIM (European Regional and Local Authorities for the Integration of Migrants) co-finanziato della Commissione Europea nell'ambito del Programma INTI, ed un progetto di assistenza tecnica alla Commissione stessa e all'UNDP per lo sviluppo di azioni pilota e di diffusione e *benchmarking* in materia di politiche migratorie e co-sviluppo.

¹¹ Association of the Geological Surveys of the European Union

¹² Wateregio è una piattaforma per lo scambio di idee ed esperienze nel campo della gestione ed ottimizzazione dell'acqua Valencia, Murcia, Isole Baleari (ES), Istria (HR), Veneto, Lazio, Piemonte, Calabria (IT), Macedonia centrale, orientale Macedonia and Tracia (GR).

¹³ European Regional and Local Authorities on Asylum and Immigration

In relazione allo sviluppo del **commercio**, la Regione ha rafforzato la collaborazione con la rete internazionale **RTPO**¹⁴ che ha l'obiettivo di promuovere lo scambio di esperienze e il riconoscimento reciproco e lo sviluppo di nuovi progetti con partner sia dell'Unione Europea sia dei Paesi Terzi (Asia, America e Africa).

Inoltre la Rete **SERN**¹⁵ ha rappresentato un altro strumento fondamentale per l'instaurazione di rapporti istituzionali tra la **Regione Emilia-Romagna e la Svezia**. In particolare ha sviluppato e rafforzato in modo organico le relazioni tra enti pubblici e una pluralità di attori quali scuole, università, associazioni no-profit ed attori economici svedesi ed emiliano-romagnoli interessati a collaborare in 5 principali aree tematiche: imprenditoria, turismo, educazione e cultura, ambiente e politiche sociali.

Il 2006 e il 2008 hanno visto la Regione coinvolta attivamente nelle principali reti europee nel settore dell'**agricoltura**, principalmente **AREFLH**¹⁶, **AREV**¹⁷, **AREPO**¹⁸, **OGM-free**¹⁹.

Nel 2008 la Regione ha inoltre aderito al **Network europeo ex-offender**, rete tra Stati e finalizzata al reinserimento sociale di ex-detenuti che vede come capofila la Regione di **Brema**, in collaborazione con **Austria, Regno Unito, Italia (Lazio, Toscana), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Ungheria**.

Con riferimento ai **nuovi Stati Membri**, in Bulgaria la Regione ha promosso attività al fine di facilitare le relazioni economiche fra imprese emiliano-romagnole e bulgare e la cooperazione istituzionale, con particolare riferimento alle politiche e strumenti di sviluppo regionale e ai sistemi di formazione professionale. Sono stati, inoltre, realizzati progetti "Twinning amministrativi" in Polonia, Lettonia, Romania e Bulgaria nel settore dello sviluppo rurale e delle politiche agricole.

Nel luglio 2008 la Regione ha approvato il Protocollo di Intesa "*Lotta alla tratta degli esseri umani*" in collaborazione con 9 Regioni italiane, il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del Lavoro, Famiglia e Pari Opportunità di Romania.

Nel periodo 2006-2008 la Regione ha rafforzato ulteriormente la partecipazione ai programmi comunitari. Particolare importanza hanno rivestito i Programmi dell'Iniziativa Comunitaria INTERREG III attivi sul territorio regionale (programmi CADSES, MEDOCC, Interreg III C e Transfrontaliero adriatico) e i 173 progetti ad essi collegati, che hanno visto un ampio coinvolgimento dei vari settori dell'Amministrazione regionale, e degli enti locali, spesso in collaborazione con regioni europee partner.

Altri programmi tematici finanziati dall'UE (quali ad esempio AGIS; Giustizia civile, Daphne II, E-Contentplus, E-Ten, Gioventù in azione, INTI, Lotta contro l'Emarginazione sociale, Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Socrate, Programma Water Facility) hanno permesso il finanziamento di iniziative progettuali a ricaduta regionale con componenti di transnazionalità.

In merito alla **Cooperazione Territoriale europea** (nuovo Obiettivo 3 della politica di coesione finanziata dai Fondi strutturali) la Regione è stata impegnata nella fase di programmazione e prima implementazione dei Programmi operativi. Ciò è avvenuto nell'ambito di una crescente

¹⁴ Regional Trade Promotion Organisation

¹⁵ Sweden Emilia-Romagna Network

¹⁶ Associazione delle regioni frutticole europee

¹⁷ Associazione delle regioni vitivinicole europee

¹⁸ Associazione delle regioni per la valorizzazione dei prodotti tipici

¹⁹ Associazione delle regioni OGM-free

collaborazione tra i settori della amministrazione stessa e gli enti locali del territorio a partire dalla esperienza realizzata nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG III A - Adriatico (2000-2006).

1.2 Paesi in pre-adesione

Il periodo di programmazione comunitario 2000-2006 ha visto l'intensificazione delle **relazioni istituzionali ed economiche** con i diversi Paesi e regioni dell'area balcanica grazie all'insieme di strumenti nazionali e comunitari che hanno offerto l'opportunità di qualificare ulteriormente le relazioni internazionali con i soggetti dell'area. Tra questi possiamo citare il Programma Interreg Nuovo programma di prossimità Adriatico III con la realizzazione dei progetti Fareadri ed Adreurope. Sempre nell'ambito dei progetti INTERREG III A, i progetti NEW e NEW Net a regia regionale hanno contribuito al rafforzamento della cooperazione tra i soggetti emiliano - romagnoli e Paesi Adriatici Orientali nelle politiche di welfare costruendo un sistema territoriale capace di integrare le politiche nella macroregione adriatica.

La Regione nel 2007 è divenuta membro ufficiale dell'**Euroregione Adriatica**, un'associazione di diritto croato senza scopo di lucro, costituita da Enti locali territoriali di entrambe le sponde del Mar Adriatico, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, per favorire la cooperazione per lo sviluppo del territorio, e per migliorare la qualità della vita delle popolazioni, perseguendo la condivisione e lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento delle politiche di sviluppo.

Le Regioni aderenti appartengono a sette Paesi (Italia, Grecia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania) i cui obiettivi generali sono il rafforzamento della stabilità nell'area adriatica e balcanica e la promozione dello sviluppo sostenibile e della coesione economica e sociale fra gli enti aderenti. Nello specifico la Regione presiede la Commissione per la Tutela dell'Ambiente che si occupa di promuovere politiche ed iniziative per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile nelle regioni del Mare Adriatico.

Nel settore dello **sviluppo economico** la Regione ha sostenuto il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle aziende emiliano-romagnole in **Serbia, Croazia e Bosnia**.

In **Turchia** nel periodo 2007-2008 la Regione ha svolto attività volte a rafforzare la collaborazione istituzionale e promozione delle filiere produttive regionali nel Paese. In particolare attraverso il progetto "Bilateral cooperation project for Regional development in Turkey" promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione ha supportato la nascita e il consolidamento delle Agenzie di sviluppo regionale di Smirne e Mersin-Adana e sono state organizzate diverse missioni imprenditoriali focalizzate sulla collaborazione nei settori agroindustriale, meccanica e dei servizi fieristici. Infine con la Regione di Mersin-Adana, è stato sviluppato e approvato dalla Commissione europea un progetto di sviluppo del settore agroindustriale nell'ambito del 7° Programma Quadro.

In ambito di **cooperazione decentrata** sono state consolidate le esperienze nel campo del welfare, della cultura e dell'ambiente in **Bosnia, Albania e Serbia**. In particolare, attraverso finanziamenti nazionali del Ministero Affari Esteri sono stati realizzati programmi nell'ambito delle politiche minorili e nel corso del 2006 la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto un Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di cooperazione decentrata a sostegno delle politiche di welfare nei Balcani (Albania, Bosnia, Serbia) con una rete di enti locali capofilati dal Comune di Forlì, Ravenna, Reggio-Emilia, Modena, Bazzano, Guastalla, Cesena, le Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Parma,

Modena, Rimini, A.N.C.I. Emilia-Romagna che hanno visto la costruzione ed il rafforzamento delle relazioni fra i sistemi territoriali di queste aree in particolar modo con le aree di Pancevo, Novi Sad, Kragujevac, Scutari ed Elbasan.

Nel settore delle **politiche su migrazioni e sviluppo** si e' avviata una prima sperimentazione di percorsi per l'utilizzo di rimesse ai fini dello sviluppo sociale dei Paesi di origine, attraverso il progetto INTERREG IIB CADSES Migravalue, che ha approfondito in particolare le connessioni possibili tra i flussi di rimesse provenienti dalle comunità di immigrati albanesi in Emilia-Romagna e sviluppo sociale nei territori di provenienza. Inoltre, attraverso il progetto INTERREG IIB CADSES W.E.S.T si è analizzato l'impatto spaziale dell'immigrazione clandestina costituita da donne e minori vittime di tratta sulle comunità locali, contribuendo all'implementazione di politiche di sviluppo spaziale dei Paesi europei dell'area Danubiano-adriatica.

Nell'ambito del **settore agricoltura** sono stati realizzati progetti di "Twinning amministrativo" in Croazia, Serbia e Kosovo nel settore dello sviluppo agricolo e rurale.

1.3 America Latina

Il **Brasile e l'Argentina** hanno rappresentato i principali interlocutori della Regione tra i Paesi Latino-Americani grazie anche agli storici legami con le rispettive comunità di Emiliano-Romagnoli ed i più recenti legami instauratisi in virtù di molteplici iniziative di aiuto e cooperazione anche **in ambito scientifico e tecnologico**. Nell'ambito dello **sviluppo economico** si sono svolte attività per lo sviluppo di relazioni economiche nella filiera agroindustriale, assistenza tecnica e finanziaria per interventi di collaborazione commerciale e industriale fra imprese regionali.

In ambito di **cooperazione decentrata** la Regione ha partecipato al Programma di cooperazione per l'implementazione di politiche di sviluppo locale integrato in collaborazione con le Regioni Marche, Toscana, Umbria e la Repubblica Federativa del **Brasile**. Con forti elementi di complementarità con tale programma nei territori di Sao Paolo, Piaui, Rio De Janeiro e Amazonas sono state realizzate azioni volte alla promozione dell'**economia sociale e allo sviluppo del** movimento cooperativo.

Nel settore agro-alimentare sono state realizzate attività volte alla promozione delle capacità produttive dei piccoli agricoltori familiari, allo sviluppo di forme cooperative, e alla promozione della commercializzazione dei prodotti nei territori del Paraná, Piaui e nel semi-arido del nord est.

Inoltre, sono state realizzate attività volte a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e delle donne nei territori della Bahia, Recife e Parà.

Sono state inoltre realizzate attività per l'implementazione di ulteriori programmi interregionali finanziati dal Ministero Affari Esteri che vedranno coinvolta la Regione nel triennio successivo 2009-2011: la seconda fase del Programma Brasile 5 Regioni (Marche, Toscana, Umbria, Liguria) a favore dello sviluppo locale integrato e il Programma FOSEL - Formazione per lo Sviluppo Economico Locale in **Argentina** (Province di Buenos Aires, Santa Fè, Cordoba, Mendoza) in partenariato con le Regioni Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e l'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo. Inoltre è stato elaborato e approvato un progetto

URBAL III sostenuto dalla Commissione Europea per lo sviluppo di politiche di welfare integrate con Brasile, (Stato del Parana) Argentina (Provincia di Buenos Aires) Colombia (Distretto di Antiquia) e la Regione Marche, le cui attività prenderanno avvio nel 2009.

In **ambito culturale** sono state realizzate attività teatrali, mostre, spettacoli di musica contemporanea e concerti di beneficenza nelle città di Buenos Aires, Cordoba (Argentina) e Montevideo (Uruguay). In Brasile, sono stati organizzati concerti e una mostra a Porto Alegre, Rio de Janeiro e San Paolo ed è stato presentato il Progetto Cinema alla Cinemateca di Rio de Janeiro in collaborazione con la Consulta degli Emiliano - Romagnoli nel Mondo, le rappresentanze diplomatiche e culturali e le associazioni di emigrati.

Nell'area è stato infine rafforzata la **cooperazione universitaria**, la Consulta degli Emiliano Romagnoli nel Mondo ha offerto la possibilità ad alcuni giovani studenti di discendenza emiliano - romagnola di frequentare corsi Master post-universitari, presso le Università di Bologna e di Parma.

1.4 Paesi di prossimità e vicinato

Nel **settore della cooperazione decentrata** la Regione ha instaurato relazioni istituzionali con la **Repubblica di Moldova** e consolidato quelli in **Ucraina** soprattutto nell'ambito delle politiche minorili (de-istituzionalizzazione dei minori, lotta contro il traffico di esseri umani).

Nel settore dello **sviluppo economico** sono state sostenute attività a supporto dell'internazionalizzazione delle PMI regionali nell'area della **Federazione Russa** sviluppando progetti di cooperazione industriale e commerciale e azioni di internazionalizzazione del sistema fieristico regionale (Cibus-Vinitaly Moscow e Ecomondo Moscow).

In collaborazione con il Ministero Sviluppo Economico, Regione Marche e Regione Campania è stato realizzato il **progetto interregionale** "Cooperazione integrata tra Regioni Italiane e Russe nel settore dei distretti industriali per lo sviluppo del Made in Italy". È stata infine organizzata a Bologna una rilevante **conferenza internazionale** dal titolo "Il futuro delle relazioni tra Russia ed Unione europea: quali opportunità per l'economia italiana?", in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali (IAI), l'Istituto per il Commercio Estero (ICE) e la Rappresentanza della Commissione Europea in Russia.

1.5 Paesi del Mediterraneo

Nell'ambito dello **sviluppo economico** sono state realizzate iniziative volte a rafforzare la cooperazione tra il sistema di innovazione dell'Emilia-Romagna e quello **israeliano**, concentrando l'attività promozionale su linee strategiche di interesse comune, allo scopo di favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali di alta tecnologia. In particolare la Regione ha partecipato all'organizzazione della missione congiunta Confindustria, ICE ed ABI in **Israele** e in quell'occasione è stato siglato un Accordo volto a sviluppare la collaborazione fra imprese ad alta tecnologia.

In ambito di **cooperazione decentrata nei Territori dell'autorità palestinese** sono state realizzate attività volte allo sviluppo di politiche di genere e azioni di sensibilizzazione al dialogo interreligioso ed interetnico. Nell'ambito della **cooperazione sanitaria** la Regione ha partecipato al progetto **Saving Children** in collaborazione con Peres Center for Peace,

Regione Toscana, Lazio, e Marche a supporto di un programma complessivo di assistenza sanitaria nei confronti dei **bambini palestinesi** presso gli ospedali israeliani e iniziative formative rivolte a medici palestinesi e israeliani operanti in ambito pediatrico.

Sono stati realizzati progetti inerenti l'educazione in età pre-scolare, la tutela dei diritti dei bambini e della prima infanzia, con particolare attenzione ai minori con problemi legati all'apprendimento, con bisogni speciali, bambini in strada, bambini ospedalizzati. Si sono inoltre sviluppate azioni inerenti e Politiche di Genere, l'Agricoltura e lo sviluppo rurale. In **Marocco** si sono realizzati interventi di sostegno alle attività rurali, nel rispetto, ed anzi a favore di una maggiore attenzione ambientale, per favorire il miglioramento della produzione agricola, promuovendo al contempo il coinvolgimento delle associazioni di base, particolarmente di quelle femminili. Ciò ha consentito anche di intervenire sul livello di alfabetizzazione femminile. Sempre in ambito rurale si è promosso un progetto di sviluppo integrato che coniuga lo sviluppo di micro-imprese femminili, l'accesso alle risorse idriche e la creazione di opportunità di reddito nel campo del turismo eco-sostenibile, valorizzando anche le produzioni artigianali locali.

Nel settore **agricoltura**, in Libia, attraverso la Camera italo - libica sono state organizzati eventi promozionali a cui hanno partecipato imprese regionali e l'Università Bologna.

Nel settore **culturale** la Regione, in collaborazione con la sede di collegamento a Gerusalemme e il Consolato italiano, ha realizzato il progetto teatrale *Nero Palestina* del Gruppo Ponte Radio rivolto ai bambini di Jenin che nel prossimo anno verrà circuitato in Italia alla Biennale Teatro e a Berlino.

1.6 Cina e India

La **Cina**, Paese focus per le attività del Programma Promozionale del 2006, è stata teatro di numerosi progetti, molti dei quali orientati alla promozione della collaborazione industriale e della ricerca e sviluppo, tra cui il "Forum permanente per la collaborazione industriale Italia-Cina 2007-2008". La Regione ha rafforzato la presenza stabile e strutturata del sistema produttivo emiliano - romagnolo attraverso l'istituzione del Centro Xintiandi di Shanghai, attività di networking e promozionali per la valorizzazione delle filiere regionali. Nel 2006, in occasione dell'Anno dell'Italia in Cina, la Regione ha partecipato con una delegazione di numerosi imprenditori regionali alla ISMEF, la Fiera Internazionale delle PMI tenutasi a Canton che ha contribuito a confermare i rapporti istituzionali che già legano la Regione Emilia-Romagna e le 29 istituzioni cinesi.

Si segnala inoltre la sigla di una dichiarazione d'intesa per l'avvio di relazioni di amicizia e di partenariato con la Provincia dello Zhejiang, allo scopo di promuovere la collaborazione economica, culturale e scientifica tra le due Parti. La Regione Emilia-Romagna si è impegnata in prima linea per promuovere la penetrazione commerciale, l'internazionalizzazione, la collaborazione industriale, commerciale e tecnologica nonché il trasferimento di know-how tra imprese emiliano-romagnole e imprese indiane. In armonia con le linee direttrici del Ministero del Commercio Internazionale, la Regione Emilia-Romagna ha identificato l'**India** come Paese prioritario per l'anno 2007 e ha identificato l'agroindustria, la meccanica, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e la collaborazione universitaria e della ricerca tra i settori prioritari di intervento. È stato siglato un Memorandum of Understanding nel settore agro-industriale e sono state avviate azioni di **diplomazia economica** con lo Stato indiano del **Punjab** per la valutazione di opportunità di collaborazione nel settore della formazione agroindustriale e con lo Stato

indiano dell'**Haryana** per la valutazione di opportunità di collaborazione campo dei processi di lavorazione dei prodotti agricoli e ortofrutticoli.

In ambito **culturale** nel corso del 2006 in occasione dell'anno dell'Italia in **Cina** sono stati organizzati vari eventi culturali tra i quali, spettacoli teatrali a Pechino, concerti e spettacoli a Pechino e Shanghai e una Mostra del Museo Internazionale delle ceramiche di Faenza a Pechino, Shanghai e Canton. Sono inoltre state realizzate attività di promozione culturale in collaborazione con Tongji University e UNIVELS a Pechino e la Regione Emilia-Romagna ha partecipato a Shanghai alle prime due edizioni della mostra internazionale di arte contemporanea SH Contemporary.

Ugualmente per l'anno dell'Italia in **India**, nel 2008 sono stati organizzati spettacoli di danza a New Delhi, Bombay e Chandigarh.

Nel settore della **cooperazione universitaria**, nel 2008 la Regione Emilia-Romagna ha siglato un accordo con l'Università Tongji di Shanghai, sede del campus Italia - Cina e del primo corso di formazione per giovani ingegneri cinesi sul sistema produttivo emiliano-romagnolo. Inoltre, la Regione ha partecipato, in collaborazione con l'Università di Bologna, alla terza edizione del Programma "Invest Your Talent in Italy", promosso dal Ministero degli Affari Esteri il cui obiettivo è il rafforzamento della collaborazione scientifica interuniversitaria, la cooperazione economica e il trasferimento tecnologico e di conoscenze tra Italia e India.

1.7 Africa Sub-Sahariana

In tale area **nell'ambito della cooperazione decentrata** sono state realizzate attività volte a favorire i processi di co-sviluppo tra le comunità dei migranti e i paesi di origine. In particolare, nel 2007 si è avviato il **Progetto SENITALIA** co-finanziato nell'ambito del **Programma MIDA – Ghana/Senegal 2007** – Progetti per la Valorizzazione della Diaspora Africana come Agenti di Sviluppo – dell'Organizzazione Internazionale per la Migrazione – che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di conservazione, imballaggio e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, di migliorare i redditi delle cooperative femminili e la promozione degli investimenti degli immigrati.

In **Senegal** sono state inoltre sostenute attività di prevenzione e sensibilizzazione verso le malattie sessualmente trasmissibili e si è cercato di favorire l'accesso ai servizi socio-sanitari di base soprattutto in riferimento alle fasce più deboli bambini e donne.

Sono stati realizzati progetti a favore delle donne, per favorire percorsi di progressiva emancipazione attraverso la conoscenza dei propri diritti e attraverso percorsi di formazione nel settore agricolo.

In **Mozambico** si sono realizzati progetti rivolti alla popolazione, con particolare riguardo ai giovani, con azioni riguardanti la prevenzione dell'AIDS ed in modo specifico interventi a sostegno dei centri giovanili e dei centri per la salute. Si sono realizzate inoltre azioni a sostegno delle donne nell'ottica del superamento delle questioni di genere, per migliorare le condizioni socio-economiche e sanitarie in modo particolare nell'ambito rurale.

Nel settore ambientale, la Regione Emilia-Romagna ha in corso il progetto "Realizzazione di 5 acquedotti nella Provincia di Inhambane in Mozambico" finanziato nell'ambito del Programma comunitario ACP-EU WATER FACILITY. Il progetto, di durata quinquennale, realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, SMAT, Romagna Acque, Federutility, Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha l'obiettivo di aumentare la disponibilità di acqua potabile "sicura" e migliorare la capacità di gestione sostenibile degli acquedotti da parte degli Enti locali dei territori di riferimento.

1.8 Comunità di Emiliano-Romagnoli nel mondo

Per quanto riguarda le attività di rilievo internazionale, la Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo ha visto la realizzazione di varie iniziative a livello internazionale a valenza culturale, seminari, conferenze, eventi celebrativi coinvolgendo gli emigrati emiliano-romagnoli e le loro associazioni principalmente in Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Nord America, Australia, Brasile, Argentina, Cile e Messico.

Capitolo 2. Finalità programmatiche

2.1 Le normative di riferimento

La riforma del Titolo V della parte II della Costituzione ha sancito il "potere estero" delle Regioni, cioè la potestà, nell'ambito delle proprie competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi di altri Stati, veri e propri accordi con altri Stati. Considerato che tale potere estero deve essere esercitato nell'ambito delle linee - guida della politica estera nazionale, di esclusiva competenza statale, la Regione, nell'esercizio della potestà riconosciuta, non opera dunque come "delegata" dello Stato, bensì come soggetto autonomo che interloquisce direttamente con gli Stati esteri, pur sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento di competenza dei poteri centrali.

L'ordinamento regionale ha recepito le riforme costituzionali nel proprio Statuto che disciplina (articoli 11, 12, 13) la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario, nonché le attività di rilievo internazionale, e attraverso la legge regionale n. 6 del 2004 ha definito gli obiettivi e le finalità nell'ambito dei rapporti con l'Unione Europea e dei rapporti internazionali, delineando altresì gli indirizzi di cooperazione internazionale e le modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.

Con la **legge regionale del 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale"** sono state introdotte importanti novità che si ripercuoteranno sulle attività che la Regione svolge in Europa e nel mondo. La legge è rivolta principalmente a regolamentare la partecipazione dell'Assemblea Legislativa nella formulazione degli indirizzi in merito alle attività di rilievo internazionale della Regione, nonché a disciplinare il quadro di rapporti fra Giunta e Assemblea regionale nell'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali stipulati dallo Stato, nella conclusione ed attuazione di intese con enti territoriali interni ad altri stati, e nella conclusione, attuazione ed esecuzione di accordi con altri stati.

Elemento innovativo di tale legge è la previsione di una sessione assembleare sulle attività internazionali per l'approvazione di un "Documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse" previsto dall'art. 5 della legge regionale 6/2004 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università". La nuova legge, in base all'art. 4, pone una maggiore enfasi per tutti gli elementi comuni alle politiche con rilevanza internazionale della Regione, spingendo sempre più verso una concentrazione di tali politiche su priorità geografiche e tematiche coerenti con la programmazione regionale in materia. La legge pone accento anche sull'importanza che i rapporti istituzionali della Regione con altre entità estere (stabiliti tramite le intese e gli accordi) avranno su dette politiche.

Altra novità rispetto al precedente triennio nel quadro legislativo regionale che interessa le attività di rilievo internazionale, è costituita dalla **legge regionale n. 3 del 2006 "Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo"** che

riconosce negli emiliano - romagnoli nel mondo una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano. La Regione definisce le proprie azioni a sostegno degli emiliano - romagnoli nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni. Inoltre, la legge disciplina il funzionamento della Consulta degli emiliano - romagnoli nel mondo, quale organo consultivo e strumento di iniziativa della Giunta regionale, con compiti di proposta in relazione al Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, e di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano - romagnoli.

Vanno inoltre ricordati i seguenti strumenti normativi:

La legge regionale n. 37 del 94 "Norme in materia di promozione culturale" e successive modificazioni, che prevede all'art. 7 la realizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna di manifestazioni ed iniziative culturali anche all'estero, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della citata legge e degli obiettivi individuati nel programma triennale degli interventi.

La legge regionale n. 6 del 2004 e i relativi strumenti applicativi, in base alla quale, secondo l'art. 5, comma 2, lett. b), compete alla Giunta regionale l'approvazione delle "modalità organizzative e gli strumenti di supporto per la collaborazione con enti territoriali interni ad altro stato" e "degli strumenti e delle iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli Enti Locali e le Università presenti in Regione" (lett. d).

La legge regionale n. 12 del 2002 "Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace".

2.2 Gli strumenti programmatori settoriali

Vengono di seguito sinteticamente riportati i riferimenti ai documenti sia normativi che di natura programmatoria riferiti ai specifici settori di attività e che hanno o manifestano una valenza internazionale.

- **APQ, Accordo di Programma Quadro in materia di cooperazione decentrata sulle Politiche di Welfare** in area balcanica (deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 2007): rappresenta un'azione di sistema (reti territoriali basate su partnership) e contempla attività di tutoraggio e di disseminazione sui Piani Sociali di Zona nonché l'attuazione di specifiche azioni pilota;
- **Programma triennale per le Attività produttive 2007-2009** definisce gli interventi pubblici a supporto dei processi di internazionalizzazione del tessuto produttivo regionale e include il programma promozionale (deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 2008), ovvero lo strumento annuale di definizione e realizzazione degli interventi sui mercati esteri, i bandi per i consorzi export, servizi alle imprese, operatività del fondo di garanzia;
- **PRRIITT – Piano regionale per la Ricerca Industriale**, l'innovazione e il trasferimento tecnologico (l.r. n. 7 del 2002, deliberazione del Consiglio regionale n. 525 del 2003) volto a **rafforzare le dinamiche del sistema produttivo regionale** verso l'attività di ricerca applicata, di sviluppo pre-competitivo e di innovazione, a favorire l'aumento del contenuto tecnologico delle produzioni e lo sviluppo dell'economia della conoscenza;
- **Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero 2007-2009** (deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 103 del 2007) prevede l'insieme delle iniziative volte ad animare e sostenere le associazioni di cittadini emiliano-romagnoli e le iniziative

congiunte volte a mantenere vivo il rapporto con la terra di origine e sviluppare progetti di natura culturale e socio-economica;

- **Programma degli interventi per la promozione di attività culturali** (art. 7, l.r. 37/94 e successive modificazioni, deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 95 del 2006): prevede obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2007-2009", "Interventi diretti della Regione Emilia-Romagna", punto 4.5, lett. a);
- **Legge regionale n. 16 del 1995:** Valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali a qualità regolamentata (DOP, IGP, Biologico, QC Qualità controllata, vini doc, docg, IGT, ecc). Accordo di programma con il Ministero del Commercio Estero e ICE per complessivi 1,1 milioni di euro di cui 700 mila risorse regionali e 350 mila capitoli ministeriali, a valere per azioni nei Paesi: Est Europa, Nord Europa, Austria, Regno Unito ed Irlanda;
- **Programma triennale 2009-2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri** (art. 3 comma 2 della l.r. 5/2004, deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 206 del 2008) strumento di programmazione "trasversale" che intende promuovere una integrazione delle politiche di settore per rispondere in modo unitario al tema della crescente presenza di migranti nel territorio regionale, al fine di consolidare la coesione sociale;
- **Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008-2010** (deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 204 del 2008).

2.3 Strumenti di finanziamento

Gli strumenti a sostegno economico e finanziario delle progettualità e dei programmi oggetto del Piano, oltre quelli propri di cui l'Amministrazione regionale si è dotata, saranno le politiche ed i programmi a sostegno della coesione economica e sociale dell'Unione Europea, tra cui spiccano gli assi di internazionalizzazione propri dei Piani operativi dei singoli fondi, i Programmi dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" e le conseguenti progettazioni: con particolare riferimento alla progettazione strategica (transfrontalieri Italia-Slovenia e IPA Adriatico, transnazionali Sud-Est Europa Europa Centrale, Med, interregionale Interreg IV C), gli aiuti esterni della Commissione Europea (IPA, ENPI, DCI e ICI), i Programmi tematici della Commissione Europea, i programmi ed i finanziamenti nazionali in particolare quelli del Ministero degli Esteri e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

2.4 Gli approcci e gli orientamenti

L'obiettivo generale che questo programma intende raggiungere è quello di una sempre più forte promozione e presenza a livello internazionale del Sistema Regione nei suoi aspetti sociali ed economici, mirando allo stesso tempo all'integrazione ed alla valorizzazione delle competenze dei soggetti- pubblici e privati- presenti sul territorio e impegnati in attività internazionali in relazione alle priorità identificate.

In continuità con le dimensioni strategiche e gli approcci operativi che hanno caratterizzato la precedente fase di programmazione, così come evidenziate in apertura del presente documento, lo sviluppo delle attività seguirà anche nel prossimo periodo di programmazione alcune **linee trasversali**.

In primo luogo, il quadro generale di globalizzazione richiede da parte della Regione un approccio che veda sempre più **integrati i diversi livelli che partecipano alle attività di internazionalizzazione**: lo sviluppo dei partenariati internazionali, anche di natura economica, deve sempre più accompagnarsi, sul piano del coordinamento e dell'utilizzo di risorse, con

attività di cooperazione allo sviluppo e politiche migratorie. Ciò al fine di incidere non solo sui processi di crescita economica, ma anche sulla **reciprocità** di arricchimento sociale, civile e culturale. Ciò consentirebbe inoltre di intercettare e di valorizzare le esperienze ancora in ombra ma presenti sul territorio, dando ad esse caratteristica di identità di sistema.

Al fine di fronteggiare anche i processi di concorrenza internazionale da parte di altri soggetti caratterizzati da maggior aggressività in termini di ricerca, innovazione, internazionalizzazione dei processi produttivi, tutti i soggetti dovranno fare maggiori sforzi nella loro azione di valorizzazione delle complementarità territoriali, evitando così costosi conflitti competitivi.

Ai canali tradizionali di esportazione, si devono consolidare i percorsi di acquisizione di un ruolo specifico nelle economie estere da parte di soggetti regionali, stabilendo legami più durevoli e incoraggiando la coesione tra soggetti operanti sugli stessi territori, intraprendendo così veri e propri percorsi di internazionalizzazione multisettoriale.

Un **approccio sistemico allo sviluppo economico** è di fatto il paradigma entro il quale inserire le diverse iniziative. In questo paradigma lo sviluppo è inteso come processo a più dimensioni che mira ad una **elevata coesione sociale**. Del resto, in misura crescente viene richiesto di contribuire al trasferimento di un modello di piccola e media impresa in grado di contrastare ciò che spesso la grande impresa non assicura in termini di benefici a più lungo raggio e caratterizzati dalla nascita di nuove imprese.

Il sostegno alla vocazione internazionale delle imprese può dunque essere vantaggioso in modo reciproco se sorretto da **logiche di responsabilità sociale** dello sviluppo ove poter integrare interessi particolari e quelli dei paesi terzi, mantenendo da un lato la competitività e aumentando dall'altro la coesione tra soggetti regionali, e tra questi e i soggetti dei paesi ove operano.

Per questi motivi, attraverso le realizzazioni di accordi tra istituzioni interessate si tenderà alla costruzione di **reti lunghe e di relazioni durature** tra i vari soggetti economici e verrà stimolato il dialogo tra soggetti locali all'interno dei partenariati condividendo con essi visioni e obiettivi. In questo ambito sarà centrale sia il ruolo dell'Ente pubblico sia degli altri attori del territorio: piccole e medie imprese, rappresentanze datoriali, sistemi produttivi, servizi, Camere di commercio, centri di ricerca, Università, organizzazioni non governative.

La Regione favorirà la nascita e lo sviluppo di veri partenariati territoriali capaci di concepire e realizzare progetti comuni e di rafforzamento delle capacità del territorio regionale attraverso un coinvolgimento costante dei soggetti portatori di competenze ed esperienze significative, in grado di realizzare un approccio progettuale di tipo integrato.

Il **rafforzamento del partenariato** tra istituzioni, così come previsto dalla già citata l.r. n. 16 del 2008 agli articoli 14 e 19, potrà essere conseguito attraverso la conclusione di accordi con Stati esteri e intese con enti interni agli stessi e nella implementazione di quelli esistenti.

Tali accordi ed intese, in linea di massima, saranno conclusi con istituzioni estere con cui sia stata sperimentata una collaborazione anche informale e per le quali sia stata appurata la potenzialità di una concreta collaborazione. Essi avranno preferenzialmente un carattere intersettoriale. I nuovi accordi ed intese interesseranno principalmente le aree indicate nel paragrafo 3.8 del presente piano e saranno comunque coerenti con le indicazioni previste nel capitolo 3.

Per quanto riguarda le collaborazioni esistenti, la Regione opererà per giungere ad un collegamento e un coordinamento plurilaterale, anche formalizzato, fra la Regione Emilia-Romagna e i partners con cui intrattiene le più importanti collaborazioni di carattere bilaterale.

La bilateralità degli scambi, intesi sia come flussi di comunicazione che di effettivo scambio, dovrà contraddistinguersi per un approccio tendente al **benchmarking** ovvero ad una analisi di omogeneità e differenze presenti con i territori/partners internazionali e stimolare quindi processi di apprendimento/miglioramento collettivo nonché di messa a valore delle eccellenze. A tal fine saranno migliorati i **processi di comunicazione**, sia in termini di informazione che relativi allo sviluppo e implementazione delle attività e soprattutto dei risultati, consentendo inoltre la maggior diffusione degli stessi in un'ottica di replicabilità e sostenibilità.

Considerate le premesse sopra citate, ne consegue la necessità di promuovere e rafforzare una adeguata regia istituzionale che dovrà declinarsi a più livelli/dimensioni:

- **dimensione intersettoriale:** il lavoro del Gruppo di lavoro interdirezionale per le relazioni internazionali fin ora intrapreso lascia aperti ulteriori spazi di miglioramento. Se da un parte ha consentito una maggiore efficienza sul piano del coordinamento e soprattutto sul rafforzamento del principio di concentrazione geografica e tematica, dall'altra, vanno ulteriormente migliorati i processi di costruzione e consolidamento dei partenariati locali esistenti, la capacità di lettura dei bisogni espressi dai territori in cui si opera in un'ottica integrata, l'attivazione di risposte che siano frutto, sul piano delle competenze, di reale intersettorialità. In fase di programmazione operativa, tale approccio si declinerà in scelte che tengano conto contemporaneamente e in maniera integrata degli obiettivi e priorità individuate nei documenti programmatici settoriali (come ad esempio il Programma triennale 2009-2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (art. 3, comma 2 della l.r. n. 5 del 2004)²⁰ in cui vengono previste, in modo trasversale, le linee di azioni regionali per l'integrazione degli immigrati nel territorio emiliano - romagnolo. Una specificazione dell'attività di coordinamento intersettoriale è rappresentata dalla rete *del Forum per le attività promozionali all'estero*, coordinato dal settore cultura, che comprende i soggetti territoriali pubblici e privati che producono ed esportano cultura, in collaborazione con la rete mondiale delle nostre Rappresentanze culturali e diplomatiche e con istituti e agenzie culturali presenti nei diversi Paesi;

- **dimensione interregionale e complementarietà con le politiche nazionali:** la collaborazione avviata con altre Regioni italiane su alcuni progetti ha permesso di programmare e gestire attività afferenti a Paesi di comune interesse in modo integrato e complementare sia sul piano economico che su quello contenutistico. Ciò ha consentito una più chiara gestione delle responsabilità operative rafforzando ulteriormente il principio di sussidiarietà. Andranno ulteriormente incrementati gli sforzi di integrazione delle competenze tecniche presenti e la loro valorizzazione, soprattutto con i soggetti del territorio portatori di esperienze eccellenti e di relazioni già sviluppate sui territori di intervento. Da questo punto di vista, ulteriore enfasi andrà posta all'aspetto sistemico degli interventi e dei risultati che questi producono per l'intero sistema regione. Il principio di sostenibilità dovrà garantire gli ulteriori sviluppi delle azioni e assicurare ricadute positive ai vari livelli. La complessità dei processi di sviluppo non potrà non tener conto delle scelte strategiche operate a livello nazionale e della presenza di qualificate esperienze presenti nei Paesi target con le quali dovranno essere cercate livelli significativi di relazione e complementarietà.

Le attività di progettazione comune a cui la collaborazione interregionale ha dato luogo rappresenta, a livello nazionale, un approccio innovativo sul piano

²⁰ Art.3 comma 2 l.r. 5/2004. Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 206/2008

dello sviluppo ed implementazione delle politiche di cooperazione decentrata. Le azioni coordinate e congiunte hanno portato ad una elevata capacità di interlocuzione con il Ministero degli Affari Esteri Italiano e sul piano delle relazioni istituzionali con i Paesi target delle attività, il loro rafforzamento e la capacità di evidenziare le competenze elettive del sistema regione Emilia-Romagna anche attraverso l'efficace coinvolgimento degli portatori di interesse;

- **ricerca di risorse aggiuntive:** la più stretta collaborazione avviata con l'agenzia in house ERVET sul piano del monitoraggio e presidio delle fonti di finanziamento e supporto alla progettazione e gestione di alcune azioni, deve trovare compimento nell'adozione di modelli organizzativi e relazionali tra le parti del sistema che consentono una più fluida capacità di integrare le diverse istanze sia di presidio istituzionale che di garanzia di risorse aggiuntive come finanziamenti nazionali, comunitari ed internazionali ed eventuali risorse private.

Laddove inoltre dovesse concretizzarsi la necessità di impiegare risorse umane qualificate in specifici settori o nei casi in cui non fosse possibile l'impiego di funzionari regionali, la Regione potrà ricorrere all'impiego di consulenze esterne, tramite l'utilizzo di agenzie o società dotate della expertise necessaria per fornire assistenza tecnica e supporto progettuale.

- **rapporto ambiti tematici e territorio:** nei territori di intervento occorrerà superare la eventuale sovrapposizione/duplicazione delle attività, e la frammentazione delle soluzioni e delle competenze messe in atto. Sarà necessario evolvere da interventi parcellizzati ad un modello di presidio delle aree-territorio caratterizzato da una maggior capacità di sintesi tra lettura dei bisogni manifestati e integrazione delle risposte possibili. Ciò al fine di consentire il più elevato grado di complementarietà fra le diverse competenze utilizzabili da parte del Sistema Regione;

- **organizzazione e valorizzazione delle risorse umane:** negli ultimi anni è andato aumentando il numero di funzionari dei diversi settori coinvolti direttamente in attività di internazionalizzazione. In questo senso si può affermare che sta crescendo all'interno dell'Amministrazione regionale una competenza elettiva che è funzionale a quella che si è andata sviluppando sul territorio. In tale ottica sarà quindi sempre più rilevante il contributo, in termini di risorse umane da impiegare per le attività internazionali, che la Regione sarà chiamata a destinare e a coordinare. A tal fine sarà necessario presidiare alcuni ambiti tra cui:

- aspetti procedurali, contrattualistici, retributivi, fiscali etc. tramite l'adozione di una regolamentazione appropriata che permetta di poter utilizzare al meglio le risorse a disposizione e di pianificare l'utilizzo dei fondi per il trasferimento e/o la partecipazione dei funzionari in modo coerente con le attività da sviluppare;
- lo sviluppo di ulteriori competenze che dovranno garantire un livello di conoscenze condivise standardizzato e la capacità di lavorare in maniera integrata;
- la miglior organizzazione e qualificazione delle sedi regionali di collegamento all'estero.

La Giunta, sulla scorta dell'esperienza consolidata nell'ambito del triennale 2006-2008 adotterà gli atti amministrativi per la regolamentazione delle forme e modalità per l'invio di personale della Regione Emilia-Romagna e per l'accoglienza di funzionari dipendenti dalle istituzioni partner, avuto particolare riguardo alle opportunità di finanziamento nazionali comunitarie ed internazionali disponibili per tali iniziative e disciplinare criteri e modalità

attraverso cui gli Enti Locali potranno ottenere il supporto anche finanziario della Regione Emilia-Romagna alle proprie attività internazionali.

- **riconoscibilità del Sistema Emilia-Romagna:** promuovere a livello internazionale gli aspetti che definiscono l'identità socio culturale ed economica della Regione in termini di valori, ambiti, contenuti, competenza eccellenti. Congiuntamente all'attivazione di partenariati territoriali, gli interventi dovranno accompagnarsi ad un processo di razionalizzazione e scelta degli ambiti prioritari ove concentrare sia gli sforzi progettuali che di comunicazione e coinvolgimento. Si dovranno porre in luce i risultati reciprocamente raggiunti e le ricadute sul territorio, rinforzando l'immagine e l'identità della Regione attraverso i propri elementi di forza.

Le iniziative progettuali che si intraprenderanno si dovranno contraddistinguere per quegli elementi che caratterizzano lo sviluppo del Sistema Regione: **l'integrazione tra gli aspetti sociali**, tendenti a garantire l'emancipazione degli individui, **e quelli economici**, soprattutto legati al sistema produttivo caratterizzato da piccole e medie imprese e cooperative.

- **strumenti di comunicazione, partecipazione e capitalizzazione:** il miglioramento dei processi di comunicazione in tutte le fasi delle attività e a tutti i livelli è il necessario complemento all'attuazione della strategia fin qui delineata.

Se in fase iniziale lo sforzo sarà finalizzato al coinvolgimento degli attori del Sistema di riferimento e dei beneficiari delle attività, successivamente sarà data rilevanza agli aspetti informativi.

La fase successiva alla realizzazione degli interventi non dovrà limitarsi alla semplice diffusione dei risultati ma insistere sui processi che inneschino percorsi di effettivo apprendimento territoriale, e mirino alla capitalizzazione degli apprendimenti da parte dei singoli sub sistemi.

- **reti regionali europee:** verranno rafforzate le collaborazioni avviate tramite la partecipazione della Regione alle reti tematiche sia formali che informali a livello europeo attraverso:

- il passaggio dalla fase di adesione formale o nei casi più avanzati, di scambio di pratiche, ad una fase di progettualità condivisa ove siano maggiormente identificabili l'apporto e soprattutto le ricadute sul sistema territoriale. Tale processo faciliterà l'incontro e la complementarità fra soggetti simili appartenenti ai diversi sistemi e favorirà un percorso in grado di promuovere istanze comuni presso le istituzioni comunitarie;
- l'identificazione di tematiche strategiche condivise sulle quali investire bilateralmente o tra più regioni in termini progettuali ricorrendo, ove possibile, all'utilizzo di finanziamenti integrando risorse comunitarie e internazionali.

- **Governance multilivello e coordinamento interno e territoriale:** le linee di sviluppo evidenziate non potranno prescindere da una maggior attenzione agli elementi di organizzazione e relazione tra le distinte parti del Sistema Regione. Più specificatamente il coordinamento dovrà rafforzarsi su più livelli rispettando un ordine sia top down che bottom up:

- **coordinamento interno** all'amministrazione regionale tra il momento di lettura dei bisogni, derivanti dai differenti percorsi di relazione esistenti con gli interlocutori internazionali e il momento progettuale in termini di identificazione degli specifici programmi riferibili ad aree

tematiche, territori, fonti di finanziamento, risorse e competenze utilizzabili;

- **coordinamento del/sul territorio**, ovvero aumentare la capacità di integrazione delle diverse iniziative presenti a livello regionale verso le aree di interesse attraverso una più puntuale raccolta dati sull'esistente, un dialogo costante ed una regia generale che consenta la valorizzazione dei saperi territoriali e la capacità di interlocuzione dei diversi attori sociali ed economici;
- **messa a punto di un sistema condiviso di valutazione di impatto**: porre le basi per un sistema di indicatori qualitativi e non solo quantitativi condivisi che consenta una valutazione degli interventi e permetta di migliorare la fase di implementazione o di riprogettazione delle attività.

Capitolo 3. Il Piano delle attività per il triennio 2009-2013: le macro aree geografiche e tematiche

Per ciascuna delle aree geografiche sottostanti individuate sono descritti i principali ambiti di intervento.

3.1 Unione Europea

La collaborazione tra regioni europee continuerà a rivestire per il prossimo triennio un ruolo strategico per realizzare scambi di esperienze e *benchmarking*, per individuare aree di interesse comune e per accrescere la cultura europea ed il senso di appartenenza all'UE e di cittadinanza europea.

In continuità con le azioni passate, saranno perciò rafforzati e ampliati i rapporti di collaborazione con le Regioni europee già partners della Regione Emilia-Romagna - con le quali cioè sono già stati stipulati protocolli di collaborazione (Pays de la Loire, Land Hessen, Generalitat Valenciana e Bassa Slesia) e con quelle regioni con le quali sono state avviate importanti attività quali l'Aragona, la Wielkopolska, l'Aquitania. Västra Götaland, Wales, Regione di Bratislava, e quelle con cui sono in atto i primi positivi contatti quali la Generalitat de Catalunya, il Freistaat Bayern e lo Stato di Malta.

Ciò non escluderà la possibilità di nuove e diverse forme di partenariato; tuttavia la definizione di nuove iniziative di scambio e/o iniziative comuni con nuove Regioni Europee (come ad esempio le regioni dei nuovi Stati Membri dell'UE, Bulgaria e Romania) dovrà basarsi sulla preventiva individuazione di potenziali ricadute positive ed essere supportata da una reale capacità di gestire e coordinare l'azione stessa. Nell'ambito delle nuove collaborazioni saranno favorite le iniziative che mirano ad instaurare e/o a consolidare solide relazioni con i Paesi Scandinavi, quali ad esempio la rete di cooperazione tra enti locali e regioni svedesi e dell'Emilia Romagna SERN²¹.

Continuerà ad essere data priorità alla collaborazione con le regioni appartenenti a reti di cui anche l'Emilia-Romagna è partner, al fine di consolidare ulteriormente le esperienze in atto e per svilupparne l'impatto di lungo periodo. Saranno in particolare potenziate le reti nei settori ricerca e sviluppo, innovazione, telecomunicazioni, trasporto e logistica, sviluppo urbano, integrazione degli immigrati, sviluppo territoriale, tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi ambientali, politiche giovanili, istruzione e formazione. Carattere prioritario rivestiranno altresì le reti finalizzate allo scambio di esperienze ed allo sviluppo di eventuali iniziative congiunte per ciò che riguarda l'organizzazione e funzionamento di servizi istituzionali di supporto allo sviluppo

²¹ Sweden Emilia-Romagna Network

economico locale (Camere di Commercio, Agenzie di Sviluppo, Sistemi di Sviluppo Locale, ecc.).

Le Regioni sopra indicate rappresentano quindi gli interlocutori privilegiati con cui sviluppare sinergie in vista di future attività e per instaurare nuove forme di collaborazione con altri enti e Regioni e Università, partecipando anche a più ampie forme di partenariato.

Saranno promosse le partecipazioni da parte della Regione a reti formali di livello europeo ed internazionale sia a carattere orizzontale sia a carattere settoriale, in base ad una attenta valutazione dell'effettivo interesse e dei potenziali ritorni che ne possono derivare alla luce degli indirizzi enunciati nel presente documento. Sarà inoltre continuata e rafforzata la partecipazione alle reti formali alle quali la Regione ha già aderito: Forum Europeo per la sicurezza urbana – FESU,²² Metrex²³, Tele Regions Network²⁴, - European Regional Information Society Association - ERIS@²⁵, Euro Idee – Iniziative locali di Sviluppo Economico, di Occupazione e di Solidarietà²⁶, European Regions Knowledge Based Innovation - ERIK²⁷, ERLAI²⁸, Lisbon Regions Network²⁹ Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles (A.R.E.F.L.H)³⁰, Association des Régions Européennes des Produits d'Origine (A.R.E.P.O)³¹, Assemblée des Régions Européennes Viticole (A.R.E.V.)³², EuroGeoSurveys³³, SERN. In particolare modo la Regione continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito della **Lisbon Region Network con l'obiettivo di** creare una piattaforma per lo scambio di esperienze al fine di sviluppare metodologie innovative; scambiare esperienze sull'implementazione della Strategia di Lisbona nei territori europei e promuovere ruolo delle politiche regionali e locali attraverso processi di *benchmarking* e *benchmarking*. Nell'ambito del **Protocollo sulle politiche giovanili** (ERY - European Regions for Youth) la Regione continuerà a collaborare con le Regioni Europee partner (Aquitaine, Aragón, Dolnoslaskie, Hessen, Pays de la Loire, Generalitat Valenciana, Västra Götaland, Wales, Wielkopolska) per promuovere, sviluppare e sostenere iniziative, attività e programmi di lavoro comuni rivolti alle giovani generazioni.

²² La Regione vi aderisce dal 1996 e si è costituita una sezione italiana denominata Forum italiano per la sicurezza urbana.

²³ Rete delle Regioni e aree metropolitane europee a cui la Regione aderisce dal 1997.

²⁴ Associazione nata allo scopo di favorire la cooperazione delle Regioni a livello europeo per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione, con conseguente aumento di competitività e creazione di nuovi posti di lavoro.

²⁵ Associazione nata per favorire lo scambio di esperienze e la condivisione di buone pratiche nello sviluppo d'applicazioni e servizi telematici.

²⁶ Riunisce enti locali, cooperative, associazioni appartenenti a otto Paesi Europei (Belgio, Francia, Regno Unito, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia) per far lavorare in sinergia questi soggetti.

²⁷ Rete per la condivisione di esperienze di intervento regionale finalizzata alla promozione dell'innovazione e dello sviluppo della conoscenza dei sistemi economici regionali, all'interno della quale la Regione è in posizione di leader congiuntamente alla Toscana.

²⁸ Unisce Regioni ed enti locali con esperienze significative nel settore immigrazione-integrazione ed asilo.

²⁹ Unisce Regioni Europee che hanno tradotto nelle proprie politiche regionali le indicazioni strategiche per lo sviluppo socio-economico stabilite al Consiglio Europeo di Lisbona.

³⁰ Rappresenta, difende e promuove gli interessi comuni delle Regioni ortofrutticole, nell'economia europea e mondiale e nell'ambito dell'Unione Europea allargata. La Regione Emilia-Romagna vi aderisce dal 2002 e ne detiene la presidenza per il periodo 2005-2007.

³¹ Promuove la valorizzazione dei prodotti Dop e Igp.

³² Emanazione dell'Assemblée des Régions d'Europe (ARE), dedicata alla vitivinicoltura.

³³ Association of the Geological Surveys of the European Union.

La Regione continuerà a promuovere la propria partecipazione a politiche ed a programmi comunitari, al fine di migliorare i sistemi di *governance* in collaborazione con le Istituzioni europee.

Nell'ambito della cooperazione transnazionale potrebbe essere meglio focalizzato il tema dello sviluppo integrato di aree vaste. Per raggiungere questo risultato, la scelta di specifici *focus* tematici potrebbe assicurare l'aggregazione di partenariati e territori significativi, attraverso strumenti atti a sostenere meglio lo sviluppo e la *governance* di tali aree. In tal modo, sarebbero favorite la diffusione di buone pratiche fra le regioni degli Stati Membri e l'utilizzazione dello strumento della cooperazione per l'integrazione di politiche di *mainstream* tra regioni.

Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" della politica comunitaria di coesione, la partecipazione della Regione ai cosiddetti progetti strategici potrà costituire un ulteriore strumento per rafforzare il ruolo e le competenze della Regione in determinati focus tematici e settoriali.

Un'importanza particolare verrà attribuita ai partenariati con i nuovi stati membri in genere, al fine di condividere le buone prassi, di trasferire le tecnologie e il know-how per lo sviluppo economico locale ed al fine di beneficiare da parte del sistema Emilia – Romagna dei finanziamenti europei disponibili in loco.

Ambiti di attività

I settori principali di intervento, nelle relazioni europee, restano quelli legati allo scambio di esperienze e all'elaborazione di iniziative congiunte anche al fine della partecipazione ai programmi comunitari.

Nell'ambito del mercato UE saranno agevolati gli interventi mirati a sviluppare i contatti fra organizzazioni di imprese e Camere di commercio e saranno valutate le opportunità di collaborazioni con i mercati terzi.

Uno dei fattori determinanti per lo sviluppo economico è rappresentato dalla capacità di attrarre investimenti esteri, ambito nel quale il sistema regionale si trova in diretta competizione con le principali aree avanzate dell'Europa occidentale. La Regione Emilia-Romagna ha quindi posto, tra le proprie priorità, la promozione, tanto a livello settoriale quanto a livello globale, delle condizioni necessarie per attrarre nuovi ed ulteriori investimenti stranieri. Gli scambi e i rapporti con questa area geografica si concentreranno pertanto su quei campi quali logistica, ricerca e sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico e nuove filiere tecnologiche funzionali allo sviluppo degli ambiti strategici per il territorio.

In relazione allo scambio di *best practices* e alla condivisione di iniziative volte al miglioramento dell'amministrazione, i settori che verranno privilegiati saranno quelli del welfare, dell'ambiente e del territorio, mentre verrà facilitata la collaborazione in ambito universitario, scolastico, culturale, giovanile e del volontariato negli specifici temi che, di volta in volta, saranno identificati. A tal fine, è in corso di perfezionamento uno specifico protocollo d'intesa che disciplinerà disciplinerà il supporto ai sensi della l.r. n. 6 del 2004 alle collaborazioni tra le Università dell'Emilia – Romagna e gli omologhi istituti europei.

Gli obiettivi da perseguire, tramite le iniziative attivate a livello europeo, restano quelli fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona e dal Consiglio Europeo di Göteborg, cioè lo sviluppo di una società ed economia della conoscenza, competitiva, solidale e sostenibile in termini di consumo e ripristino delle risorse naturali.

Nell'ambito del **settore formazione, lavoro e inclusione sociale** nel nuovo periodo di programmazione del Fondo Sociale Europeo (Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione dei Fondi Strutturali) è prevista una dimensione interregionale e transnazionale nei Paesi Ue a 27 per lo sviluppo di reti e partenariati e la partecipazione a programmi e progetti non solo a livello istituzionale ma anche tra i soggetti che operano a vario titolo all'interno del sistema di formazione e del lavoro nella nostra Regione e nelle altre regioni italiane ed europee.

Nel settore ambientale verrà rafforzata la collaborazione con le reti europee nell'ambito della tutela dell'ambiente, delle strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

3.2 Paesi Candidati all'Adesione e Potenziali Candidati

Nei rapporti con i **Paesi candidati** (Turchia, Croazia, Macedonia) e **potenziali candidati** (Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro), la Regione darà continuità alle attività già poste in essere e rafforzerà le collaborazioni già avviate in particolare nel settore sociale, culturale, ambientale e dello sviluppo locale attraverso l'utilizzo degli strumenti nazionali e comunitari previsti nell'ambito della Politica di Pre-Adesione all'Unione Europea nella programmazione 2007-2013 (IPA – Instrument of Pre-Accession). In particolare saranno create sinergie con programmi previsti nell'ambito dell'Obiettivo 3 dei Fondi Strutturali - Cooperazione Territoriale Europea: il Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico volto a rafforzare la cooperazione economica, sociale e istituzionale per lo sviluppo sostenibile della regione Adriatica e il Programma Transnazionale Sud Est Europea attraverso cui sviluppare partnerships transnazionali per rafforzare processi di integrazione territoriale, economica e sociale e contribuire alla coesione, competitività e alla stabilità dell'area balcanico-danubiana.

La Regione continuerà il suo impegno all'interno dell'**Euroregione Adriatica** al fine di rafforzare la cooperazione transfrontaliera e favorire processi di integrazione in ogni settore di interesse comune (ambiente, pesca, infrastrutture e trasporti, turismo, cultura e attività produttive). In particolare continuerà il ruolo di coordinamento della Commissione Ambiente attraverso la definizione e l'attivazione di azioni specifiche nell'ambito della Gestione Integrata delle Zone Costiere, l'acquisizione e la condivisione di dati sull'ambiente marino e le attività di monitoraggio ambientale, della tutela della biodiversità, della mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, della gestione dei rischi ambientali, il rafforzamento dei network tra le strutture regionali e gli istituti di ricerca e l'individuazione di le linee strategiche d'azione nel contesto delle politiche europee.

Ambiti di attività

Capacity e Institutional Building: nell'ambito del processo di democratizzazione e di rafforzamento delle istituzioni dei Paesi sopra elencati la Regione, valorizzando la positiva esperienza dei "Twinning amministrativi" per il raggiungimento degli standard comunitari, sosterrà le iniziative rivolte ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, al miglioramento della gestione dei servizi pubblici tramite il trasferimento di know-how, la formazione dei funzionari locali, incontri e seminari organizzati ad hoc su tematiche specifiche.

Sviluppo economico: saranno favorite le iniziative rivolte a sostenere le imprese emiliano-romagnole interessate ad avviare, ovvero a rafforzare e a sviluppare rapporti commerciali, di collaborazione industriale, di investimento e

trasferimento tecnologico con partner dei Paesi in discorso, quali la diffusione di informazioni, il sostegno ad attività promozionali, l'assistenza nella partecipazione a gare d'appalto. Inoltre verranno favorite iniziative volte a promuovere il rafforzamento delle capacità delle imprese impegnate nei settori dello sviluppo rurale e della valorizzazione del territorio.

Politiche di welfare: la Regione contribuirà alla programmazione ed implementazione di politiche di welfare integrate basate su modelli di *governance* multilivello che promuovano l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva in una ottica di sviluppo locale sostenibile. Tale ambito includerà tutte le politiche socio-sanitarie che promuovono l'inclusione sociale. In particolare verranno promosse politiche migratorie attraverso iniziative rivolte all'integrazione dei migranti sia alla comprensione del fenomeno tramite forme di confronto e collaborazione con i Paesi di riferimento. Inoltre verranno realizzate attività per promuovere l'economia sociale quale fattore di sviluppo economico e di coesione sociale.

Cooperazione decentrata: saranno privilegiate iniziative di assistenza istituzionale in particolare tese a supportare programmi regionali o di interesse regionale a carattere plurisettoriale. Saranno inoltre consolidate le esperienze di cooperazione decentrata nel campo del welfare con particolare riferimento alle politiche minorili ed economia sociale, della cultura e dell'ambiente e favorite azioni a sostegno della formazione professionale. Tali attività vedranno anche il coinvolgimento delle comunità di emigranti presenti sul territorio regionale.

Cultura: saranno incentivate le iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza delle rispettive culture, per favorire il dialogo e la comprensione reciproca.

3.3 Paesi della Politica Europea di Vicinato

3.3.1 Paesi Vicini dell'Est

L'allargamento a est dell'Unione Europea ha ridefinito i confini identificando i Paesi che rappresentano territori di interesse in termini di vicinato e cooperazione territoriale, tra cui l'Ucraina, Bielorussia, Moldavia, e la Federazione Russa. Condividendo i principi ispiratori della Politica Europea di Vicinato (PEV) la Regione Emilia-Romagna intende consolidare i rapporti con tali Paesi tramite lo scambio di esperienze anche attraverso l'utilizzo dei nuovi strumenti finanziari predisposti dall'Unione Europea per il periodo 2007-2013 (Programma ENPI – European Neighborhood Partnership Instrument, Programmi di cooperazione Transnazionali).

Ambiti di attività

Capacity e Institutional Building: nell'ambito del processo di democratizzazione e di rafforzamento delle istituzioni dei Paesi sopra elencati la Regione sosterrà le iniziative rivolte ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e al miglioramento della gestione dei servizi pubblici, attraverso il trasferimento di know-how, la formazione dei funzionari locali, incontri e seminari organizzati ad hoc sulle specifiche tematiche.

Sviluppo economico: saranno favorite le iniziative rivolte a sostenere le imprese emiliano-romagnole interessate ad avviare rapporti commerciali con partner dei paesi in discorso, quali la diffusione di informazioni, il sostegno ad attività promozionali, l'assistenza nella partecipazione a gare d'appalto. Sarà

inoltre sostenuto l'avvio di relazioni nel settore agro-industriale con particolare riferimento al settore cerealicolo.

Politiche migratorie: va sottolineato che tale area rappresenta quella di maggior rilievo in relazione alla percentuale di immigrati sul territorio regionale con 45.491 presenze, pari al 30,3% del numero totale di presenze. La Regione, in linea le iniziative avviate, continuerà a dedicare particolare attenzione al fenomeno e supporterà sia i progetti rivolti specificatamente alle comunità presenti sul territorio regionale come ad esempio quelli dedicati all'integrazione sociale, alla formazione degli immigrati, alla tutela delle donne etc. sia quelle iniziative mirate a comprendere il fenomeno e a renderlo oggetto di forme di discussione e collaborazione con i Paesi di riferimento. **Cooperazione decentrata:** saranno sviluppate iniziative di assistenza istituzionale in particolare tese a supportare programmi regionali o di interesse regionale a carattere plurisetoriale, con particolare riferimento alle politiche minorili, interventi in campo socio-sanitario e inclusione sociale e lavorativa con interventi nel campo della formazione professionale. Tali attività vedranno anche il coinvolgimento delle comunità di emigranti presenti sul territorio regionale.

Cultura: saranno ulteriormente consolidate le attività di esportazione nel settore dello spettacolo dal vivo già avviate, in seguito alle Celebrazioni nazionali per il 500 Anniversario della fondazione di San Pietroburgo e per Italia - Russia.

3.3.2 Paesi del Mediterraneo/Medio Oriente

Nel quadro politico e delle priorità sancite dal Partenariato Euromediterraneo³⁴ la Regione continuerà a sostenere le attività già poste in essere e rafforzerà le collaborazioni già avviate anche attraverso i canali di finanziamento previsti dall'Unione Europea (Programma ENPI – European Neighborhood Partnership Instrument) al fine di contribuire allo sviluppo-socio economico dell'area mediterranea e al dialogo interculturale.

Ambiti di attività

Capacity e Institutional Building: saranno rafforzati gli interventi mirati al trasferimento di know-how e best practices nei settori della amministrazione pubblica tramite il sostegno alla democratizzazione e alla creazione di esempi di governance locale, lo sviluppo dell'approccio bottom up, il sostegno alle politiche di inclusione sociale e di welfare.

Sviluppo economico: saranno favorite le iniziative rivolte a sostenere le imprese emiliano-romagnole interessate ad avviare rapporti commerciali collaborazione industriale, e agro-industriale investimenti e trasferimento tecnologico con partner dei paesi dell'area mediterranea, quali la diffusione di informazioni, il sostegno ad attività promozionali, l'assistenza nella partecipazione a gare d'appalto. In particolare sarà sviluppata la collaborazione economica e della ricerca applicata con Israele. Verranno inoltre favorite iniziative volte a favorire l'utilizzo delle risorse endogene, finalizzato alla

³⁴ Il partenariato euromediterraneo è nato con la Dichiarazione di Barcellona, adottata il 28 novembre 1995 dai 15 Ministri degli Affari Esteri dell'Unione Europea e da quelli dei 12 Partner mediterranei (Algeria, Cipro, Egitto, Stato di Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Territori di Gaza e della Cisgiordania). al fine di trasformare il Mediterraneo in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza.

promozione e allo scambio di prodotti di qualità prevalentemente in Africa settentrionale (Marocco, Tunisia) e del Medio Oriente (Libano e Giordania).

Politiche migratorie: oltre agli interventi diretti sul territorio regionale, sarà valutata la possibilità di avviare progetti nell'ambito della migrazione di ritorno, con particolare riguardo a quelle iniziative che mirano a trasferire nel paese di ritorno capacità tecniche e professionali in grado di agire da volano per lo sviluppo di attività , imprenditoriali e generatrici di reddito in genere.

Cooperazione decentrata: particolare attenzione sarà rivolta alle politiche di genere, che rappresentano una questione delicata e di strategica importanza per lo sviluppo dell'area, così come azioni di sostegno al sistema socio-sanitario ed educativo, di sensibilizzazione al dialogo interreligioso e interetnico e per l'inclusione delle fasce deboli. Altri settori che saranno presi in considerazione nella strategia di intervento regionale riguardano quello dello sviluppo rurale, gestione delle acque e problematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile ed agli effetti del cambiamento climatico (quali ad esempio la gestione dei rifiuti, la lotta alla desertificazione e l'accesso alle risorse idriche ecc). Sarà inoltre esaminata la possibilità di sostenere iniziative di micro-credito. Tali attività vedranno anche il coinvolgimento delle comunità di emigranti presenti sul territorio regionale.

Cultura: saranno promosse le iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza delle rispettive culture, per favorire il dialogo e la comprensione reciproca.

3.4 Africa sub-sahariana

In linea con le politiche nazionali e le priorità individuate nel "Piano di Azione per l'Africa" del G8 del 2005 la Regione Emilia-Romagna rafforzerà la cooperazione per il sostegno dello sviluppo locale (sviluppo rurale e delle comunità, promozione di attività generatrici di reddito), la promozione della tutela e il miglioramento della condizione femminile. I casi di successo rinvenibili nelle esperienze già realizzate verranno opportunamente valorizzati attraverso azioni che garantiscano visibilità e replicabilità alle metodologie di intervento.

Ambiti di attività

Cooperazione decentrata: particolare attenzione sarà rivolta alle politiche di sviluppo locale. Altri settori che saranno presi in considerazione nella strategia di intervento regionale riguardano quello della gestione delle acque e dello sviluppo rurale. Inoltre sono previste azioni positive nel campo delle politiche di genere e difesa dei diritti umani, prevenzione sanitaria, educazione.

Politiche migratorie: oltre agli interventi diretti sul territorio regionale, sarà valutata la possibilità di avviare progetti nell'ambito della migrazione di ritorno, con particolare riguardo a quelle iniziative che mirano a trasferire nel paese di ritorno capacità tecniche e professionali in grado di agire da volano per lo sviluppo di attività, imprenditoriali e generatrici di reddito in genere.

3.5 America del Nord

In coerenza con gli indirizzi generali per la collaborazione con i paesi OCSE, la cooperazione regionale nell'area riguarderà principalmente la promozione degli scambi di beni, servizi, tecnologia, investimenti, nonché gli scambi scientifici e culturali, attivando in quest'ultimo ambito uno stretto collegamento con le comunità di emigrati emiliano-romagnoli.

Ambiti di attività

Sviluppo economico: saranno promosse quelle iniziative in grado di accrescere l'attrattività del territorio emiliano – romagnolo, nonché quelle volte all'internazionalizzazione attiva delle imprese.

Università e centri di ricerca: saranno favoriti gli scambi universitari e con centri di ricerca che abbiano ad oggetto il confronto e la ricerca nell'ambito dell'innovazione.

Cultura, promozione del Territorio, comunità di Emiliano – Romagnoli: proseguirà l'attività di promozione nei settori musicali, teatrali, cinematografici, espositivi e di promozione della cultura eno-gastronomica e dei prodotti tipici regionali. In Canada verrà organizzata la celebrazione del Primo Centenario del conferimento del Premio Nobel per la Fisica a Guglielmo Marconi in collaborazione con la Consulta degli emiliano – romagnoli nel mondo.

3.6 America Latina

L'area continua a rappresentare zona strategica di interesse sia da parte dell'Unione Europea che ha sviluppato specifici accordi e programmi di collaborazione da attuare nel periodo di programmazione 2007-2013, sia per quei Paesi tra cui l'Italia che per evidenti radici storiche e culturali hanno profondi legami con i Paesi dell'America Latina, nonché l'importanza strategica che riveste l'area per gli scambi commerciali. Tali ragioni spingono a sviluppare ulteriormente le attività di collaborazione sia sul piano umanitario, per contribuire a forme di sviluppo territoriale che riducano le forti sperequazioni nella distribuzione del reddito e aumentino la coesione sociale sia dal punto di vista scientifico, formativo, culturale e imprenditoriale. Nello specifico verranno rafforzate le collaborazioni istituzionali con i Paesi del Cono Sud.

Ambiti di attività

Sviluppo economico: con Argentina, Brasile e Cile sono state sviluppate importanti iniziative volte ad agevolare i contatti e le opportunità di collaborazione tra le imprese di ciascun territorio.

I settori principali di intervento resteranno quelli dell'agricoltura integrata, dello sviluppo rurale, dell'agro-industria e delle macchine per l'industria.

Cooperazione decentrata: accanto ai filoni sperimentati di sostegno alle fasce deboli e sviluppo locale sarà favorita la costituzione di reti con analoghe reti dell'Europa, per attivare un confronto su tematiche attuali e determinanti per lo sviluppo locale, ampliando la partecipazione dei cittadini e cercando di realizzare le c.d. nuove forme di democrazia, nelle quali i processi di cambiamento e di sviluppo sono concretamente gestiti dalla collettività.

In Brasile, Argentina e nell'area saranno consolidate le esperienze maturate nel campo dell'economia cooperativa e dell'economia sociale, nonché le politiche e le prassi di sviluppo locale.

Cultura e Promozione del Territorio, comunità di Emiliano–Romagnoli: proseguirà l'attività di promozione nei settori musicali, teatrali, cinematografici, espositivi, letterari e di promozione della cultura eno-gastronomica e dei prodotti tipici regionali. Al fine di mantenere e di accrescere i rapporti istituzionali, economico-commerciali, culturali in senso lato, saranno favorite le attività di formazione di esponenti delle comunità di emiliano-romagnoli che

possano svolgere una funzione ponte grazie alla conoscenza del territorio nel quale risiedono.

Università: saranno valorizzate le esperienze di contatto fra le università regionale e quelle dell' area , anche come supporto alle politiche di collaborazione economica.

Politiche di welfare: la Regione contribuirà alla programmazione ed implementazione di politiche di welfare integrate basate su modelli di *governance* multilivello che promuovano l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva in una ottica di sviluppo locale sostenibile. Tale ambito includerà tutte le politiche che promuovono l'inclusione sociale. In particolare verranno realizzate attività per promuovere l'economia sociale quale fattore di sviluppo economico e di coesione sociale.

3.7 Asia

La Regione Emilia-Romagna ha avviato in passato iniziative di collaborazione, in particolare in campo economico e della ricerca scientifica e tecnologica, con Cina, India e Giappone. Punto importante di tali collaborazioni saranno le attività in campo universitario e con centri di ricerca a partire dal consolidamento delle esperienze con il Collegio universitario di Cina dell' Università di Bologna e il centro servizi di Shanghai. Tali collaborazioni dovrebbero svilupparsi su base continuativa in modo da poter cogliere appieno le opportunità che si offrono su mercati in forte espansione.

Ambiti di attività

Sviluppo economico: per ciò che riguarda la **Cina** le attività della Regione saranno concentrate a sostenere le aziende emiliano - romagnole nelle loro attività di penetrazione del mercato asiatico, anche attraverso lo sviluppo di accordi sul piano fitosanitario che rimuovano gli attuali impedimenti all'esportazione di prodotti agricoli dall'Emilia-Romagna, nonché a supportare il sistema fieristico e l'APT, al fine di catturare una parte del crescente flusso di turisti cinesi verso destinazioni estere.

In **India** saranno sviluppate iniziative finalizzate alle collaborazioni imprenditoriali e produttive, alla cessione di *know how* e al trasferimento tecnologico in campo industriale e al trasferimento di buone pratiche nel settore agricolo, in particolare vitivinicolo, e dello sviluppo rurale. Settori produttivi di interesse prioritario sono rappresentati dal *food processing, packaging, software e hardware, ICT* e dal settore *costruttivo/abitativo*.

Cultura: dopo la partecipazione alle manifestazioni nazionali degli anni passati *Anno dell'Italia in Cina*, Primavera Italiana in Giappone ed Expo, nei due Paesi rivolte alla diffusione della conoscenza delle rispettive culture, per favorire il dialogo, la conoscenza reciproca e gli scambi economici. In particolare nel 2009 verrà realizzata la Manifestazione nazionale *Autunno Italiano in Giappone*; mentre in Cina il World Expo 2010 a Shanghai.

Università e centri di ricerca: saranno favoriti gli scambi universitari e con centri di ricerca che abbiano ad oggetto il confronto e la ricerca nell'ambito dell'innovazione. Saranno inoltre valorizzate le esperienze di collaborazione in atto fra le università regionali e quelle dell'area, anche come supporto alle politiche di collaborazione economica.

3.8 Programmi integrati d'area

Per programmi integrati d'area di cui al presente punto si intendono le iniziative regionali che, sia nella fase di ideazione, pianificazione e successiva attuazione, vedono il coinvolgimento e il coordinamento di differenti specifiche competenze tecniche e istituzionali dei diversi settori dell'amministrazione regionale e preferibilmente anche locale, nonché delle risorse e competenze espresse dalla società civile emiliano-romagnola. Nei programmi integrati d'area indirizzati nei Paesi in via di sviluppo la Regione potrà intervenire con attività di cooperazione decentrata anche al di fuori delle priorità territoriali previste dal relativo documento di indirizzo programmatico previsto dalla l.r. n. 12 del 2002.

Le risorse regionali disponibili - siano esse di carattere finanziario, organizzativo, e di coordinamento, avviate e/o consolidate con un elevato numero di attori istituzionali esteri - saranno prioritariamente indirizzate verso il sostegno a programmi e progetti integrati nelle aree paese e nelle aree tematiche prioritarie sotto indicate nel presente punto.

Per la concreta attuazione del principio sopra enunciato, ciascun settore dell'amministrazione regionale destinerà una quota indicativamente fissata nel 10% delle risorse disponibili annualmente per le attività internazionali di propria competenza a programmi aventi natura integrata.

Parimenti saranno sperimentati, ove tecnicamente possibile, bandi congiunti tra più settori dell'amministrazione regionale per la realizzazione dei programmi/progetti integrati.

Il Gruppo di lavoro interdirezioni supporterà l'integrazione degli interventi regionali in dette aree.

Saranno individuate forme di consultazione periodica con rappresentanze dei soggetti del territorio regionale più interessati alla realizzazione di iniziative integrate di rilievo internazionale ad iniziare dal sistema delle autonomie locali.

Si riportano qui di seguito le priorità geografiche e tematiche ove di preferenza sperimentare tale approccio.

Rete delle 9 regioni europee partner della Regione Emilia-Romagna:

sarà rafforzata la collaborazione tra le regioni della rete sul tema delle politiche giovanili (Aquitaine, Aragón, Dolnoslaskie, Land Hessen, Pays de la Loire, Generalitat Valenciana, Västra Götaland, Wales, Wielkopolska), non escludendo l'eventuali l'allargamento della rete ad altre regioni e delle attività della stessa in altri settori di comune interesse ivi comprese iniziative congiunte in aree non europee;

Serbia: saranno intensificate e supportate iniziative per il trasferimento di buone prassi nel campo delle politiche sociali e formative, progetti di institutional building, iniziative per una migliore gestione dei flussi migratori e di sviluppo ed integrazione socio-economica;

Moldova: saranno promosse azioni di sostegno all'imprenditoria locale, progetti di institutional building, iniziative per una migliore gestione dei flussi migratori, collaborazioni nel settore agricoltura e agro-industria;

Marocco: saranno promosse azioni di cooperazione nel settore del sostegno all'agricoltura (agricoltura biologica, agricoltura integrata, accesso ai mercati, anticipazione delle produzioni agricole), sviluppo economico e agro-industriale, iniziative per una migliore gestione dei flussi migratori, iniziative in campo universitario, sostegno alle politiche di protezione dell'ambiente e di una corretta ed equilibrata pianificazione territoriale;

Brasile: programmi di sostegno allo sviluppo dell'interscambio economico-commerciale e degli investimenti, programmi per favorire l'accesso al mercato europeo delle produzioni agricole brasiliane (contro stagionalità), iniziative di sostegno alle fasce deboli della popolazione ed iniziative finalizzate al trasferimento di buone prassi nel campo delle politiche sociali e formative, promozione della cultura emiliano-romagnola e della gastronomia attraverso lo stretto coinvolgimento delle comunità di emiliano-romagnoli emigrati nonché trasferimento di esperienze nei campi dello sviluppo locale e dell'economia sociale e cooperativa;

Argentina: collaborazione inter-istituzionale, programmi di sostegno allo sviluppo dell'interscambio economico-commerciale e degli investimenti, programmi per favorire l'accesso al mercato europeo delle produzioni agricole argentine (contro stagionalità) e delle produzioni agricole emiliano-romagnole in Argentina, cooperazione interuniversitaria, iniziative di sostegno alle fasce deboli della popolazione, promozione della cultura emiliano-romagnola e della gastronomia attraverso lo stretto coinvolgimento delle comunità di emiliano-romagnoli emigrati, nonché trasferimento di esperienze nei campi dello sviluppo locale e dell'economia sociale e cooperativa;

Cina: collaborazione inter-istituzionale, programmi di sostegno allo sviluppo dell'interscambio economico-commerciale e degli investimenti, anche attraverso la rimozione di impedimenti all'esportazione di prodotti agricoli emiliano-romagnoli, cooperazione tra le strutture di supporto allo sviluppo economico, cooperazione interuniversitaria.

India sostegno agli investimenti produttivi delle aziende emiliano – romagnole, iniziative per il trasferimento di buone prassi nel campo delle politiche sociali e formative e nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, progetti di institutional building, iniziative per una migliore gestione dei flussi migratori;

Giappone: sviluppo di progetti integrati nei settori agricoltura, attività produttive, e cultura.

* * * *

**Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
169^a seduta della VIII Legislatura**

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 4 febbraio 2010.
Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Luigi Giuseppe Villani, indi
la presidente Monica Donini.

Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 25) MAZZA Ugo |
| 2) ALBERTI Sergio | 26) MAZZOTTI Mario |
| 3) BARBIERI Marco | 27) MEZZETTI Massimo |
| 4) BARTOLINI Luca | 28) MONACO Carlo |
| 5) BERETTA Nino | 29) MONARI Marco |
| 6) BORGHI Gianluca | 30) MONTANARI Roberto |
| 7) BORTOLAZZI Donatella | 31) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 8) BOSI Mauro | 32) NANNI Paolo |
| 9) CASADEI Stefano | 33) NERVEGNA Antonio |
| 10) CORRADI Roberto | 34) NOE' Silvia |
| 11) DELCHIAPPO Renato | 35) PEDULLI Giuliano |
| 12) DONINI Monica | 36) PERI Alfredo |
| 13) DRAGOTTO Giorgio | 37) PIVA Roberto |
| 14) ERCOLINI Gabriella | 38) RENZI Gioenzo |
| 15) ERRANI Vasco | 39) RICHETTI Matteo |
| 16) FIAMMENGHI Valdimiro | 40) RIVI Gian Luca |
| 17) FILIPPI Fabio | 41) ROSSI Loreno |
| 18) FOGLIAZZA Luigi | 42) SALOMONI Ubaldo |
| 19) FRANCESCONI Luigi | 43) SALSÌ Laura |
| 20) GARBI Roberto | 44) VARANI Gianni |
| 21) GUERRA Daniela | 45) VECCHI Alberto |
| 22) LEONI Andrea | 46) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 23) LOMBARDI Marco | 47) ZANCA Paolo |
| 24) MANFREDINI Mauro | 48) ZOFFOLI Damiano |

Sono assenti i consiglieri Majani e Masella.

Oggetto n. 5206: Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Governo dello Stato del Paraná (Repubblica Federativa del Brasile) in materia di collaborazione istituzionale, sostegno dello sviluppo del settore agroalimentare, promozione economica, università, scuola, formazione professionale. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale di cui al numero di protocollo 35331 dell'11 dicembre 2009)
Prot. n. 3864

L'Assemblea legislativa

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della

Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" ed, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato";

Preso atto che il Presidente della Regione (con nota protocollata al n. 35331 dell'11 dicembre 2009) ha trasmesso, al Presidente dell'Assemblea, copia dell'"Intesa di collaborazione con lo Stato del Paranà (Repubblica Federativa del Brasile)", la cui sottoscrizione è stata autorizzata con nota del Dipartimento Affari Regionali n. 00006762 del 27/11/2009, ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;

Dato atto che:

- il documento è stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa al numero 5206;
- la Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. n. 931 del 13 gennaio 2010);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- la ratifica, a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, dell'intesa (di seguito allegata) di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Governo dello Stato del Paranà (Repubblica Federativa del Brasile), così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

* * * * *

Allegato 1
Intesa di collaborazione - tra la Regione Emilia-Romagna
e il Governo dello Stato del Paraná

La Regione Emilia-Romagna (Repubblica Italiana) – rappresentata dal Vice-Presidente GIUSEPPINA MUZARELLI, i Lo Stato del Paraná (Repubblica Federativa del Brasile) – rappresentato dal Vice-Governatore, ORLANDO PESSUTTI di seguito chiamate le Parti,

Preso atto che la presente Intesa costituisce parte del processo di formazione dei rapporti di amicizia tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile

Ritenuto opportuno consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra le comunità di entrambe le Parti per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;

Nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi paesi nonché degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ambiti di Collaborazione:

Le Parti dichiarano di collaborare e di promuovere lo scambio di esperienze e di informazioni nei seguenti settori:

1. Collaborazione Istituzionale

Al fine di rafforzare il partenariato tra le istituzioni delle due Parti e di favorire l'avvio di progetti comuni verranno intraprese azioni congiunte per lo scambio reciproco di informazioni sui compiti e le funzioni dei rispettivi organi istituzionali.

2. Sostegno dello sviluppo del settore agroalimentare

Favorire il dialogo tra i sistemi imprenditoriali delle Parti attraverso azioni di coordinamento, di trasferimento di conoscenze sulle possibilità reciproche di investimenti, di paternariati, di joint-venture.

La collaborazione si baserà sul trasferimento e lo scambio di conoscenze orientate a migliorare i propri sistemi produttivi, in una prospettiva di miglioramento della qualità delle produzioni che tengano conto della salute dei consumatori e della salvaguardia dell'ambiente.

Si sosteranno anche azioni di studio e confronto sulle politiche vigenti nei due paesi che garantiscono uno scambio commerciale tra gli stessi, con riferimento ai modelli organizzativi, gli standard di qualità, la certificazione di prodotto e di processo, la valorizzazione dei prodotti.

Contribuire ad un processo di sviluppo bilaterale, che colga le necessità delle Parti in materia di globalizzazione ed internazionalizzazione, partendo dallo sviluppo del sistema ortofrutticolo, attraverso l'allineamento dei processi al fine di favorire gli scambi commerciali

La Regione Emilia-Romagna supporterà tecnicamente (con modalità da concordare) lo sviluppo del settore ortofrutticolo fresco e trasformato

brasiliano, attraverso l'attuazione di progetti indirizzati alla zone produttive identificate dalla Segreteria dell'Agricoltura dello Stato del Paraná

3. Promozione economica

Le Parti svilupperanno attività di scambio e la diffusione di informazioni per favorire la conoscenza delle reciproche realtà territoriali, nei principali settori socio-economici, al fine di realizzare le migliori condizioni a sostegno dello sviluppo dei rapporti tra gli operatori economici e le aziende delle Parti, con particolare riferimento al settore della industria, agricoltura, turismo, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, politiche sociali, commercio e valorizzazione dei beni ambientali.

4. Università , Scuola , Formazione Professionale

Le Parti incoraggeranno e promuoveranno i rapporti diretti tra le strutture Universitarie dell'istruzione e della Formazione Professionale e Tecnica presenti nei rispettivi territori, seguendo e rafforzando le azioni già intraprese in questo settore come il consolidamento e la nuova creazione di Reti di relazioni culturali e scientifiche.

Le parti promuoveranno la collaborazione fra i soggetti presenti nel territorio della Governo dello Stato del Paraná e della Regione Emilia-Romagna per rafforzare ulteriormente i vincoli fra le due regioni per lo sviluppo economico, culturale, sociale ed umano di entrambe.

Le attività di cui ai precedenti punti saranno sviluppate coinvolgendo la comunità emiliano romagnola in Paraná, con particolare riferimento al Ruolo femminile nel contesto socio economico analizzato.

Nel perseguire le attività di cui ai precedenti punti le parti intendono, in quanto possibile, utilizzare congiuntamente, anche con altre istituzioni anche appartenenti ad altri stati, le opportunità offerte dall'Unione Europea e da altre istituzioni internazionali atte a favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze fra istituzioni dell'America Latina e dell'Europa.

Sulla base di questa intesa, le Parti potranno firmare nel rispetto dei limiti e delle competenti normative nazionali di ciascuna Parte, accordi complementari per la messa in opera di programmi in settori specifici di interesse comune.

Articolo 2

Le Parti organizzeranno inoltre, periodicamente, incontri per verificare i risultati della collaborazione concordando la composizione delle delegazioni su base paritetica.

Ognuna delle Parti nominerà, un coordinatore a cui fare riferimento per le direttive comuni al fine di facilitare lo svolgimento di questa intesa di collaborazione.

Articolo 3

Normativa di riferimento

La collaborazione si svolgerà nel rispetto delle procedure vigenti in ambedue i Paesi, nell'ambito delle competenze delle Parti ed in collaborazione con le rispettive rappresentanze diplomatiche che saranno informate delle iniziative svolte.

Articolo 4

Durata dell'Intesa

La presente intesa di collaborazione ha durata triennale e può essere rinnovata per accordo fra le Parti

La presente Intesa viene redatta in due esemplari identici in lingua italiana e in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

La presente Intesa entra in vigore il giorno in cui è sottoscritta dalle Parti, o della ratifica se e in quanto prevista nell'ordinamento di una o entrambe le parti

Scritto in Curitiba, Stato del Paraná, il giorno 25 di novembre di 2009.

Per la Regione Emilia-Romagna

GIUSEPPINA MUZZARELLI
Vice-Presidente

Per il Governo dello Stato del Paraná

ORLANDO PESSUTTI
Vice-Governatore

**IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 9
DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 10
DEL 20 LUGLIO 2010**

Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna

OGGETTO n. 112

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione interregionale tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Aquitania (Repubblica Francese) nelle seguenti materie: istruzione e formazione professionale; i giovani; economia e cooperazione tra le imprese; innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico; cultura; sport e turismo; protezione dell'ambiente. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 10 giugno 2010). (Prot. n. 22092 del 21/07/2010)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Aimi Enrico | 25) Malaguti Mauro |
| 2) Alessandrini Tiziano | 26) Mandini Sandro |
| 3) Barbati Liana | 27) Manfredini Mauro |
| 4) Bartolini Luca | 28) Marani Paola |
| 5) Bazzoni Gianguido | 29) Mazzotti Mario |
| 6) Bernardini Manes | 30) Meo Gabriella |
| 7) Bignami Galeazzo | 31) Monari Marco |
| 8) Bonaccini Stefano | 32) Montanari Roberto |
| 9) Casadei Thomas | 33) Montani Daniela |
| 10) Cavalli Stefano | 34) Mori Roberta |
| 11) Cevenini Maurizio | 35) Moriconi Rita |
| 12) Corradi Roberto | 36) Mumolo Antonio |
| 13) Costi Palma | 37) Naldi Gian Guido |
| 14) Defranceschi Andrea | 38) Noè Silvia |
| 15) Donini Monica | 39) Pagani Giuseppe Eugenio |
| 16) Errani Vasco | 40) Pariani Anna |
| 17) Favia Giovanni | 41) Piva Roberto |
| 18) Ferrari Gabriele | 42) Pollastri Andrea |
| 19) Fiammenghi Valdimiro | 43) Richetti Matteo |
| 20) Filippi Fabio | 44) Riva Matteo |
| 21) Garbi Roberto | 45) Sconciaforni Roberto |
| 22) Grillini Franco | 46) Vecchi Alberto |
| 23) Leoni Andrea | 47) Vecchi Luciano |
| 24) Lombardi Marco | 48) Villani Luigi Giuseppe |
| 49) Zoffoli Damiano | |

Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Carini.
Presiede il presidente dell'Assemblea legislativa *Matteo Richetti*, indi il vicepresidente *Sandro Mandini*.
Segretari: *Maurizio Cevenini* e *Roberto Corradi*.

Prot. n. 22092 del 21 luglio 2010

L'Assemblea legislativa

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della

Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" ed, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato";

Preso atto che il Presidente della Regione (in data 10 giugno 2010) ha trasmesso, al Presidente dell'Assemblea, copia dell'"Intesa di collaborazione interregionale con la Regione Aquitania (Repubblica Francese), la cui sottoscrizione è stata autorizzata con nota del Dipartimento Affari Regionali n. 00003891 del 29 luglio 2009, ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;

Dato atto che:

- il sopracitato documento è stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa al numero 112;
- la Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. n. 21376 del 14 luglio 2010);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- la ratifica, a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, dell'intesa (di seguito allegata) di collaborazione interregionale tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Aquitania (Repubblica Francese), così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

* * * * *

Allegato 1

Intesa di collaborazione interregionale tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Aquitania

La Regione Emilia Romagna, (Repubblica Italiana) – rappresentata dal Presidente Vasco Errani, la Regione Aquitania (Repubblica Francese)–rappresentata dal Presidente Alain Rousset denominati in seguito le Parti,

- Considerando il contributo della collaborazione interregionale per il rafforzamento dell'integrazione europea;
- Considerando la collaborazione bilaterale che esiste fra le due regioni in vari settori;
- Apprezzando i risultati della collaborazione che sono stati ottenuti, soprattutto nella realizzazione dei progetti riguardanti la gioventù, la cultura, l'agricoltura, il settore agro-alimentare, la ricerca e le visite istituzionali già effettuate;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le Parti della presente Intesa svilupperanno ed intensificheranno la loro collaborazione comune, nella prospettiva di un partenariato durevole. Le Parti decidono di iscrivere la collaborazione in una strategia di sviluppo equilibrato, destinata ad includere le iniziative in tutti i campi importanti della vita economico-sociale che rientrano nelle competenze delle due Parti, e in particolare:

- Istruzione e formazione professionale;
- I giovani;
- Economia e cooperazione tra le imprese;
- Innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;
- Cultura;
- Sport e turismo;
- Protezione dell'ambiente.

Articolo 2

Per promuovere una migliore e reciproca conoscenza e lo sviluppo delle relazioni dirette fra i cittadini delle due regioni, le Parti sosterranno le iniziative aventi per scopo stringere le relazioni dirette fra i governi locali, le organizzazioni economiche e sociali, le imprese, le associazioni, le Università, i laboratori di ricerca e tutte le istituzioni della vita culturale, sociale e scientifica dei rispettivi territori.

Articolo 3

Tenendo conto degli orientamenti della futura politica regionale dell'Unione Europea, soprattutto nel campo di collaborazione interregionale, le Parti si adopereranno per associare altre regioni partner dell'Aquitania e dell'Emilia-Romagna alla realizzazione dei progetti comuni e nell'utilizzo, ogni volta che questo sarà possibile, delle opportunità anche finanziarie offerte dall'Unione Europea.

Le Parti si impegneranno in ugual misura a rinforzare la cooperazione tra le loro rispettive rappresentanze presso le istituzioni comunitarie di Bruxelles.

Articolo 4

Per una migliore attuazione della presente Intesa, sarà definito un piano di azioni comuni ed una valutazione dello stato della realizzazione dei progetti sarà effettuata ogni anno.

Ogni Parte designerà uno o più persone responsabili della corretta applicazione della presente Intesa e delle azioni intraprese.

Inoltre le Parti organizzeranno incontri per verificare i risultati della collaborazione concordando la composizione delle delegazioni su base paritetica.

Articolo 5

La collaborazione si svolgerà nel rispetto delle procedure vigenti in ambedue i Paesi, nell'ambito delle competenze delle Parti ed in collaborazione con le rispettive rappresentanze diplomatiche che saranno informate delle iniziative svolte.

Articolo 6

La presente Intesa entra in vigore il giorno in cui è sottoscritta dalle Parti o della ratifica se e in quanto prevista nell'ordinamento di una o entrambe le Parti, ed avrà una validità di 5 anni.

Potrà essere messo un termine alla presente Intesa da parte di una delle Parti, sulla base di una lettera inviata dal Presidente della regione in questione al Presidente della regione partner.

Questa pratica di disdetta dovrà rispettare un preavviso di sei mesi.

La presente Intesa firmata a Bologna, il 2 febbraio 2010, realizzata in due esemplari originali in lingua francese e in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Regione Emilia-Romagna

Il Presidente
Vasco Errani

Regione Aquitania

Il Presidente
Alain Rousset
Il Vice Presidente
Jean Guérard

**LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42. RIFORMA
DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA**

Bollettino Ufficiale n. 21 del 12 febbraio 2010

Artt. 1-3 omissis

Art. 4

Ratifica intesa con la Regione Marche

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) è ratificata l'"Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117" nel testo approvato dalla Giunta regionale in data 8 febbraio 2010.
2. Ai fini di cui all'articolo 25 dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, è acquisito il parere della Commissione assembleare competente per materia.
3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato alla sottoscrizione della intesa di cui al comma 1, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti per la Regione Marche.

Collana editoriale *Gli Speciali*

curata dalla Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - Servizio legislativo e qualità della legislazione

Gli Speciali sono disponibili sul Sito Web dell'Assemblea legislativa al seguente indirizzo:

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/astud/pub/legislativo/index/pubblicazioni/gli_speciali.htm

- ❖ Monitoraggio sull'applicazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (articolo 22)
Dicembre 2010
 - ❖ *Il filo di Arianna – 40 anni di Regione*
Giugno 2010
 - ❖ Sei anni dopo l'abolizione del libretto sanitario per gli alimentaristi in Emilia-Romagna: attuazione e ricadute della legge regionale 11 del 2003
Aprile 2010
 - ❖ Le politiche di sostegno al cambiamento e all'innovazione per il territorio digitale - *Nota sull'attuazione della l.r. 11/04*
Giugno 2009
 - ❖ Il Consiglio delle Autonomie Locali
Gennaio 2009
 - ❖ Atti relativi alla Presentazione del Sesto Rapporto sulla legislazione regionale e dell'allegato: "A cinque anni dalla riforma dei servizi sociali, una prima analisi"
(VIII Legislatura – Anno 2007)
Dicembre 2008
 - ❖ *Diritto Comunitario e Regioni – Test di Sussidiarietà sulla proposta di Direttiva CE Servizi sanitari transfrontalieri*
Novembre 2008
 - ❖ *La nuova legge n. 16 del 2008 per le attività comunitarie, internazionali ed interregionali della Regione Emilia-Romagna*
Novembre 2008
-

-
- ❖ *La popolazione anziana e disabile in Emilia-Romagna - Approfondimento statistico alla relazione "A cinque anni dalla riforma dei servizi sociali, una prima analisi. Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 2/2003 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*
Ottobre 2008
 - ❖ *Regolamento interno dell'Assemblea legislativa - Deliberazione assembleare 28 novembre 2007, n. 143 - Decreto della Presidente Monica Donini 4 dicembre 2007, n. 1*
Maggio 2008
 - ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Quinto Rapporto sulla legislazione regionale - VIII Legislatura (anno 2006)*
Dicembre 2007
 - ❖ *Demetra – Indicazioni su contenuti ed utilizzo*
Marzo 2007
 - ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Quarto Rapporto sulla legislazione regionale (VIII Legislatura: 16 maggio 2005 - 31 dicembre 2005)*
Gennaio 2007
 - ❖ *Diritto Comunitario e Regioni – Il 2° Test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni*
Gennaio 2007
 - ❖ *Diritto Comunitario e Regioni – La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario. Applicazione delle leggi Buttiglione e la Loggia fino ai più recenti atti regionali in materia comunitaria*
Dicembre 2006
 - ❖ *Sitografia (Repertorio di siti Web)*
Volume Primo - Volume Secondo - Volume Terzo
Luglio 2006
 - ❖ *Ambiente, Istruzione, Lavoro e Sanità: le Regioni affrontano le nuove competenze*
Febbraio 2006
 - ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Terzo rapporto sulla legislazione regionale (VII Legislatura: Anni 2000-2005) – 14 novembre 2005*
Gennaio 2006
-

-
- ❖ *Diritto comunitario e Regioni* – Il test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni
Gennaio 2006
 - ❖ *Diritto comunitario e Regioni*
 - La legge 4 febbraio 2005, n. 11
 - Le norme regionali di procedura, l'organizzazione interna dei Consigli e il rapporto con le Giunte
Dicembre 2005
 - ❖ L'Assemblea legislativa tra *nuovo* Statuto e Regolamento
Ottobre 2005
 - ❖ *ConoscERE la legge* (Emilia-Romagna) – Schede tecniche di leggi regionali
Ottobre 2005
 - ❖ *Elezioni regionali* – Raccolta normativa
Marzo 2005
-

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna -
Servizio legislativo e qualità della legislazione**

Responsabile del Servizio
Anna Voltan

Coordinamento redazionale
Daniela Biondi

Chiusura del lavoro dicembre 2010

Copertina:
Centro grafico dell'Assemblea legislativa
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna
tel. 051 527 5639 – fax 051 527 5783